



---

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**SERVIZIO BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI**

**LINEE GUIDA PER LA CATALOGAZIONE DI  
BANDI, MANIFESTI E FOGLI VOLANTI NEL  
CATALOGO BIBLIOGRAFICO TARENTINO**



**Trento**  
**Provincia Autonoma di Trento**  
**Servizio Beni librari e archivistici**  
**2002**



---

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
**SERVIZIO BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI**

**LINEE GUIDA PER LA CATALOGAZIONE DI  
BANDI, MANIFESTI E FOGLI VOLANTI NEL  
CATALOGO BIBLIOGRAFICO TARENTINO**



**Trento**  
**Provincia Autonoma di Trento**  
**Servizio Beni librari e archivistici**  
**2002**

A cura di Mauro Hausbergher (Biblioteca comunale di Trento) e Laura Bragagna (Servizio beni librari e archivistici)

Impaginazione di Ornella Brol

Si ringraziano Italo Franceschini, Anna Gonzo, Walter Manica, Stefano Piffer

Edizione fuori commercio a uso interno

©Provincia Autonoma di Trento

## SOMMARIO

0.1 Finalità e oggetto.....	p. 3
0.2 Limite cronologico.....	p. 3
1.0 Accessi.....	p. 3
1.0.1 Intestazione per autore/titolo.....	p. 3
1.0.2 Accessi supplementari per le pubblicazioni di argomento o interesse trentino.....	p. 3
1.0.3 Soggetti.....	p. 3
1.0.4 Classificazione.....	p. 4
2.0 Descrizione.....	p. 4
2.0.1 Definizioni.....	p. 4
2.0.2 Punteggiatura.....	p. 5
2.0.3 Fonti delle informazioni.....	p. 5
2.0.3.1 Ordine di preferenza delle fonti.....	p. 5
2.0.3.2 Fonti prescritte delle informazioni.....	p. 6
2.0.4 Varianti bibliografiche.....	p. 6
2.0.5 Lingua e scrittura della descrizione.....	p. 6
2.0.6 Riduzioni.....	p. 6
2.0.7 Maiuscole.....	p. 6
2.0.8 Errori di stampa.....	p. 7
2.0.9 Esemplari incompleti.....	p. 7
2.1. Area del titolo e della formulazione di responsabilità.....	p. 7
2.1.1 Titolo proprio.....	p. 7
2.1.1.3 Elementi con funzione di titolo proprio.....	p. 8
2.1.1.4 Elementi che precedono il titolo proprio.....	p. 9
2.1.1.5 Titoli di parti del documento.....	p. 9
2.1.1.6 Pubblicazioni prive di titolo.....	p. 10
2.1.1.7 Pubblicazioni contenenti più documenti.....	p. 10
2.1.1.8 Trascrizione.....	p. 10
2.1.2 Titoli paralleli.....	p. 11
2.1.2.3 Trascrizione.....	p. 11
2.1.2.4 Titoli paralleli e complementi di titoli paralleli.....	p. 11
2.1.3 Complemento del titolo.....	p. 11
2.1.3.3 Trascrizione.....	p. 12
2.1.3.4 Date di emanazione, reiterazione e pubblicazione.....	p. 12
2.1.3.5 Trascrizione.....	p. 13
2.1.4 Formulazione di responsabilità.....	p. 13
2.1.4.1.1 Formulazione di responsabilità espressa con rappresentazioni figurative.....	p. 13
2.1.4.1.2 Sottoscrizioni.....	p. 13
2.1.4.3 Formulazione di responsabilità condivisa o mista.....	p. 15
2.1.4.4 Trascrizione.....	p. 15
2.1.4.5 Formulazioni parallele di responsabilità.....	p. 16
2.2. Area dell'edizione.....	p. 16
2.3. Area della designazione specifica del materiale.....	p. 16
2.4. Area della stampa e della distribuzione.....	p. 16
2.4.1 Luogo di stampa.....	p. 17
2.4.2 Indicazione del tipografo.....	p. 17
2.4.3 Data di stampa.....	p. 17
2.5. Area della descrizione fisica.....	p. 17

2.5.1 Designazione specifica ed estensione del materiale.....	p. 17
2.5.2 Indicazione delle illustrazioni e degli elementi iconografici.....	p. 18
2.5.2.3 Elementi iconografici per le edizioni di argomento o interesse trentino.....	p. 18
2.5.3 Indicazione del formato e/o delle dimensioni.....	p. 19
2.6. Area della serie.....	p. 19
2.7. Area delle note.....	p. 19
2.7.1 Note relative alla data di emanazione, reiterazione e pubblicazione.....	p. 20
2.7.2 Note sull'area del titolo e della formulazione di responsabilità.....	p. 20
2.7.3 Note sull'area della stampa e della distribuzione.....	p. 22
2.7.3.3 Indicazione della fonte dell'informazione da cui è ricavata la data di stampa presunta...	p. 22
2.7.3.4 Autorizzazione e privilegi di stampa.....	p. 22
2.7.4 Note sull'area della descrizione fisica.....	p. 22
2.7.5 Note relative al contenuto.....	p. 23
2.7.6 Altre note.....	p. 23
2.7.7 Note sull'esemplare.....	p. 23
2.8. Area dell'impronta.....	p. 24
2.8.1 Pubblicazioni in un foglio stampato su un solo lato.....	p. 24
2.8.2 Notazione della data.....	p. 24
2.8.3 Osservazioni e chiarimenti su casi particolari.....	p. 25
2.8.4 Pubblicazioni in un foglio stampato su entrambi i lati.....	p. 25
Edizioni di argomento o interesse trentino (riepilogo).....	p. 26
Inserimento dati in Amicus: peculiarità.....	p. 26
Esempi.....	p. 27

## NOTA INTRODUTTIVA

### 0.1 FINALITÀ E OGGETTO

Le presenti *Linee guida* sono finalizzate all'individuazione, al trattamento e all'inserimento nel Catalogo bibliografico trentino dei dati catalografici pertinenti bandi, manifesti e fogli volanti, sia di natura amministrativa sia di altra tipologia, in cui sia prevalente l'aspetto testuale rispetto a quello iconografico (sono quindi escluse carte geografiche e incisioni).

Il materiale in oggetto è formato nella maggior parte dei casi da pubblicazioni (definite in vario modo: bandi, proclami, decreti, gride, avvisi, notificazioni, ecc.) prodotte da enti, territoriali e non, prevalentemente a fini normativi, amministrativi o più genericamente gestionali.

Sono inoltre oggetto delle presenti *Linee guida* quelle pubblicazioni per uso privato o celebrativo, purché la loro forma di presentazione sia quella del manifesto o del foglio volante, la cui caratteristica principale è l'occasionalità per la quale vengono edite (edizioni pubblicate in occasione di incoronazioni, lauree, monacazioni, morte, nascite, nozze, prime messe, quaresimali, ecc.).

Benché le norme qui di seguito delineate si riferiscano esclusivamente a pubblicazioni in un solo foglio scritte sia su un solo lato che su entrambi, quindi a pubblicazioni che raggiungano, in seguito ad una sola piegatura del foglio di stampa, un massimo di quattro pagine, le indicazioni fornite per le pubblicazioni di carattere amministrativo (in particolare quelle riguardanti l'Area del titolo e della formulazione di responsabilità e l'Area delle note) saranno da applicare anche quando questo tipo di pubblicazioni ha forma di opuscolo o di libro.

### 0.2 LIMITE CRONOLOGICO

Come per la catalogazione delle pubblicazioni monografiche antiche, il limite cronologico per l'applicazione di queste *Linee guida* è stato fissato all'anno 1800.

Ciò nonostante, sempre in sintonia col trattamento catalografico delle monografie, le pubblicazioni di argomento o interesse trentino prodotte con le caratteristiche della stampa manuale saranno catalogate secondo le indicazioni delle presenti *Linee guida* anche se stampate dopo il 1800.

Le *Linee guida* sono applicabili anche ai materiali prodotti dopo tale data e/o stampati con caratteristiche tecniche diverse da quelle della stampa manuale; in questo caso l'indicazione del formato bibliografico e le dimensioni dello specchio di scrittura (vedi par. 2.5.3) saranno sostituite dalla misura dell'altezza del documento espressa in centimetri arrotondati per eccesso e sarà omessa l'impronta (vedi par. 2.8).

## TRATTAMENTO CATALOGRAFICO

### 1.0 ACCESSI

#### 1.0.1 Intestazione per autore/titolo

Normativa di riferimento:

*Regole italiane di catalogazione per autori* / Ministero per i beni culturali e ambientali. Roma: Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 1979

#### 1.0.2 Accessi supplementari per le pubblicazioni di argomento o interesse trentino

Per tutte le pubblicazioni in oggetto si rilevano e si indicizzano i seguenti nomi:

- dedicante (quando differisce dall'autore)
- dedicatario
- *nubendi* (nel caso di pubblicazioni per nozze)

#### 1.0.3 Soggetti

Normativa di riferimento:

*Soggettario per i cataloghi delle biblioteche italiane* / a cura della Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Firenze: Il cenacolo, 1956 (più aggiornamenti)

#### 1.0.4 Classificazione

Normativa di riferimento:

*Abridged Dewey decimal classification and relative index* / devised by Melvil Dewey. 13. ed. edited by Joan S. Mitchell ... [et al.]. Albany, N.Y.: Forest press, 1997

*Classificazione decimale Dewey* / ideata da Melvil Dewey. 21. ed., ed. italiana a cura del Gruppo di lavoro della Bibliografia nazionale italiana con la consulenza di Luigi Crocetti. Roma: Associazione italiana biblioteche, 2000

## 2. DESCRIZIONE

Normativa di riferimento:

*Catalogo bibliografico trentino: guida per il bibliotecario: pubblicazioni monografiche antiche: descrizione* / Anna Gonzo, Alessandra Faustini, Laura Bragagna. Trento: Provincia autonoma di Trento. Servizio beni librari e archivistici, 1999 (d'ora in poi Guida CBT)

*Catalogo bibliografico trentino con Amicus: guida per il bibliotecario: 2.1 Catalogazione, versione 6. (25 novembre 2002)* / Provincia autonoma di Trento, Servizio attività culturali, Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino. Trento: Provincia autonoma di Trento, Servizio attività culturali, 2002

*Guida alla catalogazione di bandi, manifesti e fogli volanti* / Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. Roma: Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 1999<sup>1</sup>

*ISBD (A): international standard bibliographic description for older monographic publications (Antiquarian)* / recommended by the Project group on the International standard bibliographic description for older monographic publications (Antiquarian) approved by the standing committees of the IFLA ... 2nd revised ed. München [etc.]: Saur, 1991

*ISBD (M): International standard bibliographic description for Monographic publications* / International federation of library associations and institutions. Revised ed., ed. italiana / a cura di Rossella Dini. Roma: Associazione italiana biblioteche, 1991

### 2.0.1 Definizioni

Si danno qui le definizioni di alcuni termini specifici propri del particolare materiale in esame. Per le definizioni di termini usati nel corrente significato bibliografico si rinvia a ISBD(A) e ISBD (M).

**Data cronica** Parte della data che indica il giorno, mese e anno in cui viene emanato, reiterato, pubblicato (affisso) un provvedimento.

**Data di affissione** Data (topica e cronica) in cui un documento viene reso noto attraverso la pubblica esposizione da parte dell'autorità civile o ecclesiastica. Viene anche definita data di pubblicazione.

**Data di emanazione** Data (topica e cronica) di emanazione di un provvedimento.

---

<sup>1</sup> Il testo delle presenti *Linee guida* è il risultato dell'adattamento locale del testo presentato nella *Guida* pubblicata dall'ICCU e su di esso si basa quasi integralmente; anche molti degli esempi citati sono tratti dalla *Guida*, questo si è verificato in particolare quando il materiale locale, non molto numeroso e molto omogeneo nelle sue caratteristiche descrittive, non ha fornito casi significativi.

**Data di pubblicazione** Nel caso del materiale in esame per data di pubblicazione s'intende la data di esposizione al pubblico o affissione.

**Data di reiterazione** Data (topica e cronica) in cui un atto giuridico, che ha perso la sua efficacia o è scaduto, viene rinnovato.

**Data di stampa** Data in cui il documento è stato stampato dal tipografo.

**Data topica** Parte della data che indica il luogo in cui viene emanato, reiterato, pubblicato un provvedimento.

**Documento** Termine usato per indicare in modo generico il particolare tipo di pubblicazioni oggetto di queste *Linee guida* (bando, avviso, editto, notificazione, bolla, breve, *motu proprio*, etc.). Si tratta in generale di testi a carattere normativo o amministrativo.

**Foglio** Pubblicazione in un foglio, stampato su uno o entrambi i lati, che possa leggersi in modo tradizionale o che sia stata progettata per essere letta, aperta o piegata, in modo diverso da un volume.

**Foglio volante** Pubblicazione in un solo foglio contenente un testo a carattere letterario, politico, religioso, musicale, satirico, pamphlettistico, etc.

**Formato** Dimensione della pubblicazione espressa in base al numero di volte in cui un foglio di carta è stato piegato per formare le carte che costituiscono la pubblicazione stessa.

**Illustrazione** Figura o altra rappresentazione grafica (stemma, insegna, immagine sacra, etc.) presente nella pubblicazione.

**Impronta** Gruppo di caratteri rilevati dal testo della pubblicazione con lo scopo di identificarla in modo univoco.

**Incipit** Le parole iniziali del testo di un documento che, a differenza di quanto avviene nelle monografie, non contengono necessariamente il titolo o una sua variante.

**Intitolazione** Titolo o altro elemento che svolge le funzioni di titolo, presente all'inizio di un documento in un solo foglio o all'inizio della prima pagina del testo di pubblicazioni in forma di fascicolo. Può contenere la formulazione di responsabilità o un'invocazione.

**Manifesto** Foglio o parte di foglio, di norma stampato su un solo lato, da leggersi senza essere piegato, normalmente destinato ad essere affisso o distribuito al pubblico o venduto (proclami, bandi, editti, leggi, grida, notificazioni, etc.).

**Sottoscrizione** Dal punto di vista bibliologico equivalente di: *Colophon*. Dal punto di vista diplomatico equivalente di: Formulazione di responsabilità.

## 2.0.2 Punteggiatura

Cfr. Guida CBT, pp. 9-20

## 2.0.3 Fonti delle informazioni

Per le pubblicazioni in un solo foglio stampato da una sola parte la fonte delle informazioni è il documento nel suo insieme, mentre per quelle stampate *recto* e *verso*, la fonte principale delle informazioni è il *recto*.

### 2.0.3.1 Ordine di preferenza delle fonti



Nel caso di pubblicazioni che presentino titoli, altre informazioni e testi paralleli su due colonne, si trascrivono tutte le informazioni a partire dalla colonna di sinistra.

### 2.0.3.2 Fonti prescritte delle informazioni

Per ciascuna area si stabiliscono determinate fonti designate "fonti prescritte delle informazioni". Le informazioni ricavate da una fonte diversa da quella prescritta per l'area sono racchiuse tra parentesi quadre, altrimenti tali informazioni possono essere date senza parentesi quadre nell'area delle note. Norme specifiche sono date nelle singole aree.

<i>Area</i>	<i>Fonte prescritta</i>
1. Titolo e formulazione di responsabilità	Informazioni in testa e in calce
2. Edizione	Informazioni in testa e in calce
4. Stampa e distribuzione	Informazioni in calce
5. Descrizione fisica	La pubblicazione nel suo insieme
7. Note	Qualsiasi fonte (interna o esterna)
8. Impronta	La pubblicazione nei punti stabiliti

### 2.0.4 Varianti bibliografiche

Cfr. anche Guida CBT, p. 5

I documenti che presentano variazioni significative (che riguardano elementi descrittivi) richiedono la creazione di un nuovo documento. Le variazioni possono riguardare anche elementi quali le date di emanazione e pubblicazione, le sottoscrizioni, oppure parte di essi.

Sono frequenti i documenti che presentano elementi quali date di emanazione e sottoscrizioni lasciati del tutto o parzialmente in bianco, destinati ad essere compilati successivamente con note manoscritte.

Le date di emanazione e le sottoscrizioni (quest'ultime limitatamente alle edizioni di argomento e interesse trentino) che si presentino in forma manoscritta, vanno integrate nella descrizione catalografica tra parentesi quadre. Nelle note di esemplare si darà ulteriore segnalazione della loro presenza.

*Es. 55 Nota: Data di emanazione parzialmente integrata con nota ms. sull'esemplare BCT AC 3981: Trento, [19 ottobre] 17[99]*

*Nota di peculiarità dell'esemplare: Ms. la data di emanazione*

*Es. Nota: Data di emanazione ms.: 19 ottobre 1799; sottoscrizione ms.: Girolamo Graziadei (capo console), Gaetano Gerloni (cancelliere), Sebastiano Marostega (cavaliere)*

*Nota di peculiarità dell'esemplare: Ms. la data di emanazione e le sottoscrizioni*

Le integrazioni manoscritte relative a date di emanazione e/o sottoscrizioni che differiscano da quelle di un documento già catalogato, si segnaleranno unicamente in una nota riferita all'esemplare posseduto.

Documenti che riportino a stampa dati che in altri documenti sono lasciati in bianco o integrati a mano richiedono una nuova descrizione.

### 2.0.5 Lingua e scrittura della descrizione

Cfr. Guida CBT, pp. 24-26

### 2.0.6 Riduzioni

Cfr. Guida CBT, pp. 27-34

### 2.0.7 Maiuscole

Cfr. Guida CBT, pp. 36-46

### **2.0.7 Errori di stampa**

Cfr. Guida CBT, pp. 47

### **2.0.9 Esempari incompleti**

Cfr. Guida CBT, pp. 54-59

## **2.1. AREA DEL TITOLO E DELLA FORMULAZIONE DI RESPONSABILITA'**

Cfr. anche Guida CBT, pp. 63-158

### **Contenuto**

2.1.1 Titolo proprio

2.1.2 Titoli paralleli

2.1.3 Complemento del titolo

2.1.4 Formulazione di responsabilità

### **Punteggiatura e ordine degli elementi**

Cfr. Guida CBT, pp. 63-158

### **Fonte prescritta**

Nelle pubblicazioni in un solo foglio le informazioni che interessano questa area sono di norma presenti in testa o in calce al documento.

Le informazioni ricavate dalla pubblicazione, ma non dalla fonte principale vengono date in quest'area, racchiuse in parentesi quadre.

Le informazioni ricavate da fonti esterne sono date nell'area delle note.

#### **2.1.1 Titolo proprio**

Il titolo proprio è il titolo che esprime il contenuto o la tipologia del documento ed è il primo elemento della descrizione.

*Es. 1 Decreto sopra gli uffizj ed impieghi pubblici*

*Es. 2 Ordini provvisionali e metodo da osservarsi nella filanda delle galete*

*Es. 3 Riforma delle tasse et mercedi delli officiali della corte pretoria di Trento nelle cause civili*

*Es. 4 Nel felicissimo dottorato in filosofia & medicina del molt'illustre & eccellentissimo sig. Francesco Ciurletta nob. trentino*

2.1.1.1 Se il titolo proprio consiste solo in un termine generico che indica la tipologia del documento, se ne indicherà in nota il contenuto e si trascriveranno almeno le prime sei parole del testo e la punteggiatura testuale (*incipit*) (vedi 2.7.2.4 e 2.7.5.1).

*Es. 5 Proclama*

*Nota: Proclama del Magistrato consolare di Trento sul commercio dei rami*

*Incipit: Riflettendo li molt'illustri, e clariss. sig. consoli, e proveditori di questa città di Trento non tanto il grave danno, che può apportarsi, ed è stato più volte apportato ...*

**Es. 6 Notificazione**

*Nota: Proclama del Magistrato consolare di Trento sul prezzo del sale*

*Incipit: Essendo diminuito di carent. 7 per sacco il prezzo delle condotte del sale di Ala, il pubblico appaltatore del medesimo alla minuta lo venderà come segue, principiando dalli 31 maggio 1786 ...*

**2.1.1.2** Il titolo proprio può includere la formulazione di responsabilità (vedi 2.1.4.1.3) o informazioni riguardanti altri elementi della descrizione, quando questi siano grammaticalmente legati ad esso.

*Es. 7 Estratto dei capitoli della locazione spedita dall'ill.mo Magistrato consolare agli appaltatori del pubblico macello incaricati di doverne tenere affisse le copie dal primo dì di gennajo 1790*

*Es. 8 Capitoli stabiliti dall'illustrissimo Magistrato consolare per il regolamento de' pubblici fontici del pane, da osservarsi nella città di Trento, tanto dagli appaltatori e subordinati direttori de' medesimi, quanto da' fornaj e da qualunque altra persona ec.*

*Es. 9 Manifesto di me Lodovico Dalla Torre trentino*

**2.1.1.3 Elementi con funzione di titolo proprio**

In mancanza di un titolo che esprima il contenuto del documento o la sua tipologia, si considerano titolo proprio anche formule di indirizzo, parole o frasi in evidenza tipografica, nomi di persone o enti, altri elementi graficamente rilevanti in testa al documento. In tal caso si indicherà in nota il contenuto del documento e si trascriveranno almeno le prime sei parole del testo (con la punteggiatura testuale) precedute dalla parola: *Incipit* (vedi 2.7.2.4 e 2.7.5.1).

La casistica più frequente consiste in:

**2.1.1.3.1** formule di indirizzo in proclami, discorsi, suppliche, etc.

**Es. 10 Cittadini**

*Nota: Proclama del generale Murat sulla requisizione di cavalli da tiro e da sella e di muli*

*Incipit: Siete invitati di far condurre sulla Piazza del Popolo domani mattina...*

**2.1.1.3.2** parole o frasi che, pur costituendo l'inizio del testo, abbiano evidenza tipografica di titolo.

*Es. 11 D'ordine e comando degl'illustrissimi signori consoli e provveditori della città di Trento*

*Nota: Proclama del Magistrato consolare di Trento sulla vendita dei buoi fuori dalla Pretura*

*Incipit: Pervenuto a sicura notizia delle signorie loro illustrissime, che molti contadini di questa pretura procurano giornalmente di vendere i proprj bovi ...*

**2.1.1.3.3** nomi di persona o di enti, formule che includano il nome dello stato e che figurino in testa al documento.

**Es. 12 Noi consoli e provveditori della sanità di Trento &c.**

*Nota: Proclama dell'Ufficio alla sanità di Trento sul "cancro volante"*

*Incipit: Raggiugliato questo Ufficio di sanità dalli signori deputati della giurisdizione di Pergine, che nella giurisdizione di Telvana ...*

**Es. 13 Noi Domenico Antonio vescovo e del S.R. Imp. prencipe di Trento, marchese di Castellaro, de' conti di Tun, &c. &c.**

*Nota: Proclama di Domenico Antonio Thunn sull'insegnamento della dottrina cristiana*

*Incipit: Da che a Dio piacque promoverci a questo vescovato, fra le altre salutevoli provisioni per il bene delle anime, che sommamente ci sono a cuore ...*

**2.1.1.3.4** elementi quali date, motti, invocazioni, numeri di protocollo, etc., che abbiano evidenza tipografica in testa al documento.

*Es. 14 In giorno di martedì li 7 gennajo 1755 nella città di Trento e stufa del Palazzo civico alle ore due dopo pranzo avanti ec.*

*Nota: Proclama del Magistrato consolare di Trento sul prezzo del pesce*

*Incipit: Invitati pro his da' soliti bidelli così rifferenti comparvero gl'infrascritti illustrissimi signori consoli ...*

*Es. 15 Nel nome di Dio &c.*

*Nota: Proclama del Magistrato consolare di Trento sull'appalto delle candele*

*Incipit: In giorno di sabato li 10 giugno 1775 in Trento nella sala del palazzo consolare alle ore nove di mattina. Invitati pro his &c. comparvero ...*

2.1.1.3.5 Se due o più degli elementi indicati nel precedente paragrafo sono presenti contemporaneamente in testa al documento, verrà assunto come titolo quello maggiormente significativo (ad es. la data). La presenza e la posizione degli altri elementi (ad es. numeri di protocollo, motti, invocazioni), se necessario, saranno indicate in nota (vedi 2.7.2.2).

*Es. 16 Roma 25 Messifero Anno VI dell'Era Francese e I della Repubblica Romana una ed indivisibile*

*Nota: Prima del tit.: Libertà Eguaglianza*

#### 2.1.1.4 Elementi che precedono il titolo proprio

2.1.1.4.1 Quando il titolo proprio è preceduto dalla formulazione di responsabilità questa viene riportata dopo il titolo proprio e/o complemento del titolo, preceduta da spazio, barra diagonale, spazio e la sua posizione viene precisata in nota (vedi 2.7.2.1).

*Es. 17 Ordine del giorno / il Colonnello Comandante i battaglioni riuniti nella Guardia Civica di Perugia*

*Nota: Il tit. è preceduto dalla form. di resp.*

2.1.1.4.2 Altri elementi che precedono il titolo proprio come motti, invocazioni, numeri di protocollo, etc., testi introduttivi vengono riportati in nota dando indicazione della posizione in cui si trovano (vedi 2.7.2.2).

*Es. 18 L'Istituto di Beneficenza ai benefattori del Reclusorio de' poveri : avviso*

*Nota: Prima del tit.: Nr. 1702*

*Es. 19 Napoleone per la grazia di Dio e per le costituzioni imperatore de' Francesi, re d'Italia, protettore della Confederazione del Reno e mediatore della Confederazione svizzera : a tutti i presenti e futuri salute / Regno d'Italia*

*Nota: Il tit. è preceduto dalla form. di resp. e da: N. 28. A.C.*

2.1.1.4.3 Documenti introduttivi indipendenti dal documento oggetto principale della pubblicazione, vengono descritti o segnalati in nota, dandone eventualmente l'incipit (vedi 2.7.5.2).

*Es. 20 Tariffa di quanto si doverà pagare al castello d'Ossana in Val di Sole, sotto tit. d'onoranza, con distinzione di quelle persone, che saranno obbligate pagarla*

*Nota: Il proclama è preceduto dall'ordine di pubblicazione di Giovanni Michel Spaur*

*Nota: Incipit dell'ordine di pubblicazione: Noi Giovanni Michele vescovo e prencipe di Trento conte di Spaur &c. sendoci stata presentata la tariffa seguente dell'onoranza dovuta al castello d'Ossana per essere ristampata come approvata dal nostro antecessore Sigismondo Alfonso, l'approviamo e comandamo sij ristampata come stà qui sotto ...*

#### 2.1.1.5 Titoli di parti del documento

2.1.1.5.1 I titoli di parti interne di una pubblicazione quali appendici, tabelle, etc., ritenuti particolarmente significativi ai fini dell'informazione sul contenuto del documento, vengono riportati in nota (vedi 2.7.2.6).

*Es. 21 Editto in materia delle bollette personali da prendersi dalli forastieri italiani alle porte della città di Trento*

*Nota: Segue: Gl'infrascritti sono quelli, che pagano la bolletta alla città di Trento, secondo che Trento paga alle altre città e terre*

#### 2.1.1.6 Pubblicazioni prive di titolo

2.1.1.6.1 Se la pubblicazione non presenta un titolo proprio o altri elementi considerabili come titolo, si trascriveranno obbligatoriamente le prime sei parole del testo. Nel caso queste non abbiano senso compiuto si proseguirà la trascrizione del testo con le opportune omissioni fino ad arrivare ad un senso compiuto. Si indicherà in nota il contenuto del documento (vedi 2.7.5.1).

*Es. 22 La municipalità di Trento per impulso del cittadino comandante della piazza insinuatole con dispaccio d'oggi ordina a tutti li caffettieri, osti e bettoglieri ...*

*Nota: Proclama del Magistrato consolare di Trento sul gioco d'azzardo*

*Es. 23 Avuto il sentimento d'accreditati mercanti intorno al valore della carne porcina fu stabilita ed ordinata la quì sotto notata tassa, che servire deve per tutto il corrente mese ...*

*Nota: Proclama del Magistrato consolare di Trento sul prezzo della carne di maiale*

#### 2.1.1.7 Pubblicazioni contenenti più documenti

2.1.1.7.1 Se una pubblicazione contenente più documenti ha un titolo collettivo, accompagnato o no dai titoli dei singoli documenti, il titolo collettivo è scelto come titolo proprio. I titoli dei singoli documenti o l'indicazione generica della loro presenza devono essere riportati in una nota di contenuto o generale a seconda del caso (vedi 2.7.2.5).

*Es. 24 Decreta Sacrae Congregationis*

*Nota: Contiene: De voto decisiuo in Diffinitorijs ; De subrogatione Diffinitorum*

2.1.1.7.2 Se una pubblicazione contiene più documenti senza titolo collettivo, si riporta nell'area 1 solo il titolo del primo documento; di norma si trascrivono in nota di contenuto gli altri titoli; in alternativa si può dare indicazione generica della loro presenza in nota generale (vedi 2.7.2.5).

*Es. 25 Copia della lettera del cittadino La Croix ... scritta ai cittadini commissarij del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese dal Quartier generale di Otricoli li 19 glaciata anno 7 ...*

*Nota: Segue: Estratto della Lettera dell'Aiutante generale Capo dello Stato maggiore generale della Divisione della Van Guardia in data del 19 glaciata anno 7 : ai commissarij del Governo francese*

2.1.1.7.3 Se una pubblicazione contiene più documenti senza un titolo collettivo e i singoli documenti non presentano un titolo proprio, vengono riportate almeno le prime sei parole del testo del primo documento o del documento principale. Si darà in nota il contenuto del complesso della pubblicazione e l'indicazione generica della presenza di altri documenti. (vedi 2.7.2.4 e 2.7.5.1)

#### 2.1.1.8 Trascrizione

Un titolo molto lungo può essere abbreviato all'interno o alla fine, avendo cura di non alterarne il significato e di non perdere informazioni essenziali. Le prime sei parole del titolo dovranno comunque essere trascritte.

Cfr. anche Guida CBT, pp. 63-114

*Es. 25 Copia della lettera del cittadino La Croix ... scritta ai cittadini commissarj del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese dal Quartier generale di Otricoli li 19 glaciata anno 7 : vittoria cittadini commissarj [sic] vittoria!*

## 2.1.2 Titoli paralleli

2.1.2.1 Se nel documento figurano titoli o altri elementi con funzioni di titolo, in più lingue e/o alfabeti, essi vengono trascritti di seguito nell'ordine in cui si presentano.

In nota si segnalano la presenza di testi paralleli e la loro disposizione tipografica (vedi 2.7.2.3).

*Es. 27 Avvertimento ai Tirolesi = Nachricht an das Tyroler-Volk*

2.1.2.2 Il titolo parallelo, come il titolo proprio, può includere una formulazione di responsabilità o informazioni riguardanti altri elementi descrittivi, quando questi siano grammaticalmente legati ad esso.

### 2.1.2.3 Trascrizione

Il titolo parallelo viene trascritto secondo quanto previsto per la trascrizione del titolo proprio (vedi 2.1.1.8).

I titoli paralleli saranno separati dal segno convenzionale ( = ) preceduto e seguito da spazio.

### 2.1.2.4 Titoli paralleli e complementi di titoli paralleli

Se la pubblicazione reca uno o più titoli paralleli e complementi di titolo in più di una lingua e/o alfabeto ciascun complemento del titolo viene trascritto di seguito al rispettivo titolo parallelo.

*Es. 28 D'ordre de la Republique Française : le Conseil de Trente a tout le pays dependant de son administration = D'ordine della Repubblica Francese : il Consiglio di Trento a tutto il paese sottoposto alla sua amministrazione*

## 2.1.3 Complemento del titolo

2.1.3.1 Il complemento del titolo può apparire congiuntamente e subordinatamente al titolo proprio, ai titoli paralleli o ai titoli di singoli documenti contenuti nella pubblicazione.

Esso viene riportato nella posizione in cui si trova nel documento.

*Es. 29 Proclama : tariffa delle robbe diverse mangiative fatta d'ordine dell'Ufficio sindacale nel presente quadrimestre dell'anno 1735*

*Es. 30 In morte di S.M. Leopoldo II imperadore re d'Ungheria e di Boemia, arciduca d'Austria ec. ec. : sonetti*

*Es. 31 D'ordine e commissione di sua eccellenza reuerendiss. sig. Sigismundo Alfonso vescovo e prencipe di Trento e Bressanone, Co. di Thunno, &c. signore e patron nostro gratiosissimo : in materia di beni comunali*

2.1.3.2 Il complemento del titolo può includere una formulazione di responsabilità, la data di emanazione o informazioni riguardanti altri elementi descrittivi, quando questi siano grammaticalmente legati ad esso. Può includere anche dettagli relativi ad appendici o ad altro materiale supplementare o allegato.

*Es. 29 Proclama : tariffa delle robbe diverse mangiative fatta d'ordine dell'Ufficio sindacale nel presente quadrimestre dell'anno 1735*

*Es. 32 Per i felici sponsali dei nobili signori Prospero de' Cosmi e Barbara Cobelli de Freudenberg : sonetto umiliato al distinto merito del nob. sig. Clemente Cobelli, fratello amorosissimo della sposa*

### 2.1.3.3 *Trascrizione*

2.1.3.3.1 Il complemento del titolo viene trascritto con le stesse modalità previste per la trascrizione del titolo proprio (vedi 2.1.1.8)

*Es. 33 Calendario festivo sopra l'anno bissestile MDCLXXXIII : correndo l'epatta 13 lettera dominicale B. A. l'indittione Romana 7 l'aureo numero 13*

### 2.1.3.4 *Date di emanazione, reiterazione e pubblicazione*

Le date di emanazione, reiterazione e pubblicazione del documento sono costituite dall'indicazione del luogo (data topica) e dall'indicazione del giorno, mese e anno (data cronica) in cui un provvedimento è stato emanato, reiterato e pubblicato (affisso). Esse possono trovarsi in testa, prima o dopo il titolo, o in calce; possono anche essere incluse nel titolo o nel complemento del titolo.

Nella descrizione di documenti amministrativi l'indicazione in nota delle date di emanazione e di reiterazione è obbligatoria, la data di pubblicazione (affissione) si registra se significativamente diversa dalla data di emanazione, o nel caso in cui la data di emanazione manchi.

2.1.3.4.1 Le date di emanazione e/o reiterazione, che nel documento figurino prima o dopo il titolo proprio, senza legami grammaticali con esso, vengono riportate nella posizione e nella forma in cui si trovano. Vengono poi registrate in nota in forma normalizzata specificandone la fonte.

*Es. 34 Roma 6 Vendemmiale Anno VII dell'Era Repubblicana : notificazione*  
Nota: *Data di emanazione nel tit.: 26 settembre 1798*

2.1.3.4.2 Le date di emanazione e/o reiterazione che nella pubblicazione si presentino in calce al documento, vengono riportate in nota (vedi 2.7.1) in forma normalizzata<sup>2</sup>. Ciò vale anche nei casi di pubblicazioni contenenti più documenti (vedi 2.1.1.7).

*Es. 35 Nota: Data di emanazione in calce: Trento, 23 dicembre 1797*

*Es. 24 Nota: Date di emanazione in calce ai singoli decreti: Roma, 18 gennaio 1653; 22 marzo 1653*

2.1.3.4.3 La data di emanazione non espressa o espressa parzialmente nel documento, viene data o completata in nota con la maggior approssimazione possibile e accompagnata da un'opportuna indicazione della fonte interna o esterna dell'informazione (data di stampa, data di affissione, etc.) (vedi 2.7.1.2).

Eventuali integrazioni ricavate da note manoscritte presenti sui documenti saranno date in parentesi quadre

*Es. Nota: Data di emanazione in calce: [Trento], 18 aprile [1782]*

*Es. 6 Nota: data di emanazione presunta dal testo: Trento, non dopo il 31 maggio 1786*

*Es. Nota: Data di emanazione in calce integrata a mano sull'esemplare BCT AC 4504: Trento, 16 aprile 17[85].*

2.1.3.4.4 La data di pubblicazione (affissione), viene riportata in nota (vedi 2.7.1.3) nel caso in cui questa sia l'unica data presente nel documento o essa sia significativamente diversa da quella di emanazione. Normalmente nei documenti prodotti localmente le date di emanazione e di pubblicazione differiscono di pochi giorni, intervalli superiori alla settimana si segnalano.

<sup>2</sup> Per la normalizzazione si veda Adriano CAPPELLI. *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo: dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni*. 7. ed. riveduta, corretta e ampliata a cura di Marino VIGANÒ. Milano: Hoepli, copyr. 1998

Es. 3 Nota: *Data di pubbl.: Trento, 8 maggio 1645*

Es. Nota: *Data di emanazione in calce: Trento, 6 maggio 1786. Data di pubbl. in calce: Trento, 1 luglio 1786*

#### **2.1.3.5 Trascrizione**

2.1.3.5.1 Le date di emanazione e/o reiterazione riportate nell'area del titolo si trascrivono così come si presentano.

Es. 36 *Modificazione delle tasse de' comestibili emanate li 3 ottobre 1790*

Es. 57 *Regolamento dell'Ufficio dell'Annona rinnovato e stabilito con civico decreto li 19 maggio 1782 Roveredo*

2.1.3.5.2 Le date di emanazione e/o reiterazione e la data di pubblicazione (affissione) riportate in nota, sono trascritte in forma normalizzata, in italiano.

Es. Nota: *Data di emanazione in calce: Trento, 19 ottobre 1789*

Es. Nota: *Data di emanazione in calce: Rovereto, 2 settembre 1755*

#### **2.1.4 Formulazione di responsabilità**

2.1.4.1 La formulazione di responsabilità consiste nella denominazione di enti o persone responsabili del contenuto del documento.

Tale formulazione può essere anche espressa in formule del tipo "In nome della repubblica ..." o figurare discorsivamente.

##### **2.1.4.1.1 Formulazione di responsabilità espressa con rappresentazioni figurative**

La formulazione di responsabilità può consistere solamente nella rappresentazioni figurativa simbolica dell'autorità emanante (stemma, insegna, emblema). In questi casi è obbligatoria una nota generale che identifichi la responsabilità.

Es. 23 *Avuto il sentimento d'accreditati mercanti intorno al valore della carne porcina fu stabilita ed ordinata la qui sotto notata tassa, che servire deve per tutto il corrente mese ...*

Nota: *Proclama del Magistrato consolare di Trento sul prezzo della carne di maiale (dallo stemma)*

La formulazione di responsabilità può figurare in testa al documento, prima o dopo il titolo proprio o il complemento del titolo, o in calce.

Es. 17 / *il Colonnello comandante i battaglioni riuniti della Guardia civica di Perugia*

Nota: *Il tit. è preceduto dalla form. di resp.*

Es. 30 / *di Domenico Zeni pittore*

Es. 32 / *in segno di rispetto e congratulazione Luigi e Girolamo Marchesani*

Nota: *Form. di resp. in calce al testo*

##### **2.1.4.1.2 Sottoscrizioni**



Per le edizioni di argomento o interesse trentino i nomi di consoli, cancellieri, segretari, notai, ecc. che compaiano in calce al documento si registrano in nota nell'ordine con cui compaiono sul documento, in forma normalizzata e seguiti dalla qualifica della loro funzione, se presente nel documento, racchiusa in parentesi tonde. Negli altri casi queste informazioni possono essere omesse.

**Es. 37** Nota: *Sottoscrizione: Francesco Bonaventura Alberti, Carlo Girolamo Battaglia (sindici), Francesco Andrea De Sartis (cancelliere)*

2.1.4.1.3 Se la formulazione di responsabilità fa parte del titolo o è legata grammaticalmente ad esso, ad un titolo parallelo, ad un complemento del titolo ed è stata trascritta come tale (vedi 2.1.1.2), o costituisce l'unico elemento considerabile titolo proprio (vedi 2.1.1.3.3), non se ne dà ulteriore indicazione.

**Es. 9** *Manifesto di me Lodovico Dalla Torre trentino*

**Es. 35** *D'ordine e comando degl'illustrissimi signori consoli e provveditori della città di Trento*

**Es. 38** *Di ordine e commissione espressa dell'illustriss. e reuerendiss. sig. monsig. Carlo Emmanuele Madruzzo, vescouo, & prencipe di Trento, conte di Chiallant, &c. signor e patron nostro gratiosissimo : in materia di caccie et vcellare*

2.1.4.1.4 La formulazione di responsabilità che precede il titolo proprio senza legami grammaticali viene riportata dopo di esso e dopo l'eventuale complemento del titolo, preceduta da barra diagonale. La sua posizione sarà precisata in nota (vedi 2.7.2.2).

**Es. 17** *Ordine del giorno / il Colonnello comandante i battaglioni riuniti della Guardia civica di Perugia*

Nota: *Il tit. è preceduto dalla form. di resp.*

2.1.4.1.5 Nel caso la responsabilità non figuri in testa al documento, si prendono in considerazione le formulazioni di responsabilità presenti in calce. In tal caso la fonte dell'informazione sarà precisata in nota (vedi 2.7.2.7). È preferibile registrare in nota formulazioni espresse in forma generica o che non identifichino in modo chiaro una responsabilità intellettuale.

**Es. 32** *Per i felici sponsali dei nobili signori Prospero de' Cosmi e Barbara Cobelli de Freudenberg : sonetto umiliato al distinto merito del nob. sig. Clemente Cobelli, fratello amorosissimo della sposa / in segno di rispetto e congratulazione Luigi e Girolamo Marchesani*

Nota: *Form. di resp. in calce al testo*

**Es. 46** *Per el maridoz del sior Giacom Sgnengo citadim de Rovré colla siora Malgarita Luteri : sonet alla rovretana dedicà al merit pù che grand del sior Genuim Sgnengo pare amoros del noviz*

Nota: *In calce al testo: en segn de stima e consolazion el vos compare e servitor*

2.1.4.1.6 Se nel documento non figura alcuna formulazione di responsabilità, né in testa né in calce, ma la si può dedurre dal testo o da fonti esterne, se ne darà segnalazione in nota (vedi 2.7.2.8). In questi casi è obbligatoria una nota generale che identifichi la responsabilità e la sua fonte.

**Es. 40** *Proclama in materia delle armi*

Nota: *Proclama di Carlo Emanuele Madruzzo (dal testo)*

2.1.4.2 La formulazione di responsabilità può consistere nel nome di un ente, di un'autorità politico-territoriale, nel nome di una persona accompagnato o meno dall'espressione della carica rivestita.

*Es. 26 / d'ordine e comando di sua altezza reverendissima monsignor Domenico Antonio vescovo e del S.R.I. principe di Trento ec. march. di Castellaro ec. de conti di Thunn ec. signor signor e padron clementissimo*

*Es. 41 / d'ordine degl'illustrissimi signori consoli e provveditori della città di Trento*

2.1.4.2.1 quando la formulazione di responsabilità consiste in iniziali, acronimi, abbreviazioni di nomi o di cariche, in indicazioni generiche di enti o magistrature, si darà, se opportuno, in nota l'identificazione della carica, della persona, dell'ente o dell'autorità politico-territoriale (vedi 2.7.2.8).

*Es. 27 il generale di divisione Joubert*

*Nota: Proclama del generale Barthélemy Joubert sulla resistenza alle armate francesi*

#### 2.1.4.3 Formulazione di responsabilità condivisa o mista

2.1.4.3.1 Se il documento risulta emanato e sottoscritto da più autorità, presenti sia in testa che in calce, vanno comunque scelte e riportate nell'area del titolo quelle presenti in testa. Le altre responsabilità verranno segnalate in nota solo nel caso di edizioni di argomento o interesse trentino

*Es. 42 Proclama / d'ordine e comando degl'illustrissimi signori consoli e provveditori della città di Trento*

*Nota: Sottoscrizione: Giambattista Manzi (capo console), Francesco Sardagna (cancelliere)*

#### 2.1.4.4 Trascrizione

2.1.4.4.1 La formulazione di responsabilità è generalmente trascritta nei termini in cui figura nella pubblicazione. Nella necessità di operare delle riduzioni si omettano preferibilmente le iniziali o altre formule che indicano appartenenza a enti o cariche non attinenti al contenuto del documento e gli appellativi superflui, a meno che non siano necessarie all'identificazione. Tali omissioni sono segnalate con i tre punti. Nelle trascrizione di edizioni di argomento o interesse trentino non si operano omissioni.

*Es. 39 Facendo professione nel venerabile monistero della Visitazione di Maria Vergine in Rovereto suor Maria Luigia de' Tartarotti : sonetto dedicato all'ornatissima signora Maddalena vedova de' Tartarotti ec. madre della medesima / in segno di profonda stima Lorenzo Breyer compositor tipografico*

*Es. 42 Proclama / d'ordine e comando degl'illustrissimi signori consoli e provveditori della città di Trento*

*Es. 43 Ai nuovi coniugi Giuseppe dei Colle ed Irene dei Tranquillini nascosti sotto i nomi pastorali d'Alcone e d'Egle / Giulia sorella della sposa*

*Es. 44 Proclama per li troni bavari / d'ordine e comando di sua altezza reverendissima monsignor Francesco Felice vescovo e del S.R.I. principe di Trento &c. marchese di Castellaro &c. consigliere intimo attuale di stato delle ll. mm. imp. regie &c. &c. de' conti degli Alberti di Enno &c. &c. signore signore e padrone nostro clementissimo*

2.1.4.4.2 La formulazione di responsabilità che segue il titolo o il complemento del titolo viene trascritta nella posizione in cui si trova. Quella che precede il titolo proprio senza legami grammaticali, viene riportata dopo di esso e dopo l'eventuale complemento del titolo, preceduta da barra diagonale (vedi 2.1.1.4.1). La sua posizione sarà precisata in nota (vedi 2.7.2.2).

*Es. 34 Roma 6 vendemmiale anno VII dell'era repubblicana : notificazione / Repubblica romana*  
*Nota: Il tit. è preceduto dalla form. di resp.*

*Es. 41 Avviso / d'ordine degl'illustrissimi signori consoli e provveditori della città di Trento*

2.1.4.4.3 La formulazione di responsabilità che si trova in calce si trascrive di seguito al titolo preceduta da spazio, barra diagonale, spazio. La sua posizione sarà precisata in nota (vedi 2.7.2.7).

*Es. 4 Nel felicissimo dottorato in filosofia & medicina del molt'illustre & eccellentissimo sig. Francesco Ciurletta nob. trentino / Marino Giarolli trentino*

Nota: *Form. di resp. in calce al testo*

*Es. 10 Cittadini / li commissari Reybaud e Charriere*

Nota: *Form. di resp. in calce*

#### 2.1.4.5 Formule parallele di responsabilità

Se nella pubblicazione figurano uno o più titoli paralleli e/o complementi di titolo paralleli con le relative formulazioni di responsabilità in una o più lingue e/o alfabeti, ogni formulazione di responsabilità è trascritta di seguito al rispettivo titolo.

*Es. 27 Avvertimento ai Tirolesi / il generale di divisione Joubert = Nachricht an das Tyroler-Volk / der Divisions-General Joubert*

## 2.2. AREA DELL'EDIZIONE

### Contenuto

#### 2.2.1 Indicazione di edizione

### Punteggiatura

A. L'area dell'edizione è preceduta da punto, spazio, lineetta, spazio (. -)

### Fonte prescritta

Nelle pubblicazioni in un solo foglio fonte dell'informazione è il documento nel suo complesso.

#### 2.2.1 Indicazione di edizione

Cfr. Guida CBT, pp. 160-181

## 2.3. AREA DELLA DESIGNAZIONE SPECIFICA DEL MATERIALE

Tale area non viene utilizzata nella descrizione delle pubblicazioni oggetto delle presenti *Linee guida*

## 2.4. AREA DELLA STAMPA E DELLA DISTRIBUZIONE

### Contenuto

#### 2.4.1 Luogo di stampa

#### 2.4.2 Indicazione del tipografo, ecc.

#### 2.4.3 Data di stampa

#### 2.4.4 Pubblicazioni prive di indicazioni di stampa

### Punteggiatura

A. L'area della stampa e della distribuzione è preceduta da punto, spazio, lineetta, spazio (. -).

B. Un secondo o successivo luogo di stampa, distribuzione, ecc. è preceduto da spazio, punto e virgola, spazio ( ; ) a meno che nella pubblicazione vi siano parole o frasi di collegamento.

C. Il nome di ciascun tipografo, distributore, etc., è preceduto da spazio, due punti, spazio ( : ) a meno che nella pubblicazione vi sia una parola o frase di collegamento.

D. La data di stampa è preceduta da virgola e spazio ( , ).

#### **Fonte prescritta**

Nelle pubblicazioni oggetto delle presenti *Linee guida*, le informazioni che interessano questa area si trovano di norma in calce al documento.

#### **2.4.1 Luogo di stampa**

Cfr. Guida CBT, pp. 189-210

#### **2.4.2 Indicazione del tipografo**

Cfr. Guida CBT, pp. 211-249

#### **2.4.3 Data di stampa<sup>3</sup>**

Cfr. Guida CBT, pp. 251-265

### **2.5. AREA DELLA DESCRIZIONE FISICA**

#### **Contenuto**

2.5.1 Designazione specifica ed estensione del materiale

2.5.2 Indicazione delle illustrazioni e degli elementi iconografici

2.5.3 Formato e/o dimensioni

#### **Punteggiatura**

A. L'area della descrizione fisica è preceduta da punto, spazio, lineetta, spazio ( . - ).

B. L'indicazione delle illustrazioni e degli elementi iconografici è preceduta da spazio, due punti spazio ( : ).

C. L'indicazione del formato e/o delle dimensioni è preceduta da spazio, punto e virgola, spazio ( ; ).

#### **Fonte prescritta**

La pubblicazione nel suo insieme.

#### **2.5.1 Designazione specifica ed estensione del materiale**

**2.5.1.1** Il primo elemento dell'area della descrizione fisica è la designazione specifica del materiale.

**2.5.1.2.1** Per le pubblicazioni in un solo foglio (manifesti, fogli volanti, etc.) si usa un'appropriata designazione specifica del materiale, facendola precedere dalla cifra araba 1.

Si definisce *manifesto* una pubblicazione di norma stampata su un solo lato di un foglio e destinata all'esposizione al pubblico.

<sup>3</sup> Onde evitare ambiguità semantiche nella descrizione di materiale di natura amministrativa: bandi, circolari, avvisi, decreti, ecc. (anche in forma di fascicolo per quanto applicabili le indicazioni delle *Linee guida*) si raccomanda di non usare la definizione "data di pubblicazione" per indicare la data di stampa.

Si definisce *foglio* una pubblicazione in un'unica unità fisica stampata su uno o entrambi i lati di un foglio, che possa leggersi in modo tradizionale, o che sia stata progettata per essere letta, aperta o piegata, in modo diverso da un volume.

*Es. 1 manifesto*

*Es. 1 foglio*

2.5.1.2.2 Nel caso di un foglio stampato su entrambi i lati (dato da indicare in nota: vedi 2.7.4.1), la paginazione viene riportata solo se presente nella pubblicazione, in parentesi tonde, dopo la designazione specifica del materiale.

*Es. 1 foglio (2 p.)*

Nota: *Foglio stampato su entrambi i lati*

2.5.1.2.3 Nel caso di un foglio, in cui il testo sia composto in pagine, numerate o non, da leggersi in modo diverso da un volume, la paginazione si dà in parentesi tonde, dopo la designazione specifica del materiale. Sarà obbligatorio indicare in nota il tipo di composizione del testo e l'eventuale piegatura del foglio (vedi 2.7.4.1).

*Es. 43 1 foglio*

Nota: *Foglio stampato sulle due facciate interne, con il verso della prima c. e il recto della seconda c. a riscontro*

*Es. 1 foglio*

Nota: *Foglio stampato su entrambi i lati a formare 4 p. non numerate*

2.5.1.2.4 Nel caso poco frequente di un manifesto stampato su entrambi i lati si indicherà in nota la particolare composizione tipografica (vedi 2.7.4.1).

*Es. 1 manifesto*

Nota: *Manifesto stampato su entrambi i lati*

2.5.1.2.5 Per le pubblicazioni stampate in più unità fisiche distinte (ad es. un manifesto stampato su due fogli) la designazione specifica del materiale verrà preceduta dalla cifra araba 1 e seguita, tra parentesi tonde, dalla indicazione del numero dei fogli che le compongono. Si indicherà in nota la particolare composizione tipografica (vedi 2.7.4.1). L'eventuale numerazione dei fogli o delle colonne verrà data in nota.

*Es. 1 manifesto (2 fogli)*

Nota: *Manifesto costituito da due fogli stampati su un solo lato incollati lungo il lato minore*

## 2.5.2 Indicazione delle illustrazioni e degli elementi iconografici

2.5.2.1 Il secondo elemento dell'area della descrizione fisica consiste nell'indicazione generica di illustrazione e/o nella sua designazione specifica (insegne, stemmi, simboli, ritratti, etc.).

2.5.2.2 La presenza generica di illustrazioni è indicata dall'abbreviazione "ill.". Per le edizioni di argomento o interesse trentino, ove si ritenga opportuno, si potrà specificare in nota il soggetto rappresentato (vedi 2.7.4.2).

*Es. 1 manifesto : ill.*

Nota: *Due incisioni raffiguranti le monete aventi corso in Tirolo*

### 2.5.2.3 Elementi iconografici per le edizioni di argomento o interesse trentino

In presenza di specifici elementi iconografici (ad es. stemmi, insegne, ritratti, etc.), la loro designazione sostituisce l'abbreviazione "ill.". Per le edizioni di argomento o interesse trentino si darà una descrizione particolareggiata in nota (vedi 2.7.4.2).

*Es. 2 1 manifesto : 1 stemma*

*Nota: Stemma del Magistrato consolare di Trento*

*Es. 45 1 manifesto : 3 stemmi*

*Nota: Stemma del Magistrato consolare di Trento, trigramma bernardiniano, stemma della famiglia Madruzzo*

2.5.2.4 La presenza sia di illustrazioni che di particolari elementi iconografici viene indicata dall'abbreviazione "ill.", seguita dalla specificazione degli altri elementi iconografici, il cui numero può essere indicato e la cui descrizione può essere data in nota (vedi 2.7.4.2).

*Es. 1 manifesto : ill., 2 stemmi*

*Es. 1 manifesto : ill., 1 insegna*

*Nota: Insegna dell'Accademia degli Accesi*

2.5.2.5 Se alcune o tutte le illustrazioni sono a colori lo si indica genericamente in quest'area e, se è il caso, più dettagliatamente in nota (vedi 2.7.4.2).

*Es. 1 manifesto : 8 stemmi color.*

*Nota: Stemmi stampati in rosso e nero*

### 2.5.3 Indicazione del formato e/o delle dimensioni

2.5.3.1 Il terzo elemento della descrizione fisica consiste nell'indicazione del formato bibliografico<sup>4</sup> e delle dimensioni dello specchio di scrittura.

2.5.3.2 Il formato viene espresso dalla frazione di foglio corrispondente: atl., 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, etc. seguito, in parentesi tonda dalle misure dell'altezza e della larghezza dello specchio di scrittura espresso in millimetri.

*Es. ; atl. (380x240 mm)*

*Es. ; 1/2 (160x110 mm)*

*Es. ; 1/4 (90x50 mm)*

2.5.3.4 Se la larghezza della pubblicazione è maggiore dell'altezza, per il materiale antico si dà il formato bibliografico seguito dalla specificazione "obl.".

*Es. ; 1/2 obl. (110x160 mm)*

## 2.6. AREA DELLA SERIE

Tale area non viene utilizzata nella descrizione delle pubblicazioni oggetto delle presenti *Linee guida*.

## 2.7. AREA DELLE NOTE

<sup>4</sup> Per la determinazione del formato bibliografico vedi: Philip GASKELL. *A new introduction to bibliography*. Oxford: Clarendon Press, 1972.

## Contenuto

Le note qualificano e ampliano la descrizione formale nel caso in cui le regole per tale descrizione non consentano di includere determinate informazioni.

Data la loro varia natura, le note non possono essere qui enumerate in modo completo, ma possono essere suddivise in categorie corrispondenti alle aree previste in queste *Linee guida*.

Oltre alle note che si riferiscono a tali aree, ve ne possono essere altre che non corrispondono a nessuna di esse, ad esempio quelle relative al contenuto o alle particolarità dell'esemplare.

Per quanto riguarda l'ordine di presentazione delle note, è consigliabile seguire quello delle aree della descrizione.

Le note vanno normalmente inserite in Amicus come note generali (tag 500), con inserimenti successivi per note diverse, o come note di contenuto (completo o parziale a seconda dei casi, tag 505).

L'*incipit* si inserisce come "forme varianti del titolo proprio" nel tag 246, primo indicatore 2 (nessuna nota automatica, non costituisce intestazione), secondo indicatore 6 (titolo dell'intitolazione) preceduto dalla formulazione "*incipit*".

La nota relativa al contenuto in presenza di titoli generici (2.1.1.1), in mancanza di un titolo che esprima il contenuto del documento o la sua tipologia (2.1.1.3) e in presenza di pubblicazioni prive di titolo proprio o altri elementi considerabili come titolo (2.1.1.6.1) (vedi anche 2.7.5.1) si inserisce nel campo previsto per l'abstract (tag 520).

## Punteggiatura

L'area delle note è distinta dalla precedente mediante il capoverso.

Ogni nota è separata dalla successiva da punto, spazio, lineetta, spazio (. -). Tale punteggiatura si riduce al punto se ogni nota è data in una riga diversa.

Nell'ambito delle note si raccomanda di rispettare, ove necessario, la punteggiatura prevista nelle aree di riferimento.

### 2.7.1 Note relative alla data di emanazione, reiterazione e pubblicazione

2.7.1.1 Nella descrizione di documenti amministrativi le note relative alla data di emanazione e/o reiterazione sono obbligatorie anche quando queste sono presenti nell'area del titolo.

Es. 11 *Data di emanazione in calce: Trento, 21 maggio 1796*

Es. 25 *Data di emanazione nel tit.: Otricoli, 9 dicembre 1798*

2.7.1.2 Sono obbligatorie inoltre le note relative alla data di emanazione e/o reiterazione che non figurino nel documento o vi figurino parzialmente (vedi 2.1.3.4). Esse preciseranno con la maggior approssimazione possibile tale data e ne indicheranno la fonte.

Es. *Data di emanazione presunta dalla data di stampa: Trento, 1602*

Es. *Data di emanazione in calce: [Trento], 28 marzo [1682]*

2.7.1.3. Sono obbligatorie le note relative alla data di pubblicazione (affissione) (vedi 2.1.3.4.4), quando questa sia l'unica data presente nel documento o sia significativamente diversa da quella di emanazione.

Es. 3 *Data di pubbl.: Trento, 8 maggio 1645*

Es. *Data di emanazione in calce: Trento, 6 maggio 1786; data di pubbl.: Trento, 1 luglio 1786*

### 2.7.2 Note sull'area del titolo e della formulazione di responsabilità

Tali note consistono in:

2.7.2.1 indicazione della fonte da cui sono tratte le informazioni relative al titolo e alla responsabilità.

*Es. 4 Form. di resp. in calce al testo*

2.7.2.2 segnalazione della formulazione di responsabilità che precede il titolo proprio (vedi 2.1.4.1.4 e 2.1.4.4.5), trascrizione o segnalazione di documenti o testi introduttivi, di elementi come motti, invocazioni, numeri di protocollo, etc., che precedono il titolo proprio o il suo sostituto (vedi 2.1.1.4.2-3)

*Es. 16 Prima del tit.: Libertà Eguaglianza*

*Es. 18 Prima del tit.: Nro. 1702*

2.7.2.3 segnalazione della presenza di titoli e/o testi paralleli con indicazione delle lingue e della disposizione tipografica (vedi 2.1.2.1 )

*Es. 27 Tit. e testo in italiano e tedesco su due col.*

*Es. 28 Tit. e testo in francese e italiano su due col.*

2.7.2.4 trascrizione dell'*incipit* del testo nei casi previsti ai paragrafi 2.1.1.1 e 2.1.1.3 (nel caso di testi paralleli sarà riportato solo l'*incipit* nella lingua del titolo proprio); trascrizione dell'*incipit* del testo di altri documenti privi di titolo (vedi 2.1.1.7.3)

*Es. 5 Incipit: Riflettendo li molt'illustri, e clariss. sig. consoli, e proveditori di questa città di Trento non tanto il grave danno, che può apportarsi, ed è stato più volte apportato ...*

*Es. 6 Incipit: Essendo diminuito di carent. 7 per sacco il prezzo delle condotte del sale di Ala, il pubblico appaltatore del medesimo alla minuta lo venderà come segue, principiendo dalli 31 maggio 1786 ...*

2.7.2.5 trascrizione dei titoli di altri documenti contenuti in una pubblicazione o indicazione generica della loro presenza (vedi 2.1.1.7.1, 2.1.1.7.2)

*Es. 24 Contiene: De voto decisiuo in Diffinitorijs ; De subrogatione Diffinitorum*

2.7.2.6 trascrizione dei titoli significativi di parti di una pubblicazione (vedi 2.1.1.5.1 ) o nota generica sulla presenza di parti del testo ritenute significative.

*Es. 21 Segue: Gl'infrascritti sono quelli, che pagano la boletta alla città di Trento, secondo che Trento paga alle altre città e terre*

*Es. 47 Contiene anche l'elenco dei libri privilegiati*

2.7.2.7 indicazione della presenza della responsabilità in calce ad un documento (vedi 2.1.4.4.3) e di formulazioni espresse in forma o generica o che non identifichino in modo chiaro una responsabilità intellettuale (vedi 2.1.4.1.5)

*Es. 10 Form. di resp. in calce*

2.7.2.8 indicazione del nome dell'ente o della persona responsabile del provvedimento, dedotto dal testo, da stemmi o da fonti esterne (vedi 2.1.4.1.6) con specificazione della fonte dell'informazione

*Es. 23 Avuto il sentimento d'accreditati mercanti intorno al valore della carne porcina fu stabilita ed ordinata la qui sotto notata tassa, che servire deve per tutto il corrente mese ...  
Proclama del Magistrato consolare di Trento (dallo stemma) sul prezzo della carne di maiale*



*Es. 48 Proclama sopra le strazze et scarnuzzi, del Vescouato di Trento  
Proclama di Carlo Emanuele Madruzzo (dal testo)*

2.7.2.9 per le edizioni di argomento o interesse trentino i nomi di consoli, cancellieri, segretari, notai, ecc. che compaiano in calce al documento si registrano in nota in forma normalizzata seguiti dalla qualifica della loro funzione, se presente nel documento, racchiusa in parentesi tonde.

*Es. 35 Sottoscrizione: Giulio Guarinoni (capo console), Giambattista Sardagna (cancelliere),  
Baldassare Anghel (cavaliere)*

*Es. 37 Sottoscrizione: Francesco Bonaventura Alberti, Carlo Girolamo Battaglia (sindici), Francesco  
Andrea De Sartis (cancelliere)*

*Es. 49 Sottoscrizione: Domenico Frigeri (procuratore)*

2.7.2.10 per le edizioni di argomento o interesse trentino si registrano eventuali dediche che non compaiano in altre aree della descrizione.

*Es. Ded. di Bernardino Bomporti a Fortunato Gaudenzo Wolkenstein*

### 2.7.3 Note sull'area della stampa e della distribuzione

Tali note consistono in:

2.7.3.1 indicazione del luogo di stampa ricavato dall'esame della pubblicazione o da fonti esterne e indicazione della fonte.

*Es. Luogo di stampa da: Chemelli, Trento 15-16, p. 162, n. 13*

*Es. Luogo di stampa presunto dal testo*

2.7.3.2 indicazione del nome del tipografo ricavato dall'esame della pubblicazione o da fonti esterne e indicazione della fonte.

*Es. 6 La stampa, sulla base del riferimento cronologico e dello stemma impiegato, può essere  
attribuita alla stamperia di Simone Girolamo Battisti*

*Es. 43 La stampa può essere attribuita a Emiliano Michelini unico tipografo attivo a Mori in quel  
periodo (La più antica tipografia dei 4 Vicariati / Antonio Zieger. - IN: I Quattro Vicariati. - A. 4.  
(1960), n. 2 ; p. 3-13)*

2.7.3.3 Indicazione della fonte dell'informazione da cui è ricavata la data di stampa presunta.

*Es. 1 Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 19 giugno 1790*

### 2.7.3.4 Autorizzazione e privilegi di stampa

Per le edizioni stampate nel territorio trentino si registra la presenza di autorizzazione alla stampa e di privilegi.

*Es. 30 Segue la form. di pubbl.: Con licenza de' superiori*

*Es. 43 Segue la data di stampa: Con permissione*

### 2.7.4 Note sull'area della descrizione fisica

Tali note consistono in:

2.7.4.1 segnalazione obbligatoria di un testo stampato sul *recto* e sul *verso* di un foglio o di un manifesto (vedi 2.5.1.2.2, 2.5.1.2.4) o di particolari composizioni tipografiche del testo (vedi 2.5.1.2.3, 2.5.1.2.5)

*Es. Foglio stampato su entrambi i lati*

*Es. Manifesto costituito da due fogli stampati su un solo lato incollati lungo il lato minore*

*Es. 43 Foglio stampato sulle due facciate interne, con il verso della prima c. e il recto della seconda c. a riscontro*

*Es. 52 Stampato su carta rosa*

2.7.4.2 Per le edizioni di argomento o interesse trentino si darà una descrizione particolareggiata in nota di specifici elementi iconografici (ad es. stemmi, insegne, ritratti, etc.) (vedi 2.5.2.3)

*Es. 2 Stemma del Magistrato consolare di Trento*

*Es. 45 Stemma del Magistrato consolare di Trento, trigramma bernardiniano, stemma della famiglia Madruzzo*

*Es. Stemmi stampati in rosso e nero*

## 2.7.5 Note relative al contenuto

Tali note possono consistere in:

2.7.5.1 indicazione del contenuto del documento nei casi previsti ai paragrafi 2.1.1.1, 2.1.1.3, 2.1.1.6 nella forma "proclama di ... su ..."; "sentenza di ... contro" ecc.

*Es. 5 Proclama del Magistrato consolare di Trento sul commercio dei rami*

*Es. 19 Sentenza del Tribunale di Trento contro Antonio Fedel*

*Es. 53 Proclama di Carlo Emanuele Madruzzo sul dazio di Levico*

*Es. 54 Proclama di Leopoldo Ernesto Firmian sul gioco d'azzardo*

2.7.5.2 indicazione di altri elementi contenuti nel documento ritenuti importanti ai fini dell'informazione ma non previsti nelle aree della descrizione.

*Es. 20 Il proclama è preceduto dall'ordine di pubbl. di Giovanni Michel Spaur ed è la ristampa del proclama emesso il 2 maggio 1671 da Sigismondo Alfonso Thunn*

## 2.7.6 Altre note

Esse possono riguardare:

2.7.6.1 le condizioni di disponibilità e/o prezzo.

*Es. In calce: Si vende soldi 1*

2.7.6.2 la citazione delle opere di riferimento bibliografico (in forma normalizzata secondo le indicazioni di Guida CBT, *Citazioni standard dei principali strumenti bibliografici* / di Mariarosa Mariech)

Es. Chemelli, Trento 15-16, p. 162, n. 13

### 2.7.7 Note sull'esemplare

Oltre alle note consuete per i materiali antichi (lacune e danni, note di possesso, vecchie segnature, legature nel caso di raccolte di bandi e fogli volanti) per il trattamento delle quali si rinvia a Guida CBT, pp. 331-337, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla trascrizione di date di emanazione e/o pubblicazione (affissione) e di altri elementi descrittivi importanti (cancellieri, segretari, notai, ecc.) che compaiano sul documento in forma manoscritta.

Es. *Data di emanazione ms.: 19 ottobre 1799; sottoscrizione ms.: Girolamo Graziadei (capo console), Gaetano Gerloni (cancelliere), Sebastiano Marostega (cavaliere)*

Nota di peculiarità dell'esemplare: *Ms. la data di emanazione e le sottoscrizioni*

## 2.8. AREA DELL 'IMPRONTA

### Contenuto

L'impronta è un sistema di identificazione per le pubblicazioni antiche e può considerarsi come corrispettivo del numero standard utilizzato per quelle moderne.

Essa consiste in quattro gruppi di quattro caratteri ciascuno, completati da un suffisso numerico che indica la fonte da cui sono stati rilevati i caratteri del terzo gruppo, e dalla data di stampa, seguita da un suffisso letterale che indica la forma in cui la data è espressa nella pubblicazione.

### Punteggiatura

L'area dell'impronta è distinta dalla precedente mediante capoverso.

#### 2.8.1 Pubblicazioni in un foglio stampato su un solo lato

Per quanto concerne il rilevamento dell'impronta su di un unico foglio stampato da una sola parte si fa riferimento alla normativa ufficiale già pubblicata in: *Notiziario dell'impronta = Fingerprint Newsletter*. N. 3. Roma: Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 1994, di cui si riporta il testo:

#### III.5 Manifesti e fogli volanti stampati da una sola parte

##### III.5.1 Scelta delle pagine (cfr. III.2.c.1 leggermente modificato)

Distinguere i manifesti a) a piena pagina, b) su due o più colonne, c) su due pagine (stampati su due carte, verso e recto a riscontro, con il dorso bianco). Questi ultimi sono assimilati ai manifesti stampati su due colonne, per cui l'impronta deve essere rilevata sulla pagina di sinistra.

##### III.5.2 Scelta dei caratteri (cfr. II.1 leggermente modificato)

Prendere sempre gli ultimi due caratteri (a destra)

Per la trascrizione dei caratteri cfr. Guida CBT, pp. 343-346

##### III.5.3 Scelta delle righe (cfr. II.2, III.3.a.3 non modificati)

Prendere l'impronta sulle ultime otto righe tenendo conto delle regole generali III.2, escludendo quindi le note marginali, ma includendo quelle a piè di pagina, le note tipografiche, i nomi dei firmatari.

##### III.5.4 Complementi dell'impronta (cfr. II.4.a modificato)

Dopo il quarto gruppo aggiungere il suffisso (S).

#### 2.8.2 Notazione della data

Cfr. Guida CBT, p. 346

### 2.8.3 Osservazioni e chiarimenti su casi particolari

2.8.3.1 Si precisa che il suffisso (S) deve essere usato in tutti i casi in cui il testo è stampato su un solo lato di un foglio. Di conseguenza rientra in questa casistica anche il foglio piegato a formare due carte, in cui il testo sia stampato o su un solo lato di una carta o sul *verso* e sul *recto* delle carte a riscontro.

Es. 4.l. e.di ile- e,t- (S) 1714 (A)

Es. o.e. e.7. ino. tii- (S) 1757 (Q)

2.8.3.2 Nel caso di manifesti costituiti da due o più unità fisiche complementari stampate su un solo lato destinate ad essere affisse o una sotto l'altra per permetterne la lettura consecutiva, o una accanto all'altra, si precisa che i 16 caratteri dovranno essere rilevati nelle ultime otto righe del foglio contenente le note tipografiche o, in mancanza di queste, dell'ultimo foglio, e completati dal suffisso (S).

### 2.8.4 Pubblicazioni in un foglio stampato su entrambi i lati

Nel caso di un foglio singolo o di un manifesto, stampato sia sul *recto* che sul *verso*, la normativa da applicare è quella prevista per il libro. Si precisa che dopo aver rilevato i caratteri dal *recto*, si utilizzerà il suffisso (C) e non (S).

## EDIZIONI DI ARGOMENTO O INTERESSE TARENTINO (RIEPILOGO)

0.2 Limite cronologico.....	p. 3
1.0.2 Accessi supplementari.....	p. 3
2.1.4.1.2 Sottoscrizioni.....	p. 13
2.5.2.2 Indicazione delle illustrazioni e degli elementi iconografici.....	p. 18
2.5.2.3 Elementi iconografici.....	p. 18
2.7.2.9 Note relative alle sottoscrizioni.....	p. 22
2.7.2.10 Note relative alle dediche.....	p. 22
2.7.3.4 Autorizzazione e privilegi di stampa.....	p. 22
2.7.4.2 Note relative agli elementi iconografici.....	p. 23

## INSERIMENTO DATI IN AMICUS: PECULIARITÀ

Incipit - (tag 246).....	p. 20
Abstract - (tag 520).....	p. 20

# ESEMPI

©Provincia Autonoma di Trento

Es. 1

**Trento**

*Decreto sopra gli uffizj ed impieghi pubblici*

In Trento : presso Simone Girolamo Battisti stampatore civico, [1790]

1 manifesto ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 19 giugno 1790

Sottoscrizione: Sigismondo Trentini (capo console), Domenico Antonio Bernardelli (cancelliere)

Impronta: o.e. E.o. gou: aie. (S) 1790 (Q)

I. Tit.

©Provincia Autonoma di Trento

# DECRETO

## SOPRA GLI UFFIZJ, ED IMPIEGHI PUBBLICI :

**L' ILLUSTRISSIMI SIGNORI**, ad oggetto di stabilire il buon ordine nella distribuzione degli Uffizj di questo Pubblico, e la dovuta dipendenza degl' Impiegati nel di lui servizio, ordinano, decretano, e rispettivamente dichiarano, come siegue.

ART. I. Inerendo al Decreto emanato da questo Magistrato Consolare, col parere, ed approvazione de' Signori d' Aggiunta, li 25. Agosto 1787., con cui fu abolito per sempre il costume d' ammettere alcun Ricorso di Concorrenti agli Uffizj Quadrimestrali; aboliscono in egual forma il prefato costume anche per gli Annuali: riservando a cadauno degl' Illustriissimi Signori la libera nomina, e proposizione de' Soggetti, da ballottarsi poi tutti indistintamente a Voti segreti.

ART. II. Finendo il tempo di qualche Uffizio, e venendo proposta la Conferma dello stesso Soggetto, farà deliberato prima di tutto, e separatamente, sopra della medesima. In caso di parità di Voti, si reitererà lo Scrutinio. Persistendo la parità per tre volte consecutive, la Conferma non avrà luogo. Se la maggioranza de' Voti l' ammetterà; allora il Confermando farà posto cogli altri Candidati allo Scrutinio per l' Elezione.

ART. III. Eletto s' intenderà chi avrà riunito in suo favore il maggior numero de' Voti. In caso di parità, si reitererà lo Scrutinio. Persistendo la parità per tre volte consecutive, farà finalmente preferito fra i Candidati pari di Voti il più vecchio d' età.

~~ART. IV. Tutti gli Uffizj dipendenti da questo Pubblico, e soliti dal Medesimo distribuirsi, sono, e saranno sempre rivocabili ad arbitrio, ed i Provvisi amovibili a beneplacito: la denominazione di Quadrimestrali, Annuali, o altra qualunque, non significando, che il periodo solito, ed ordinario, quando altro non interven- ga, della loro durata.~~

ART. V. Tutti gl' Impiegati in servizio di questo Pubblico, e tutti quelli, la nomina, deputazione, presentazione, o ammissione de' quali a qualche carica, uffizio, professione, o impiego, qualunque siasi, appartiene al Medesimo, sono, e saranno parimente amovibili, come sopra; nè s' intenderanno mai impiegati, nominati, deputati, presentati, o ammessi, se non *fin ad altra deliberazione*: la qual clausula, anche non espressa, sempre si sottintenderà.

ART. VI. Resteranno però, e si lasciano nel loro vigore le Convenzioni fatte, e da farsi nelle debite forme da questo Pubblico, per occasione d' Uffizj, o d' Impieghi dati in Appalto, o in Locazione; a cui le Signorie Loro Illustrissime non anno inteso, nè intendono col presente Decreto generale di derogare.

*Fatto in Trento, nel Palazzo, e Consiglio Civico, li 15. Maggio, e confermato dai Signori d' Aggiunta li 19. Giugno 1790., per stabile, e generale regolamento. Più: ordinato di farlo stampare, e d' appenderne Copia nella Cancelleria Civica, e nel Luogo del Consiglio.*

SIGISMONDO BARONE TRENTINI, CAPO-CONSOLE.

*Domenico Ansonio Bernardelli, Cancelliere.*

IN TRENTO, Presso Simone Girolamo Battisti, Stampatore Civico.



Es. 2

**Trento**

*Ordini provvisionali e metodo da osservarsi nella filanda delle galete*

In Trento : nella stamperia civica presso Francesco Michele Battisti, [1766]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 11 giugno 1766

Sottoscrizione: Cristoforo Antonio Voltolini (capo console), Willebaldo Gaudenzio Salvotti (cancelliere)

Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: i.e. E.6. e.a- o.si (S) 1766 (Q)

I. Tit.

©Provincia Autonoma di Trento



## Ordini provvifionali, e metodo da offervarfi nella Filanda delle Galete.

**A**bbondando la Dio mercè in quefto Paese il Raccolto, e la Filanda delle Galete, e conofcendo quefto Magiftrato Confolare, che nelle prefenti fcabrofe circumftanze effo Raccolto, e Filanda promoffi, e ben efeguiti effer poffano l'unica Ancora valevole a falvar quefto Pubblico dall'imminente naufragio, fi è di moto proprio, per rendere più pronto, e più lucrofo lo fpazio delle Sete, determinato a prefcrivere le fequenti Leggi appoggiandole per l'efecuzione alla nota efperienza, ed abilità del Signor Bartolammeo Giovanni Infpettore a ciò deputato, cui però dovrà effere dato libero accesso, e preftata ubbidienza in tutti li luoghi di Filanda di quefta Città, fuoi Borghi, e Ville ad effa unite, fotto pena di Ragneti 10. da incorrerfi *satis quoties etc.* da chiunque aveffe l'ardire di negarli, o l'uno, o l'altra.

1. Primo. Poffi, che faranno li Cavalieri fopra le faffine fi copriranno con delle lezzuola, quali a fuo tempo levate non fi riportano più, acciò la galeta non fi feboifca.

2. Si lafcieranno fopra le faffine nove giorni almeno da con-

3. Nell' atto di levar le galete dalle faffine ( feperando con attenzione le faloppe ) fi diftenderanno in luogo afciutto, acciò non fi feboifcano.

4. Regolate così le galete il Traente le ftuferà con più, o meno tempo a misura della carta, e bava gentile, o groffolana delle medefime.

5. Levate le galete dal forno, e pofta nei benelli fi copriranno, e fi lafcieranno coperte fino, che abbiano perduta l'umidità, ed il caldo, e poi fi diftenderanno fopra tavoloni, o più, tofto arelle, feperando li doppj, e faloppe, per lavorar cadauna fpecie da fe, avvertendo, che le faloppe, e doppj fiano prefto lavorati, altrimenti fi tarlano, ne più fervono per far Seta mezzana.

6. Si efamini bene l'Edificio, acciò fia maeftevolmente fatto, e non mandoli, avvertendo, che per lo più il difetto è nel trombino, o troppo furtile, o di legno verde facile a curvarfi.

7. L'acqua prima d'effere pofta nella padella fia pofta in qualche recipiente con paglia in fondo, acciò perda la crudezza, che è nociva alla qualità, e quantità della Seta.

8. Effa acqua fia fempre in fiore nella padella, acciò la Maeftra non abbia bifogno di fguazzare il ferro, che porta li capi, perchè quefto bagnato cagiona ruvidezza, e durata più longa dell'umidità nella Seta.

9. Si pongano poche galete per volta nella padella, e fopra d'un afpo, non fi tirino più di otto, o nove oncie di Seta, avvertendo, che quando viene la bava netta, la Maeftra dopo aver battuta la galeta tenga la mano bassa, acciò col alzarla non fi unificano le bavelle col ftrofo.

10. Ufi la Maeftra ogni attenzione per dar alla Seta nel lavorarla le torte in numero difpari, e quefte fiano cinque.

11. La menareffa meni adaggio l'afpo, quando la Maeftra rimette le galete, e quando li cavi della Seta non fono eguali, e cafo il filo fi diferoftaffe lo rimetta in quella parte dell'afpo, dove è la mancanza, acciò non vengano tante crofare.

12. Non fia lecito alla Maeftra l'adopere l'ucchia per levare lo fporco dalla Seta, ma vi fupplifca la menareffa quando mena adaggio, levando colle pure dita, li ftroffi, e cavi groffi.

13. Nei giorni fereni fia la Sera diftefa per l'afpo il più, che fi poffa, e vi fiano mutate le cofte, acciò quefte perdano del loro nervo, e la Seta fi afcioghi più prefto, nei giorni piovofi, ed umidi poi il far ciò farebbe dannofa anzichè no, ed in effi li Traenti farebbono bene a non far lavorare altra Seta, che di doppj, e faloppe, e meglio a difmettere del tutto.

14. Terminato l'afpo, la Maeftra leverà con diligenza le crofare della Sera, e quando quefta farà ben afciutta, e non prima la leverà dall'afpo, e la compiegherà mezzanamente fifsa, acciò non parifca in cafo di qualche umidità fifsandola troppo.

15. Avvertifca la Maeftra di non lafciar correre le fporche baffi folecta, che gli venghi fomministrata legna di buona forza, fecca, ed in fufficiente quantità.

16. S'effortano tutti li Traenti a procurarfì un proprio forno domeftico proporzionato a ftuffare le galete fotto i loro occhj, e così pure a fare efperimento, fe riducendo li fornelli in forma da poterli far andare col carbone, oltre il gran rifparmio di legna, che farebbono, la Seta riuftiffe forfè più bella, e migliore.

Infpettore all'efecuzione di quefti Capitoli, e refpettive iftruzioni, refta deputato il fuddetto Sig. Bartolammeo Giovanni, il quale invigilar dovrà, acciò fiano offervate, ed in cafo qualche Maeftra, o per ignoranza, o per oftinazione efeguir non li volette, la farà rimovere del tutto, e fe per fola difattenzione alcuna in qualche giornata mancasse al fuo dovere in qualche parte folamente: le farà in tal giornata dal Traente diminuire un traero della fua mercede, ne permetterà mai, ch' alcuna menareffa paffi a far la Maeftra fenza la fua approvazione, implorando per l'offeranza di tutte quefte cofe, in cafo di bifogno il braccio Confolare per farfi ubbidire, e comandando in fine, ch' ogni luogo di Filanda debba tener affiffi in copia gli ordini prefenti in fto da poter effere letti comodamente da ogu' uno, il Magiftrato Confolare fi riferva la ragione d'aggiungere, mutare, accrefcere, e diminuire quanto crederà bene in quefta materia, ed acciò li Traenti, e Maeftre conofcer poffano, ch' effo non cerca con quefto provvedimento alcun fuo, ma il folo loro, e pubblico profitto, e vantaggio, pagherà per quefta volta del proprio, o fia col denaro della pubblica Caffa, non folo l'Infpettore, ma ben anche premierà quelle tre Maeftre, che a giudizio di Periti fi faranno diftinte dall' altre coll' eccellenza del lavoriere.

E così ec.

Data in Trento dall' Illuftriffimo Magiftrato Confolare li 11. Giugno 1765.

CRISTOFFORO ANTONIO VOLTOLINI CAPO - CONSOLE.

Vilebaldo Salvoti Cancelliere d'ordine.

IN TRENTO, Nella Stamperia Civica preffo Francesco Michele Battiffi.

Es. 3

**Trento**

*Riforma delle tasse et mercedi delli ufficiali della corte pretoria di Trento nelle cause civili*

In Trento : nella stamp. episcopale di Santo Zanetti, 1645

1 manifesto ; atl. (380x240 mm)

Data di pubbl.: Trento, 8 maggio 1645

Sottoscrizione: Nicolò Vilioto (ufficiale), Alessandro Gislimberti (cancelliere)

Impronta: 5.d. a,n- me3. i-hi (S) 1645 (A)

I. Tit.

# R I F F O R M A

## DELLE TASSE ET MERCEDI DELLI UFFICIALI

### Della corte Pretoria di Trento nelle cause Ciuili .

**H**Auendo scoperto gli molt' Illustri & Eccell. Signori Consoli & Proueditori di Trento gli Abusi che vengono commessi dalli Officiali di questa corte Pretoria in eccedere nelle esecutioni & pignore che fanno di gran longa le mercedi limitategli nel Statuto. E volendo sue Signorie per debito dell' officio loro leuare tali inconuenienti, & abusi attesa massime la querimonia fatta da alcune Ville delli Esteriori & querelle contro detti officiali date hauuto anco il parere de Signori dell' aggiunta hanno remoderate & accresciute dette loro tasse viste anco & approuate dall' Illustrissima & Reuerendissima Superiorità nostra come per gratioso rescritto sotto li 26. Aprile prossimo decorso emanato à fine tanto più pontualmente venghino offeruate & eseguite nel modo seguente.

- P**RIMO, per le citationi intimationi sequestri o altri atti & esecutioni che farano nella Città & Borgi habbino essi officiali compresa la relatione grossa 3 per volta todeschi - - - Troni - Ca. 3
- 2 Per far pignore o tenute in detti luoghi non possono hauer più di grossi 6 per volta non contrafacendo però alli Capitoli della Camera - - T. - Ca. 6
- 3 Più per simili citationi esecutioni mandati sequestri & intimationi che occorrono farsi in Pouo, Cagnola, Martignano, Rauina, Pissatucha Gardolo, & altri luoghi vicini per il loro viaggio & relationi habbino - - - T. - Ca. 6
- 4 Item per andar à Caden Sopramonte Terlago Baselga & altri luoghi vicini & circostanti. Più per Nouallina Mattarello Romagnano Sardinia & altri luoghi circonuicini non possono hauer del Viaggio & esecutione con la relatione più che - - - T. 2 Ca. 3
- 5 Per andar à fare l' antedette esecutioni per le Pieui di Cinezano & Meano habbino per il viaggio andando à Posta compresa la relatione - T. 2 Ca. 6
- 6 Per andar à far esecutioni, mandati, intimationi, sequestri & atti simili à Fornace, Alban, Lafes, Pinè & altri luoghi vicini, più à Vigol Vattaro, Bosentin, Mugazon & luoghi vicini. Item à Padergnon & S. Massenza Callauin & luoghi vicini per il viaggio à posta con relatione in tutto - T. 3 Ca. -
- 7 Per andar à Vezzan, Lon, Frauez & altri luoghi iui vicini sopra la Pontara di S. Massenza habbi-

no & conseguischino per loro viaggio & relatione andando à posta - - - T. 3 Ca. -

8 E finalmente per far simili esecutioni mandati, intimationi, citationi, sequestri, & altri atti di tal sorte per tutta la Valle di Cauden & luoghi circonuicini. Item andando à Mezolombardo & suo distretto habbino per il viaggio & relatione andando à posta - - - T. 5 Ca. -

In oltre occorrendo in vn istesso viaggio far più d' vna citatione, mandato, intimatione, ouer sequestro, o sia più d' vno di detti atti, oltre le dette mercedi del viaggio, non possono hauer più di Car. 6 per mandato, intimatione, citatione, che li occorresse fare, o equir per altri & in quel caso ciascheduno che li mandasse sia tenuto à contribuire per la sua rata parte del viaggio.

Nelli pegni per forza si offeruarà la tassa vecchia, in riguardo delle somme sopra esposte.

Le prouigioni Criminali incaminarano conforme il passato.

Volendo & commettendo che se contrafarano alle predette tasse & riceuerano maggior mercede delle sopra limitate caschino nella pena del doppio di esso loro salario & mercedi limitate, da applicarsi à quello, per cui contrafarano & libre cinquanta d' esser applicate la metà al Fisco di sua Sig. Illustriss. & Reuerendiss. & l' altra all' Illustrre Comunità, è s'intendino sospesi dal loro officio quatro mesi continui, & s'habbi in ciò à credere ad vn solo testimonio con giuramento.

Adi Lunedì, gli 8. Maggio 1645. Ind. 135

*Fu pubblicata la riforma delle presenti tasse da Nicolò Dilato vno de officiali della Corte Pretoria ad alta & intelligibil voce à distame di me Cancell. sotto scritto nelli tre luoghi soliti della Città di Trento, cioè alla Piazza, alle Beccarie, & al Cantone, precedente il suono di Tromba, presente molto popolo, & questa ascoltante come di sopra.*

Alessandro Gilimberti Not. Coll. & Canc. mand.

In TRENTO, nella Stamp. Episcopale di Santo Zanetti, 1645.

*8 Maggio 1645*

Es. 4

**Giarolli, Marino**

*Nel felicissimo dottorato in filosofia & medicina del molt'illustre & eccellentissimo sig. Francesco Ciurletta nob. trentino / Marino Giarolli trentino*

In Padoua : per il Criuellari, 1642

1 foglio ; atl. (380x240 mm)

Form. di resp. in calce al testo

Segue le note tip.: Con licenza de' sup.

Impronta: p.o. lio. dano a da (S) 1642 (A)

I. Ciurletti, Francesco

NEL FELICISSIMO  
DOTTORATO

In Filosofia, & Medicina

Del Molt' Illustre, & Eccellentissimo Sig.

FRANCESCO  
CIVRETTA

Nob. Trentino.



*Isuona del tuo preggio tutto il mondo.*

*Il Ciel, la Terra, l'aria, di tua fama*

*Il tuo valor risplende come fiamma,*

*Che superasti FRANCO cot'al pondo.*

*Coronato hai il crin sotille e biondo*

*D'immortale e superba verde rama.*

*Ricca d'eterni honori haurai la chioma,*

*Ne di te il nome più caderà al fondo.*

*Di mille lumi O TRENTIO sei adorno*

*Tanto sei di virtù Patria seconda*

*Ch'antro non è ch' il tuo valor s'asconda.*

*Di magnansmi heroi nido e soggiorno*

*Dal gran mare FRANCO ESCO, e supro l'onda*

*Et te vengo à goder de lauro adorno.*

Marino Giarolli

Trentino.

---

In Padoua, per il Criuellari, 1642. Con licenza de' Sup.

Es. 5

**Trento**

*Proclama*

In Trento : per Giovanni Parone stamp. Episcopale, 1714

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Incipit: *Riflettendo li molt'illustri, e clariss. sig. consoli, e proveditori di questa città di Trento non tanto il grave danno, che può apportarsi, ed è stato più volte apportato ...*

Sottoscrizione: Lodovico Bortolazzi (capo console), Bernardino Trent Turcati (cancelliere)

Proclama del Magistrato consolare di Trento sul commercio dei rami

Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: 4.l. e.di ile- e,t- (S) 1714 (A)

I. Tit.



# PROCLAMA.

**R**iflettendo li Molt' Illustri, e Clariss. Sig. Consoli, e Provveditori di questa Città di Trento non tanto il grave danno, che può apportarsi, ed è stato più volte apportato à tutto il Publico, massimamente alla gente idiota, dalla maliziosa negoziazione de' Parolari, ed in particolare da' Rivenditori di vasi di Rame, quanto alla difficoltà, che s'incontra nel praticare strettamente la Sindacale Statutaria disposizione al Cap. 80, in cui si proibisce a' Parolari il vendere ferro attaccato al Rame; e però volendo per obbligo del loro officio rimediare per quanto sia possibile ad ulteriori disordini, ed ovviare alle frodi, che dall'umana ingordigia vengono praticate, col tenore del presente pubblico Proclama da essere pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti, s'ordina, e comanda come segue.

I. Che niun Parolario, tanto nativo di Trento, come forastiere, ò qualunque altro Venditore de' vasi di Rame possa esporre, vendere, barattare, ò tenere persi, ò per altri in qualunque luogo di questa Città, ò suo Distretto vasi di Rame di sorte alcuna, che non siano della grossezza, e del peso corrispondente alla Staza di questo Publico sotto pena, non solo della perdita d'essi vasi, ò suo valore, ma anco di lire 10. da esser levate tante volte, quante sarà contraffatto, d'applicarsi in ordine alla disposizione Statutaria Cap. 80. lib. 2., nella qual pena s'intenderà pure incorso chiunque lavorerà, venderà, baratterà per sì, ò per altri, ò tenirà alcuno de' sudetti vasi, che non abbia il suo rame proporzionato, cioè più grosso nel fondo, e nelle altre parti corrispondente alla sua grandezza, e misura della Staza.

II. Che niun Parolario, ò qualunque altro Venditore, come sopra, possa vendere, ò barattare persi, ò per altri à chi si sia alcun vaso di Rame di qualunque sorte, se prima, subito che sarà illuminato prima di batterlo à tassello, non sia armato col suo cordone secondo la limitazione, che si esprimerà nel capo seguente (intendendo però di quella sorte di vasi di Rame, che hanno bisogno, e non si usano se non forniti di cordone) altrimenti *ipso facto* incorrerà l'antedetta pena da levarsi irremissibilmente tante volte, quante sarà contraffatto, d'applicarsi come sopra.

III. Che il circoletto, ò sia cordone de' vasi di rame espressi nel precedente Cap. non possa eccedere la quarta parte del peso del vaso fornito, ed incordonato, in maniera che in un vaso di onze 12. di Rame puro, il circoletto, ò sia cordone di ferro non potrà essere più di onze 4., che in tutto sarà onze 16., e così à proporzione di questa limitazione sarà osservato in tutti, e cadauno de' sudetti vasi, siano grandi, ò piccioli sotto le pene antescritte da incorrersi, ed applicarsi come negli antecedenti Capitoli.

IV. Che non possi essere venduto alcun vaso di Rame, se non al prezzo, che di tempo in tempo sarà tassato, limitando, e tassando per hora il prezzo d'essi come segue, cioè i Paroli, Caldere da Malga, Ceste di Rame, Padelle da torta si venderanno troni 2. la lira, e non più: le Chielle, Calcidrelli, Scaldalotti di fattura ordinaria, Caldere dall'Acquavita, e dalla Seta troni 2. Carentani 3. la lira: avvertendo, che le Recchielle da metterli à qualunque de' sudetti vasi dovranno essere di puro Rame, e non d'altra materia, e che li vasi sudetti, e cadauno d'essi dovrà esser pesato nel vendere, ò barattare senza li piedi, e senza il manico (quando questi, ò quello non fosse, ò non fossero di

puro Rame) sotto le pene antescritte in qualunque de' sudetti casi sarà contraffatto da incorrersi *toties quoties*, ed applicarsi come si è detto antecedentemente: li vasi però di fattura straordinaria potranno esser venduti à maggior prezzo, secondo la qualità della fattura medesima.

V. Cheli Parolari di questa Città siano tenuti, ed obbligati ogni, e qualunque Fiera di Bolgiano ricavare sede, ò sia attestazione autentica del prezzo ivi corrente del Rame, e quella presentare à questo Magistrato Consulare nel termine di giorni tre, subito che sarà terminata la Fiera sudetta, altrimenti non presentando tal sede saranno tenuti detti Parolari, ed altri Venditori, e cadauno d'essi vendere detti vasi à Carentani 3. meno per ogni lira del prezzo per altro come sopra tassato, sotto le pene antescritte, qual prezzo passato detto termine di giorni tre non potrà più essere alterato, ò accresciuto sino alla Fiera seguente, ancorche fosse presentata dopo la sede autentica dell'accrescimento di detto Rame, e così di tempo in tempo, e di Fiera in Fiera.

VI. Che qualunque Parolario, ò Venditore de' vasi di Rame in questa Città debba nel termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente Proclama presentarsi avanti questo Illustrato Magistrato, ò suo Deputato per far l'esperienza della propria Staza, ed in ogni caso per uniformarla à quella di questo Publico, con obbligo à cadaun d'essi di farla rivedere, e bollare annualmente sotto pena di lire 10. tante, quante volte sarà contraffatto, e della perdita de' vasi, ò suo valore, che fossero ritrovati non corrispondenti alla sudetta Publica Staza, d'applicarsi come negli precedenti Capitoli.

VII. Che qualunque Parolario, ò Venditore de' Rami in questa Città, ò suo Distretto, sia tenuto, ed obbligato imprimere in cadaun vaso di Rame il proprio Segno del nome, e cognome (cioè sopra tutte due le Recchielle) dal quale si possa conoscere il Padrone, ò sia Fabriciere, ò il Venditore di tali vasi, con condizione, che ritrovandosi in Bottega, ò in qualunque altro luogo, niuno eccettuato, alcun vaso terminato senza il sudetto Segno, ò bollo, anco se fossero già quelli venduti, ò rispettivamente venduto, *ipso facto* detto vaso, ò vasi s'intenda caduto, e rispettivamente caduti in commisso, ed incorra la pena di lire 10. d'applicarsi come si è detto negli altri Capitoli. Anzi acciò siano più facilmente scoperti i delinquenti in questa materia, sarà lecito qualunque volta sarà stimato expediente non meno à questo Illustrato Magistrato Consulare, quanto all'Officio Sindacale di far levare à qualsivoglia vaso il circolo, ò sia cordone di ferro, e quello pesare separatamente dal Rame, affine di far l'esperienza, se sia stata osservata la sopra detta limitazione, ed in ordine alla medesima punire li contraffacenti, in caso &c.

VIII. Che il presente Proclama debba di continuo tenersi esposto alla vista di tutti nella Bottega di cadaun Parolario, ò altro Mercante abitante in questa Città, ò suo Distretto, che sia solito tenere, vendere, ò barattare, fabricare da sé, ò per altrui mano vasi di Rame di qualunque sorte sotto pena di lire 10. per ciaschedun Contraffacente da levarsi, ed applicarsi come negli altri Capitoli. Con dichiarazione, che contra li trasgressori del presente Proclama si procederà non solo per via d'accusa, ò denunzia, anche segreta; ma anco *ex Officio*, ed in ogni miglior modo, essi crederà anco ad un solo testimonio di buona voce, e fama, in caso &c., e così s'ordina, e comanda non solo con il premesso, ma con ogni altro miglior modo.

Lodovico Co: Bortolazzi Capo Console.

Bernardino Trent. Tiroato Cancell.

IN TRENTO, Per Giovanni Parone Stamp. Episcopale 1714



Es. 6

**Trento**

*Notificazione*

[Trento : Simone Girolamo Battisti, 1786]

1 manifesto : 1 stemma ; 1/2 (160x110 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione presunta dal testo: Trento, non dopo il 31 maggio 1786

Incipit: *Essendo diminuito di carent. 7 per sacco il prezzo delle condotte del sale di Ala, il pubblico appaltatore del medesimo alla minuta lo venderà come segue, principiando dalli 31 maggio 1786 ...*

La stampa, sulla base del riferimento cronologico e dello stemma impiegato, può essere attribuita alla stamperia di Simone Girolamo Battisti

Proclama del Magistrato consolare di Trento (dallo stemma) sul prezzo del sale

Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: 1\*- - - - - (S) 1786 (Q)

I. Tit.



# NOTIFICAZIONE

Essendo diminuito di carent. 7. per sacco il prezzo delle condotte del Sale di Ala, il pubblico Appaltatore del medesimo alla minuta lo venderà come segue, principiando. dalli 31. Maggio 1786.

N.º	Marchi		Libbre		Oncie	Carati	x <sup>ni</sup>	Prezzo	
	—	—	Trentine	Trentine	Trentine			q.	—
1.	—	—	—	—	6	11 $\frac{2}{4}$	x	1	q. —
2.	—	—	—	—	9	17 $\frac{1}{4}$	x	1	q. $2\frac{2}{4}$
3.	—	—	1	—	—	23	x	2	q. —
4.	—	—	1	—	3	28 $\frac{3}{4}$	x	2	q. $2\frac{2}{4}$
5.	—	—	1	—	6	34 $\frac{2}{4}$	x	3	q. —
6.	—	—	3	—	—	69	x	6	q. —
7.	—	—	5	—	—	115	x	10	q. —
8.	—	—	6	—	1	2	x	12	q. —
9.	—	—	7	—	1	25	x	14	q. —
10.	—	—	9	—	1	71	x	18	q. —
11.	—	—	12	—	8	15 $\frac{2}{4}$	x	25	q. —
12.	—	—	18	—	3	6	x	36	q. —
13.	—	—	25	—	—	—	x	49	q. $1\frac{2}{4}$

Es. 7

**Trento**

*Estratto dei capitoli della locazione spedita dall'ill.mo Magistrato consolare agli appaltatori del pubblico macello incaricati di doverne tenere affisse le copie dal primo dì di gennajo 1790*

In Trento : appresso Simone Girolamo Battisti stampator civico, [1789]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione presunta dal testo: Trento, 1789

Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: o.o. uin b-n- v-a- (S) 17899 (Q)

I. Tit.



# ESTRATTO DEI CAPITOLI DELLA LOCAZIONE SPEDITA DALL' ILL.<sup>MO</sup> MAGISTRATO CONSOLARE AGLI APPALTATORI DEL PUBBLICO MACELLO.

*Incaricati di doverne tenere affisse le Copie dal primo di Gennajo 1790.*

**N**ON si potrà ammazzare in alcun tempo, o vendere Carni di Tori, Vacche pretese Vitelle, Bovi paesani, o Tori poco fa Castrati, nè Pecore pretese Vazive, Montoni, Agnelli d'Unghia, e Croazia, che non siano di buona qualità, Becchi, o altra simile sorte, nè finalmente d'Animali infetti, o morti.

Non si potrà ammazzare in tempo di notte, cioè da un'Ave Maria all'altra. Anzi perchè consti al Pubblico la vigilanza dell' Illustrissimo Magistrato, verranno le Chiavi ogni sera privatamente deposte nelle mani della Deputazione Consolare.

La Carne di Manzo dal primo Novembre fino al primo Luglio verrà venduta al prezzo di Carantani quattro la libbra d'oncie dodici, e dal primo Luglio, fino al primo Novembre al prezzo di Marchetti sette (in libertà però degli Appaltatori di ammazzarne, o no, fra questo tempo, riservato il passaggio Militare) col rettaglio in ragione di settima parte, e l'aggiunta in ragione d'ottava: il Fegato in ragione di Carantani quattro la libbra, i Cervelli a Carantani cinque il paro, gli Organi a Carantani cinque l'uno, Cuore, Milza, e Carne-matta al prezzo della Carne medesima.

Si venderà la Carne di Castrato a Marchetti sei la libbra d'oncie dodici, coll'aggiunta del mezzo Collo sopra ogni quarto d'avanti, mezza Testa colla lingua sopra il quarto di dietro, il Fegato intiero a Carantani sette, li Cervelli a Carantani uno e mezzo il paro; li Granelli a Carantani quattro, e cinque al più per ogni paro, le Milze, e Cuori al prezzo della Carne medesima, e le trippe a Carantani sette per capo (restando queste in piena libertà degli Appaltatori) con facoltà però in quanto a queste di Castrato di poterne dare per aggiunta sopra la Carne di Manzo, purchè ascritte, in ragione d'ottava parte a quelli che si accontenteranno di riceverle. E sarà permesso agli Appaltatori nel tempo, che ammazzeranno solamente Castrati, il far Carne di pecore, non infette però, nè sospette, nè morte, e in ragione soltanto di decima. Caso però d'una notabile Epidemia di Bestiame, si altereranno li prezzi secondo che verranno fissati per tale motivo in Roveredo, e Bolzano in proporzione del prezzo, e peso in questa Locazione già concertati: e così pure in caso d'aumento notabile, o diminuzione di Dazio nella traduzione de' Manzi dalla Carintia, che in avvenire seguisse, o fosse seguita dopo l'ora in cui fu concordato, e pubblicato l'atto Consolare del primo Febbrajo 1788., che furono le sette di sera, sarà in ciò osservato il metodo come in caso di Epidemia qui sopra espresso.

Il Sevo sarà venduto a Carantani nove la libbra d'oncie diciotto, a disposizione però dell' Illustrissimo Magistrato.

Dal primo di Novembre fino al primo Luglio dovranno essere sufficientemente provveduti i pubblici Macelli di Carne di Manzo per chiunque nella maniera, e della qualità già antecedentemente prescritte; come pure il Castrato anche in tale tempo per gli ammalati, e per chi se volesse alli prezzi, e condizioni sopra espresse.

Verrà eretta la Bottega della così detta: Mala Carne: o nel luogo ove anticamente si teneva, o pure in altro creduto dall' Illustrissimo Magistrato più adattato, a spese degl' Appaltatori, e parimente colla consegna delle Chiavi come sopra, e sempre colla debita dipendenza dall' Offizio della Sanità.

Contrafacendo essi Appaltatori alli punti sopra espresse, e dalle Parti placitati, resta fissata la penale riguardo ad ogni uno di Fiorini cinquanta da Tr. 5. l'uno toties quoties &c. in favore della Cassa Publica.

Li famigli di Beccatia, come pure tutti gli altri Ministri in Essa impiegati, dovranno esercitare i rispettivi loro impieghi colla debita costanza, senza parole sconcie, e strapazzo contro chi si sia, dando indifferentemente quanto verrà loro giustamente ricercato, a peso giusto, bilancia netta, e ben aggiustata, tagliando la Carne secondo le regole, e senza malizia. Resterà inoltre loro assolutamente vietato di fare Osteria, o Bertola, Carne salata, Luganiche, ricevere Ceste, o altro recipiente per riporvi Carne per chi si sia, il portare Carne, Fegato, Cervelli, Grasso, o qualunque cosa di Beccatia; e molto più nascondere cosa alcuna, ma dovranno il tutto lasciare esposto in vista di ogni uno. Non dovranno neppure prendere la Carne per loro uso dal Zocco cui servono, ma la riceveranno dall'altro alla condizione comune. Non leveranno la pelle a verun Animale, pria che sia ben raffreddato, nè lasceranno alla Carne di Castrato alcuna parte di Fegato o di pelle (salvo al muso, ed ai piedi) Le pelli dovranno essere seccate fuori di Città. Sarà esposto il Grasso all'aria, acciò non marcisca. E tutto ciò sotto pena d'essere scacciati a richiesta dell' Illustrissimo Magistrato, dal loro impiego, e di Fiorini cinquanta da Tr. 5. l'uno da pagarsi toties quoties &c. dagli Appaltatori in caso di contraffazione fatta da essi Famigli, e Ministri.

Non sarà permesso ad essi Appaltatori, e Subalterni dar Carne senza aggiunta, e rettaglio A CHI SI SIA sotto pena di Fiorini venti da Tr. 5. l'uno toties quoties &c.

IN TRENTO, Appresso Simone Girolamo Battisti, Stampator Civico.

Es. 8

**Trento**

*Capitoli stabiliti dall'illustrissimo Magistrato consolare per il regolamento de' pubblici fontici del pane, da osservarsi nella città di Trento, tanto dagli appaltatori e subordinati direttori de' medesimi, quanto da' fornaj e da qualunque altra persona ec.*

In Trento : per Gianbattista Monauni, [1748]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 9 marzo 1748

Sottoscrizione: Giovanni Battista Mancini (capo console), Francesco Sardagna (cancelliere)

Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: c.t- :et- r-n- r-za (S) 1748 (Q)

I. Tit.



# CAPITOLI STABILITI DALL'ILLUSTRISSIMO MAGISTRATO CONSOLARE

Per il regolamento de' pubblici Fontici del Pane, da osservarsi nella Città di Trento, tanto dagli Appaltatori, e subordinati Direttori de' medesimi, quanto da' Fornaj, e da qualunque altra Persona ec.

**A** Vendo quest' Illustrissimo Magistrato Consolare osservato, che gli Ordini, e Capitoli promulgati con la Stamperia sotto il 27. Luglio dell' anno 1723., e di altri sotto il 27. Luglio 1728. ancorchè ordinati, e salutarissimi, non siano stati sufficienti ad impedire diversi inconvenienti, introdotti dalla malizia, ed ingordigia umana per privato interesse, si è conosciuta in obbligo di ovviare a' medesimi con l'aggiunta d' altri Capitoli, da esser assieme co' primi, e secondi esattamente osservati, ed adempiti. Anzi, affinché alcuna persona non possa allegarne ignoranza, con il presente pubblico Proclama, da esser pubblicato, ed affisso in copiosi luoghi soliti, si fanno manifesti con la Stampa nel tenore seguente:

- Non potrà esser ammesso direttamente, o indirettamente all' Appalto de' pubblici Fontici del Pane di questa Città di Trento chiunque avesse ufficio di *Capelo, sindaco, o Castellano* di Paese: similmente chiunque avesse già preso in condotta tale Appalto, non potrà durante il medesimo, esser ammesso ad alcuno di detti Uffici. Ed affine la disposizione del presente Capitolo non resti defraudata, dovrà l' Appaltatore, nell' ingresso a tale Appalto palefare il Compagno, o Compagni se ne avrà, e non avendone, non farà ad esso lecito nel progresso della locazione di tale Appalto, prendere per sé, o per mezzo altri Compagno alcuno in società senza espresse licenza del Magistrato Consolare, sotto pena in qualunque di detti casi non solo di Ragnesi 25., ma anche di decidere da detta Locazione, e di rifarne qualunque danno, che per tal causa potrà soffrir questo Pubblico, ovvero qualunque Persona privata.
- Non potrà parimente esser ammesso a tale Appalto chiunque avesse Formento, o Segalla da vendere tanto di traffico, quanto di propria entrata, oltre stara cinquanta; anzi durante il tempo, per cui avrà in condotta tale Appalto, non potrà l' Appaltatore, o alcuno de' Compagni ( se ne avrà ) trafficare Biada, o Grano di forte alcuna, né somministrare Formento, Segalla, Farina, o Denaro per comprarsi ad alcuno de' Fornaj, che fanno Pane da vendere in questa Città, sotto le pene espresse nell' antecedente Capitolo.
- Nemmeno potrà l' Appaltatore ( quando non fosse dell' arte, e del numero de' Fornaj approvati dal Magistrato Consolare ) mantenere, o far andare in tutto, od in parte alcun Fornajo, per fare, o per far fare Pane da vendere, sotto le predette pene.
- Dovrà l' Appaltatore a proprie spese provvedere non solo una Bottega nelle vicinanze della Contrada del Cantone, nella quale, e nel solito Fontico della Piazza farà esposto, e venduto il Pane; come pure farà tenuto di provvedere, e spediare decentemente a proprie spese, e pericolo una, o più Perione, secondo il bisogno, idonee però, e da esser approvate dal Magistrato Consolare, per la manuale direzione, e maneggio di detti Fontici; non intendendo però per tale approvazione, che il Magistrato possa in verun modo esser altro, o tenuto ad alcuna risarcimento de' danni, che casualmente in detti Fontici emergere potessero, come di furti, casi fortuiti, o altri; poiché siccome la vigilanza di detti Fontici deve esser appoggiata a' Soprastanti, così questi faranno, e s' intenderanno obbligati pagare tali danni del proprio, senza poter allegare alcuna eccezione, o ragione contra di questo Pubblico, a quali tutte s' intende in specie rinunciato.
- Tanto gli Appaltatori de' sé, ovvero per mezzo de' loro deputati Soprastanti a' Fontici, quanto i Fornaj faranno tenuto registrare in Libro particolarmente la quantità di Pane, che questi a quelli di giorno in giorno consegnarono ne' Fontici, scrivendo detta quantità li Soprastanti ne' Libri de' Fornaj, e questi ne' Libri de' Soprastanti, quali Libri dovranno con dagli anni, come dagli altri esser presentati in Magistrato Consolare nel fine di ciaschedun mese, per farne il dovuto confronto, sotto pena di Ragnesi 25. *toties quoties* &c.
- Nuna persona, di che stato, grado, e condizione esser si fa, potrà esercitare l' arte di Fornajo in questa Città di Trento, se non sarà prima approvata, ed ammessa dall' Illustrissimo Magistrato Consolare, sotto pena della perdita del Pane, che farà, o suo valore, e di Ragnesi 25. *toties quoties* &c.
- Però si proibisce non solo a' ciaschedun Offe, o Bettogliere, ma ancora a qualunque de' Capì Mastri de' Muratori, de' Falegnami, o d' altre Arti, ed qualsivoglia altra Persona, fare, o far fare Pane da vendere, o per dare a mangiare a quelli che lavorano a loro nome, o che andranno alle loro Osterie, Bertole, Cafe, o Botteghe; volendo, e comandando, che ognuno d' essi servir si debba del Pane da' pubblici Fontici, sotto la medesima pena di Ragnesi 25. *toties quoties* &c. nella quale, oltre la perdita del Pane, o suo valore, incorrerà pure chiunque portasse, o facesse portare in questa Città, o suoi Borghi, Pane fabbricato fuori della medesima: anzi nemmeno farà lecito ad alcuna Persona fabbricare, o far fabbricare Pane da vendere ne' Borghi aperti fuori delle Mura di questa Città; dimodoché s' intenda Offe, Bettogliere, o altra Persona possa fuori delle loro Osterie, Bertole, o Botteghe vendere Pane, che non sia ivi mangiato, ancorchè fosse stato da loro comprato ne' pubblici Fontici, sotto la stessa pena.
- Ciaschedun Fornajo dovrà portare tutto il Pane, che di giorno in giorno farà, all' pubblici Fontici di questa Città, stabiliti nella Piazza, e nella Contrada del Cantone, consegnando a' Soprastanti de' medesimi un Carentano di Pane di regalìa per cadaun Tron, secondo il consueto, a' più de' medesimi Fontici, e però tutti e cadauno di essi Fornaj saranno obbligati mantenere continuamente provvisti li pubblici Fontici di Pane bello, ben cotto, e ben condizionato, né farà lecito a verun Fornajo il far pane per le Famiglie, e Cafe particolari colla propria farina per vendere poi sotto qualsivoglia pretesto il detto pane ai medesimi tanto meno vendere farina di Segalla o di Formento ad oggetto di far pane colla stessa ai Particolari sopra detti, ma solamente faranno il pane a chi le darà la propria farina. A tal effetto si proibisce pure espressamente a qualsivoglia Fornajo il vendere, o somministrare ad alcuna Persona Pane sotto qualsivoglia pretesto, o causi nel proprio Fornajo, od in altro Luogo, sotto pena della perdita del Pane, o suo valore, e di Ragnesi 25. in qualunque di detti casi *toties quoties* &c. nella quale parimente incorreranno quelli, che si provvederanno tanto per mangiare, come per vendere da detti Fornaj; dichiarando non esser lecito a chi si fa il provvederli, che da' pubblici Fontici.
- Anzi per maggior certezza dell' osservanza del precedente Capitolo, si vieta, e proibisce a' ciaschedun Fornajo non solo il far Pane per sé, o per interposta Persona, Bertola, od Osteria; ma anzi il tenere Pane fabbricato da vendere nella sua Casa, o Fornajo, o in qualsivoglia altro Luogo, o Casa dopo che sarà souate le ore due Alemane di Castello dopo le ore quattro di Castello, come sopra ec. sotto pena in qualsivoglia de' predetti casi della perdita del Pane, o suo valore, e di Ragnesi 25. *toties quoties* &c.
- Tutto il Pane, anche buccato, per quanto è possibile, sarà bollato col segno di cadaun Fornajo dimodoché resti distintamente impresso, e ritrovandolo senza il suddetto del proprio segno, s' intenderà *ipso facto* perduto; dichiarando, che contrafacendosi da alcuno di detti Fornaj a qualunque de' predetti Capitoli, oltre le pene, come sopra prescritte, incorrerà nella privazione dell' esercizio dell' arte di Fornajo per un' anno intero.
- Circa la qualità, e peso del Pane, s' iscrive al Calmiere stabilito dall' Illustrissimo Magistrato Consolare sotto il 9. Gennaio 1711.
- Li Soprastanti a' Fontici faranno obbligati a vendere il Pane indifferentemente, e senza parzialità, lasciando l' elezione a' Compratori, a quali però non sarà permesso di maneggiare, o convolgere nella scelta una intera trafia. Saranno pure essi Soprastanti tenuti ad aprire li Fontici al suono dell' Ave Maria di Castello la mattina, con tenerli aperti nell' mesi di Novembre, Dicembre, Gennaio, e Febbraio fino alle due ore di notte; e nell' mesi poi di Marzo, Aprile, Settembre, ed Ottobre, fino ad un' ora di notte; e finalmente nell' mesi di Maggio, Giugno, Luglio, ed Agosto fino a mezz' ora di notte, sotto pena in caso di mancanza in alcuno de' predetti casi di Ragnesi 5. *toties quoties* &c.

- Occorrendo vender Pane a' Rivenditori nelle Ville soggette a questa Pretura, sarà dal Soprastante dato a' medesimi nella quantità, e qualità, che gli sarà incaricato, con la solita regalìa d' un Carentano per Tron, con obbligo di tenerne nota distinta, e con condizione, che prima di portare il Pane fuori di questa Città, sia mostrato ad uno de' Signori Castellani per riconoscimento se sia di buona qualità, e di giusto peso, e per ottenersene, in tal caso, da esso il Viglietto della licenza, che dovrà consegnarsi al Portinajo di quella Porta, per cui uscirà; e consegnando in qualunque di detti casi tanto il Soprastante, quanto il Portinajo soggettarà alla pena di Ragnesi 10. *toties quoties* &c.
- Maneggiando detti Soprastanti il Pane de' Fontici con ogni malizia, né permetteranno, che in loro vece affissino a detti Fontici Persone sordide; molto meno farà loro permesso di tenere in essi Galline, o altri Animali, né qualsivoglia forte di Grassina, Salumi, Boteno, Formaggio, Oglio, o cose simili: né potranno far Osterie, Bertole, o esercitare l' arte di Fornajo, o tener società, o compagnia con alcuno di essi Fornaj, o con l' Appaltatore, o Compagni nell' Appalto de' Fontici, né con Offi, o Bettogliere di questa Città, o di Sobborgi, sotto pena di Ragnesi 20. in qualunque caso di contravvenzione a qualsivoglia de' predetti casi *toties quoties* &c.
- Con tutta esattezza, ed indifferenza faranno essi Soprastanti obbligati a far vedere tutto il Pane a' Signori Consoli, Sindici, o Castellani in occasione, che faranno per fare la visita a detti Fontici; ed in caso, che fossero essi, od alcuno di essi conviati, o convinto d' aver nascosto, o celato qualsivoglia quantità di Pane, incorreranno, o incorrerà rispettivamente nella pena d' un Ragnesi per ciaschedun Tron di Pane, che avrà nascosto *toties quoties* &c. ed in caso, oltre tale nascodimento, si ritrovasse esso Pane di mala qualità, o mancante nel peso, faranno i Soprastanti reputati per complici, e puniti con la medesima pena sopra comminata a' Fornaj.
- La sera d' ogni Sabato sarà tenuto ciascheduno di detti Soprastanti murare li Caltri, o siano Scaffi del Pane di ciaschedun Fornajo; dimodoché il secondo fabneri nella Scaffa, o sia Caltro del primo; il terzo nel secondo; e così ordinatamente gli altri di settimana in settimana successivamente, per levare ad essi Fornaj ogni doglianza, che potesse derivare dalla differenza del sito di detti Caltri, o siano Scaffi, l' effetto del loro Pane, sotto pena a qualunque de' Soprastanti di Ragnesi 10. *toties quoties* &c. sarà ritrovato mancante nell' osservanza di questo Capitolo.
- Non permetteranno li Soprastanti, che alcun Fornajo si trattenga ne' Fontici più di quello ricerca la consegna, e registro del loro Pane, o il corrispettivo pagamento di esso, dopo, che sarà venduto, acciò la di lui presenza non servi d' impulso ad alcuno di chiedere del di lui Pane in pregiudizio dell' uso di quello degli altri Fornaj.
- Tanto l' Appaltatore, quanto ciascheduno de' suoi Deputati, o Soprastanti avrà l' obbligo di vendere il Pane non solo a contanti; ma anche a credenza, quando però il Compratore o porti l' ordine in iscritto di qual Fornajo, che gli fa credito, o contenga pegno sufficiente da esser riscosso fra il termine di giorni otto; con dichiarazione, che non venendo riscosso fra detto termine tal pegno, posli l' Appaltatore, o qualunque de' suoi Soprastanti far vendere detto pegno, con precedente infamazione però da farsi al Magistrato Consolare.
- Portandosi ad alcuno d' essi Fontici Pane, o suoi Depositati difeso nella qualità, nella cottura, o nel peso, farà bensì dall' Appaltatore, o suoi Depositati ricevuto; ma non potrà già essere riposto nel Caltro, o sia nella Scaffa pensata destinata ec. ma dovrà mettersi a parte, per sottoporlo alla censura ( con tanto notificazione ) de' Signori Castellani in pena di Ragnesi 10. da incorrerli *ipso facto* senza tanto venire quante sarà contrariato. Ne verun Fornajo potrà levare Pane dalli Fontici se non gli verrà tagliato dalla Fonticaria, a riserva di quello che sarà levato per mandar in Villa, nel qual caso dovrà esser caricato in presenza de' Fonticari suddetti, e subito condotto al suo destino sotto pena come sopra tanto al Fornajo padrone del pane quanto al Molinaro che lo riceve in condotta. Di più li medesimi Fonticari taglieranno tutto il pane mancante, che da' Signori Castellani sarà accordato a li Padatori sottopena come sopra.
- L' Appaltatore, o alcuno di detti Soprastanti, non potrà vender Pane in qualsivoglia quantità ad Offi, o Bettogliere, se prima non sarà quello passato sotto la censura de' Signori Castellani, Sindici, o Consoli Deputati; e ciò per ovviare alle frodi di qualche Fornajo, che per dar esito al suo Pane, accorda qualche utile ad essi Offi, o Bettogliere, con evitazio d' esser tal Pane mancante o nella qualità, o nel peso; ciò che ridonda in pregiudizio degli Alberghi, o de' gli altri Fornaj, che fabbricano il Pane di buona qualità, e di giusto peso, adomugiando, attesa qualche segreta intelligenza, e patto di qualch' altro Fornajo, non gli riesce di averne l' uso.
- Si proibisce tanto all' Appaltatore, quanto a' ciascheduno de' suoi Deputati, o Soprastanti, il far traffico, o nascoderli la Moneta ( sia di qualsivoglia sorte ) che andrà ricevendo dalla vendita del Pane; ma quella dovrà servire per comodo di cambiare altre Monete, e dar indietro a' Compratori del Pane.
- Il Denajo del Pane venduto resterà in mano del Soprastante a' ciaschedun Fontico, e l' uno, e l' altro de' Soprastanti sarà tenuto ad ogni richiesta pagare i Fornaj di quanto essi andranno creditori, con Monete buone, di giusto peso, e per il valore, che cominceranno comersano.
- Quando, mediante la previa licenza di questo Magistrato Consolare, sia permesso, per maggior comodo de' Compratori, di vendere Pane in particular Bottega nella Suda detta la Portella, nell' Borghi di Santa Croce, di San Martino, e di Piè di Castello, dovrà tal Pane prendersi da tutti li Caltri, o siano Scaffi de' pubblici Fontici di Piazza, e del Cantone, cioè la stessa quantità da ciaschedun Fontico, o sia Scaffa di cadaun Fornajo, sotto pena a' Soprastante che contrarà, di Ragnesi 10. *toties quoties* &c. Dovendo li Polci suddetti essere provveduti a tenore del Decreto Consolare del 26. Agosto 1747.
- Contrafacendo l' Appaltatore, o suoi Deputati alli premissi Capitoli, o ad alcuno di essi; oltre le pene in questi espresse, da esser applicate per un terzo all' Eccelsa Superiorità, un terzo alla Cassa pubblica di questa Città, e l' altro terzo all' Accusatore, o sia Denunciante ec. incorrerà, o rispettivamente incorreranno anche la pena dell' esclusione da tal ufficio, o impiego, come adesso per allora, ed allora per adesso il Magistrato Consolare *ipso facto* lo priva, e rispettivamente il priva, e dichiara incapace, o incapaci d' essere rimesso, o rimessi ec. e sotto la pena anche d' esser attaccato, o attaccati alla Corda, secondo la qualità dell' eccesso; dichiarando, che in ciascheduno de' premissi casi sarà creato ad un sol testimonio di buona voce, e fama, e che li Denunciati saranno tenuti segreti.
- Non potranno levare l' Appalto li Fornaj in particolare, ma bensì in generale, cosicchè niuno che voglia entrare potrà esser rifiutato dalla Compagnia, sopra di che cadauno si dichiarerà preventivamente sotto pena di nullità di qualunque atto in contrario, e di rifarne danni, e spese ec. Ed in ogni occorrenza di contravvenzione alli suddetti nuovi Capitoli la cognizione si assestare immediatamente all' Illustrissimo Magistrato, il quale amministrerà sumariamente la giustizia a misura dell' occorrenza, o di tutte le sopraddette Condanne, avrà un terzo l' Appaltatore senza alcuna diminuzione, facendo per suo la figura qualunque Accusatore, dovendo però pagare del proprio l' Accusatore suddetto.
- Finalmente quest' Illustrissimo Magistrato Consolare si riserva la ragione d' aggiungere facoltosamente altri Capitoli, o di moderare li prelati, secondo il bisogno.

In Trento dal Palazzo Civico li 9. Marzo 1748  
GIO: BATTISTA MANCI Capo-Consolo.  
Francesco Sordagna Castellano:  
IN TRENTO, Per Gianfrancesco Manzoni.

Es. 9

**Dalla Torre, Lodovico**

*Manifesto di me Lodovico Dalla Torre trentino*

In Trento : per Santo Zanetti stampator'episcopale ..., 1635

1 manifesto ; atl. (380x240 mm)

Segue la form. di pubbl.: Con licentia de' superiori

Impronta: 5.c. reto l.do eon- (S) 1635 (A)

©Provincia Autonoma di Trento

# MANIFESTO DI ME LODOVICO DALLA TORRE TRENTINO.



**M**ENTRE nel più tranquillo stato di mia vita, in pacifica quiete, me ne scorreuo, per bontà Divina, questo del Mondo vario & instabile corso, ecco affacciarsi, per mezo di scelerati suoi seguaci, l'inimico Diauolo, ilquale imprimendo nella mente d'alcuni miei emuli, sotto vari ingiustissimi, & infami pretesti, l'offesa, & morte della Persona mia, ha operato sì, che (per quanto pubblicamente si dice, & à me da molti d'ogni fede degni, è stato affermato) sono stati in questi circondorni di Trento, & particolarmente nelle Campagne, & certi alloggiamenti di Pouo, luoco vicino à questa Città, per l'effetto proditorio, ricapitate, & alloggiate Persone Bandite, & di mal' affare, quali, & nelle pubbliche strade, dou' io ero solito viaggiare dalla Città alla Villa, & per le dette Campagne in luochi appartati, sono stati da diversi molte volte, vedute, & ritrouate; & perche non ostante ogni mia usata diligenza, non ho per anchora potuto fermamente comprendere, ò riconoscere, questi temerarij miei persecutori, & secreti inimici, non sapend'io qual'oltraggio, ò ingiuria habbi mai fatto ad'alcuno, ne sapendo per ciò la cagione per la quale alcuno si possi ridure à così scelerato tradimento, & proditorio misfatto, sforzato, per il presente manifesto, scacio noto, & palese al Mondo, che ritrouandossi alcuno, che da me si credi, ò stimi esser stato offeso, dichiarandosi, & palesandosi, io m'offerisco prontissimo condescendere à tutte quele reciproche satisfazioni, che richiederà la ragione, & da honoratissimi Cauallieri saranno stabilite. Ma quando à così honorata offerta ricuseranno, dichiarandossi, acostarfi, & in tal loro diabolica volontà, di vituperosamente offendermi, ò farmi offendere, intenderanno persistere, con il presente mi dichiaro contro chi si sij, ch'habbi hauuto, habbi, ò sij per hauere in tal tradimento alcun consenso, hauendo dato, dando, ò sij per dare, à quello alcun aiuto consiglio, ò fauore, in qual si voglia modo, che questo tale, ò tali, sono tanto infami, che non vi è titolo di vituperose azioni, del quale non sijno degni, & meriteuoli, & per tali con il presente gli publico al Mondo, con prontissima offerta, di ciò honoratamente mantenere, ad'ogni richiesta, & in ogni modo, al pari, con Spada in mano, à chi in ciò di contradirmi hauesse alcun pensiero, (degno però di combater meco,) si come anco d'esser io sempre stato, & essere Gentil'huomo d'honore, & hauer fatto sempre honorate azioni,

Et bramoso, che tal mia volontà, & dichiarazione à tutti pubblicamente si scopri, à maggior confusione de colpeuosi, ho dato il presente manifesto alle Stampe, non con pensiero di offendere ò sfidare alcuno à duellare, ma solo per mantenere il giusto, & à necessaria mia difesa, pregando Dio, che da simili infami tratti, & secreti tradimenti me, & ogn'vno liberi, & libero conferui.

Dato in Trento

Lodouico dalla Torre  
di Trento, &c.

In Trento, per Santa Zanetti, Stampator' Episcopale. Con licentia de' Superiori. 1635.



Es. 10

**Roma**

*Cittadini / li commissari Reybaud e Charriere*

In Roma : presso i Lazzarini stampatori nazionali, 1798

1 manifesto ; 1/4 obl. (90x50 mm)

Data di emanazione in calce: Roma, 17 febbraio 1798

Incipit: *Siete invitati di far condurre sulla Piazza del Popolo domani mattina...*

Form. di resp. in calce

Proclama del generale Murat sulla requisizione di cavalli da tiro e da sella e di muli

Impronta: 8.RE rje9 e-t- tia-(S) 1798 (Q)

I. Francia. Commission du Direcoire exécutif, Roma II. Tit.

# CITTADINI

**S**iete invitati di far condurre sulla Piazza del Popolo domani mattina alle ore undici tutti li Cavalli da tiro , da sella , e Muli de' qua-  
li avete dato la nota alli Commissarj incaricati di questa operazione dal General Murat.

Roma li 29. Pluvioso l'anno Sesto della Repubblica Francese . 17. Febraro (vecchio stile)

*Li Commissarj*

**RETBAUD , e CHARRIERE**

---

In ROMA presso i Lazzarini Stampatori Nazionali 1798.

Es. 11

**Trento**

*D'ordine e comando degl'illustrissimi signori consoli e provveditori della città di Trento*

In Trento : presso Simone Girolamo Battisti stampatore civico, [1796]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 21 maggio 1796

Incipit: *Pervenuto a sicura notizia delle signorie loro illustrissime, che molti contadini di questa pretura procurano giornalmente di vendere i proprj bovi ...*

Sottoscrizione: Francesco Alberti Trentini (console seniore), Giuseppe Casteltherlago (cancelliere) Felice Leonelli (cavaliere)

Proclama del Magistrato consolare di Trento sulla vendita dei buoi fuori dalla Pretura

Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: o.o. e.hi n-o- e,6. (S) 1796 (Q)

I. Tit.



D' ORDINE, E COMANDO  
DEGL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI  
CONSOLI, E PROVVEDITORI  
DELLA CITTA' DI TRENTO.



Ervenuto a sicura notizia delle Signorie Loro Illustrissime; che molti Contadini di questa Pretura procurano giornalmente di vendere i proprj Bovi per sottrarsi alla concorrenza, e servizio Militare; nè potendosi tollerare siffatto abuso, da cui potrebbero derivare le più cattive conseguenze sì per l' arenamento de' Trasporti Militari, come per l' insoffribile peso, che andrebbe tutto a cadere su di que' soli, ~~che rimanesse~~ possessori di Bovi: Perciò col tenore del presente pubblico Proclama si ordina, e seriamente comanda, che, dopo la pubblicazione del presente, nessuno ardisca di vendere, o altrimenti distraere i proprj Bovi fuori di Pretura colla mira sopra espressa, e senza giusto, e non fraudolente motivo: sotto pena della perdita de' Bovi medesimi, e di altre arbitrarie, da incorrersi irremissibilmente, e da applicarsi per un terzo al pubblico Erario, e per due terzi all' Accusatore. Sotto la medesima pena si proibisce parimente a qualunque Vetturino, e Mugnajo di questa Città, e luoghi circonvicini, di potersi servire de' proprj Cavalli fuori de' contorni di questa Città, senza il permesso dell' Illustrissimo Magistrato Consolare, o di chi verrà da Esso deputato. E così ec. con ogni ec.

*Dato in Trento dall' Illustrissimo Magistrato Consolare li 21. Maggio 1796.*

FRANCESCO CONTE DEGLI ALBERTI, CONSOLE SENIORE.

*Giuseppe di Castel-serlago, Cancelliere Civico.*

OGGIDI' 21. MAGGIO 1796.

FU pubblicato il presente Proclama ad alta voce, premesso il triplicato suono di Tromba secondo il costume, ne' tre luoghi soliti di questa Città di Trento, cioè alla *Piazza grande*, ed a quelle della *Beccheria*, e del *Cantone*, da *Felice Leonelli* Vice-Cavaliere dell' Illustrissimo Magistrato Consolare, a dettame di me Cancelliere, gran concorso di popolo presente, ed ascoltante: e copia del medesimo è poi stata affissa in tutti e tre i detti luoghi dal detto *Leonelli* così referente.

*Giuseppe di Castel-serlago, Cancelliere Civico.*

IN TRENTO, Presso Simone Girolamo Battisti, Stampatore Civico.

Es. 12

**Trento. Ufficio della sanità**

*Noi consoli e provveditori della sanità di Trento &c.*

In Trento : per Francesco Michele Battisti stampatore civico, [1770]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 16 marzo 1770

Incipit: *Ragguagliato questo Ufficio di sanità dalli signori deputati della giurisdizione di Pergine, che nella giurisdizione di Telvana ...*

Sottoscrizione: Giampaolo Ciurletti, Giuseppe Graziadei, Francesco Gaudenzio Donati, Floriano Foglia, Francesco Maria De Lupis, Sigismondo Melchiori, Marino Zaninetti (provveditori), Gaetano Lodovico De Capris (cancelliere), Bartolomeo Anghel (ufficiale)

Proclama dell'Ufficio alla sanità di Trento sul "cancro volante"

Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: o.la Diin e:e. e.a. (S) 1770 (Q)

I. Tit.



# NOI CONSOLI, E PROVVEDITORI DELLA SANITA' DI TRENTO &c.



Agguagliato questo Ufficio di Sanità dalli Signori Deputati della Giurisdizione di Pergine, che nella Giurisdizione di Telvana, ed altri Luoghi serpeggi nella specie Bovina, e fors' anche ne' Cavalli il male consimile a quello, che emerse nell' anno 1732. consistente egli in una Vesficchetta, oppure taglio sotto, o

sopra la lingua dell' Animale, quale male fu in quel tempo denominato *Canero volante* per la somma velocità, con la quale egli da una in altra Regione trascorse, e moltissime ne sorprese, ed avendo l' Ufficio stesso parimente ritcontri, che per la Dio grazia di leggieri si sani; all' oggetto adunque di prevenire ciascuno, se mai a questa parte s' avesse ad inoltrare una tale influenza, e di dar pronta, e sollecita mano a quella cura, che trafandata, e negletta potrebbe sinistri effetti produrre: veniamo in deliberazione d' ordinare col presente Proclama,

Che per ovviare ad ogni tristo avvenimento nelle specie suddette, comechè dalle passate cose raccogliessi, che contro il detto male valie, più che altro, la diligenza d' osservare spesso la lingua degli Animali, e l' occorrere senza dimora, rilevato il difetto, al facile ritrovato rimedio, così debbano li Padroni delli Bovi, ed Animali d' altra specie, o gli assistenti al governo di quelli, visitare almeno per due volte al giorno li rispettivi suoi Animali, e caso mai vi scoprissero sotto, o sopra la lingua alcuna Vesfica, o taglio, rompano tosto la Vesfica con picciola moneta d' argento, avvertendo, che l' Animale non inghiottisca di quel fracidume, che esce dalla vesfica, e medicando poscia la piaga, o talio con aceto, pepe, aglio, e fuliggine, o sia volgarmente detta caluggine, il tutto mescolato insieme, rimedio sperimentato pure nello stesso anno 1732. giovevole, il quale, come viene scritto, riesce attissimo alla guarigione, con previa emissione di sangue all' Animale dal predetto male attaccato.

*Altro rimedio pure sperimentato, e giovevole alla suddetta guarigione.*

**Recipe.** Aceto un Bocal.  
Olio Oliva oncie una, quarti tre.  
Pepe oncie due  
Vitriol di Cipro oncia mezza.  
Acqua di Salnitro oncie sic.  
Teriaca dramme due.  
Radice di Genziana dramme due:

Tutti li suddetti capi si mischino, e pestati si pongano in infusione in un vaso coperto per ore quattro: Di poi con tale mistura si frega, e lava la lingua della

bestia infetta, lasciandola per ore venti senza cibo; con una cavata di sangue nel collo dalla parte opposta al male, dovendosi anche replicare la suddetta cavata di sangue nel giorno seguente, se l' infiammazione non cede.

Scoperto, che si avesse in alcun animale l' avvisato male, farà debito del Padrone, e di quelli, che sono all' assistenza dell' animale, parteciparlo alli Governi del Comune, rendendo essi informati di ciò, che avesse l' animale medesimo, della medicatura prestatagli, e del di lui stato, in pena mancando a ciò di talleri cento, ed altre maggiori, ed anche affittive ad arbitrio.

Doveranno appresso li Governi delle Comunità invigilare, che nell' rispettivi Comuni siano eseguite le suddette visite, ed avuta alcuna notizia d' un simile scoprimento, farà preciso loro debito il portarne, sotto le pene sopra espresse, immediata notizia a questo Ufficio di Sanità, onde potere stabilire a misura del bisogno, quelli provvedimenti, che fossero creduti più confacevoli, oltre quello, che s' è detto, ed ordinato di sopra, soltanto per una sollecita prevenzione.

Sarà il presente stampato, e pubblicato in questa Città, ed alli luoghi soliti affisso, indi diffuso alli Sindici di questa Pretura, affinché sia in ogni Villa pubblicato, ed affisso per la sua esecuzione.

Dato in Trento dall' Ufficio della Sanità li 16.  
Marzo 1770.

Gio: Paolo Giurletti Consigliere Aulico.	} Provveditori.
Giuseppe Graziadei.	
Francesco Gaudenzo Donati.	
Dottor Floriano Foglia.	
Francesco Maria de Luppis.	
Sigismondo Conte Melchiori.	
Marino Zanineti Med. Fis.	

Gaetano Lodovico de Capris  
Cancelliere d' ordine.

*Publicatum fuit antescriptum Proclama alta, & intelligibili voce per Bartholomeum Anghel hujus Offitii Cavalerium tribus in locis solitis hujus Civitatis me Cancellario submissa voce dictante. & perlegente. pramisso urino sono suba in unoquoque ex dictis locis, plurimorum adstantium, & audientium turba, affixisque in iis copiis per dictum Anghel sic referentem.*

Cajetanus Ludovicus de Capris Cancell.  
ex relatione.



IN TRENTO, Per Francesco Michele Battisti ) Stampatore Civico.

Es. 13

**Trento (Principato vescovile)**

*Noi Domenico Antonio vescovo e del S.R. Imp. principe di Trento, marchese di Castellaro, de' conti di Tun, &c. &c.*

In Trento : per Gianbattista Parone stampatore vescovile, [1737]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 10 gennaio 1737

Incipit: *Da che a Dio piacque promoverci a questo vescovato, fra le altre saltevoli provisioni per il bene delle anime, che sommamente ci sono a cuore ...*

Sottoscrizione: Giovanni Andrea Ghistel (cancelliere)

Proclama di Domenico Antonio Thunn sull'insegnamento della dottrina cristiana

Stemma di Domenico Antonio Thunn

Impronta: e.l. IOi- ,eoa iore (S) 1737 (Q)

I. Thunn, Domenico Antonio II. Tit.



# NOI DOMENICO-ANTONIO VESCOVO, E DEL S. R. IMP. PRENCIPE DI TRENTO, MARCHESE DI CASTELLARO, DE' CONTI DI TUN, &c. &c.

**D**A che a Dio piacque promoverci a questo Vescovato, fra le altre salutevoli Provisioni per il bene delle Anime, che sommatamente ci sono a cuore, quella fu della Dottrina Cristiana, per la quale nelle Nostre Lettere Pastoralis non abbiamo mancato d'inculcarne a' Parrocchi questo loro principalissimo preciso debito, acciò con esattezza fosse cibato il Popolo col Pane della Divina Parola, e colla spiegazione dei Rudimenti, e Misterj della nostra Fede, talchè unicamente dipende il bene delle Anime; e ci ha fatto sperare, che li Parrocchi, e Curati di tal dovere ricorderoli, non avran mancato alle parti loro, per non aver a darne strettissimo conto nel tremendo Tribunale: nullacciò eccitati dalle Lettere Circolari di recente da Sua Santità CLEMENTE XII. Sommo Pontefice ordinate, ed a Noi anco dirette, colle quali si comanda di premere sopra questo Santo Istituto, quale negletto apporta perniciosissime conseguenze, e gravissimi detrimenti alla Santità de' Costumi Cristiani; perciò colle presenti seriamente comandiamo, e con somma premura ordiniamo a tutti, e cadauno de' Parrocchi, Curati, ed altri Sacerdoti, a' quali è commessa la Cura delle Anime, e che hanno altro incarico di Messe, ove per l'impossibilità al Popolo di portarsi alle Chiese Parrocchiali, e Curate, e per la difficoltà per la distanza de' Luoghi, sono condotti a celebrarle, di far, e tener ogni Domenica, e Festa di precetto nelle loro Chiese la Dottrina Cristiana, formando le loro separate parti per li Maschi, e per le Femine, degli Adulti, e de' Fanciulli colle loro Classi regolate, ove la quantità del Popolo lo permetti: e perchè dalla frequenza, e concorso vie più rieschi feconda la Messe, ingiungiamo a' Parrocchi, Curati, e Sacerdoti, di dover di tratto in tratto dal Pulpito, ed Altare far conoscere al Popolo, e particolarmente a' Genitori l'indispensabile loro incarico d'intervenirvi, non tanto per profittarne stessi, che forse gli abbisognerà, quanto per dar l'esempio, ed incitamento a' proprj Figli, ed altri Subordinati: raccordandogli, che avanti Iddio farà da loro esatto strettissimo il conto della trascuragine, e dello scandolo, che avranno apportato, mentre niuna discolpa saragli amessa per sottrarsi dalla eterna dannazione, nella quale a cagione dell'ignoranza precipitassero, anzi che la stessa ignoranza, che pazzamente presumono poterli giustificare, sarà quella, che li farà piombare nell'abisso eterno de' guai. Affine poi che colla molteplicità degli Operarj la Vigna del Signore si coltivi, e produci li frutti de' Santi, e Cristiani Costumi a Dio grati, e profittevoli all'istessa Umata Repubblica, incarichiamo a tutti li Sacerdoti, e Chierici, ed a cadaun altra Persona d'un, e l'altro sesso, a dover intervenire, ed assistere ad Opera di tanto spi-

rituale profitto; cooperando a misura della capacità colli Parrocchi, e Curati nell'insegnar la Dottrina, ed esplicar i Misterj necessarj alli Fanciulli ogni Domenica, e Festa di precetto, ed agli Adulti il Catechismo ogni quindici giorni per lo meno, servendosi de' termini piani, famigliari, e schietti senza fioretti, e vane figure. Ed acciò in niuna maniera venghi frastornata quest'Opera pia dal Demonio, che a tutto potere vorrebbe distrutta, e tenta interromperla, proibiamo, durante la Fonzione della Dottrina, e Catechismo, ogni sorta di Giuochi sì in pubblico, che in privato nelle Ostarie, e Bertole, ogni sorta di Balli, Canti, e Suoni, ed agli Osti, e Bettoglieri il dar ricetto a simili esercizi, e permetterli, e dar da mangiare, e bere a' Paesani; in oltre ogni sorta di Mercatura, e Traffico di che chesii anco a pretesto di Fiere, e Sagre, sotto pena di Taleri dieci *sortis quoties* per cadauna Persona, d'applicarsi ad usi pii.

Quindi raccordaranno al Popolo quali, e quanti sino li Tesori di S. Indulgenze concessi a questi, che s'impiegano in questo tanto esercizio; levandogli quel rossore, che l'astuto Demonio procura imprimergli per istaccarli, e distraerli da quello, e dal vantaggio di servir a Dio, e far quel tanto che Gesù Cristo Viattore fece con tanti stenti, e sudori per noi.

Anzi per poter fortire il bramato fine, li Parrocchi, e Curati inavvenire non congiungeranno in Matrimonio alcuna Persona, che prima non s'istrutta nelli Misterj principali di nostra Fede, e non essendone di ciò certi li Parrocchi, e Curati, non l'abbie esaminata, e ritrovata dovutamente istrutta. Niuno farà ammesso al S. Crisma senza tal requisito, nè agli Ordini di sorte alcuna, od alla Confessione, e Cura d'Anime, che non porti l'Attestato Parrocchiale d'aver operato, e frequentato ad insegnar la Dottrina Cristiana &c. in ordine al presente Nostro pubblico Editto, quale dovrà da' Parrocchi, e Curati esser letto ben spesso dall'Altare al Popolo, e tenuto affisso in luogo patente, che da tutti possi esser veduto, e letto: ed alle stesse Lettere Pontificie sopraenunciate, quali precisamente vogliono, che li Chierici, e Sacerdoti assistino a' loro Parrocchi, e Curati: e perchè vogliamo, che onninamente venghi eseguito, ed ubbidito senza intermissione, e scusa alcuna, ne esegiremo da' Parrocchi, e Curati un esatto, e minutissimo conto, anco con particolari visite, e ritrovandone mancanza, negligenza, e trascuragine, faranno ad arbitrio Nostro severamente puniti. In quorum &c.

Dat. in Trento dalla Nostra Residenza del Castello del Buon Consiglio li 10. Gennajo 1777.

DOMENICO ANTONIO

Gio. Andrea Gbissel Cancell. dell' Off. Eccl.

IN TRENTO, Per Gianbattista Parone Stampatore Vescovile.



Es. 14

**Trento**

*In giorno di martedì li 7 gennajo 1755 nella città di Trento, e stufa del Palazzo civico alle ore due dopo pranzo avanti ec.*

In Trento ... : presso Gianbattista Parone stampator vesc. e civico, 1755

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di emanazione presunta nel tit.: Trento, 7 gennaio 1755

Incipit: *Invitati pro his da' soliti bidelli così riferenti comparvero gl'infrascritti illustrissimi signori consoli ...*

Sottoscrizione: Gianbattista Mancini (capo console), Ignazio Baldovini, Filippo Consolati, Floriano Foglia, Gabriele Antonio Donati, Giampaolo Ciurletti, Antonio Alberti (consoli)

Proclama del Magistrato consolare di Trento sul prezzo del pesce

Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: o.o. i.o. u.ea. ero. (S) 1755 (R)

I. Tit.



In giorno di Martedì li 7. Gennajo 1755. nella Città di Trento, e Stufa del Palazzo Civico alle ore due dopo pranzo avanti ec.

Invitati pro bis da' soliti Bidelli così riferenti comparvero g'infrafcritti  
ILLUSTRISSIMI SIGNORI CONSOLI:

Gio. Battista Manzi CAPO.  
Ignazio Baldovini.  
Filippo Consolatti.  
Dottor Floriano Foglia.  
Gabriele Antonio Donati.  
Dottor Giampaolo Ciurletti.  
Antonio Alberti.

Furono qui invitati li Signori Sindici delli tre Quadrimestri del corrente anno, cioè li Signori Filippo Consolatti, e Dottor Felice Coradini per il primo Quadrimestre; li Signori Sigismondo Adamo Terlago, ed Andrea Merù per il secondo; e li Signori Francesco Giovanelli, e Girolamo Sardagna per il terzo; li quali per togliere qualonque abbuso, che succeder fuole nella stima particolarmente del Pesce, sono adunati per deliberare alla presenza di quest' Illustrissimo Magistrato Consolare una Tassa discreta a cadauna sorte, e qualità di Pesce, colla ferma speranza, che verrà anco nel tempo in avvenire seguitata questa norma incamminata al pubblico vantaggio, ed a freno degl'indiscretti Pescivendoli, e però li medesimi per il Gennajo corrente fino alla Quadragesima tassano:

Trutta grossa, e Truttelle la libra Carentani	15 e 16	al più.
Carpioni	14 e 15	al più.
Salmarini	13 e 14	al più.
Cavedoni	9 e 10	al più.
Anguille grosse	10	al più.
Anguille picciole	8	al più.
Anguille di fesso	6	al più.
Luzzi grossi	9 e 10	al più.
Luzzi piccioli	7 e 8	al più.
Luzzi italiani, o di fesso	5	al più.
Tenche grosse	8 e 9	al più.
Tenche picciole	6 e 7	al più.
Tenche italiane, o di fesso	4 e 5	al più.
Barbi grossi	8 e 9	al più.
Barbi piccioli	6	al più.
Sardene	10 e 11	al più.
Agoni	8	al più.
Bulberi grossi	9 e 10	al più.
Bulberi piccioli	4 e 5	al più.
Rosoghe	8	al più.
Croali	8	al più.
Branzin	10 e 11	al più.
Orade grosse	8	al più.
Orade picciole	6	al più.
Passeri	7 e 8	al più.
Sfogli grossi	9 e 10	al più.
Sfogli piccioli	8 e 9	al più.
Gbi	8	al più.
Savelli	4 e 5	al più.
Scardole grosse	6	al più.
Scardole picciole	3	al più.
Pessati	3	al più.
Squai grossi	6	al più.
Squai piccioli	4	al più.

E successivamente nella Quadragesima resterà in arbitrio de' Signori Sindici di accrescere la Tassa ad un Carentano, due, o anco tre, e non più, con tutto il riguardo alla scarsezza, che potesse correre, attesa massimamente la qualità del Pesce; e dopo la Quadragesima, cioè dalla Pasqua fino li primi di Maggio correrà la Tassa stabilita per il Gennajo. Per li due Mesi poi del secondo Quadrimestre, cioè di Maggio, e Giugno, viene determinata la Tassa suddetta al Pesce buono per Carentani due meno di quella di Gennajo; e per gli altri due mesi di Luglio, e di Agosto per Carentani uno di meno di detta Tassa. Per il terzo Quadrimestre, e suoi due primi Mesi Settembre, ed Ottobre si lascia la Tassa di Luglio, e di Agosto; e per gli altri due si rapporta a quella di Gennajo. Non facendosi rispetto al Pesce minuto, e di qualità inferiore qu' altra disposizione, la quale resta raccomandata alli Signori Sindici, che a quei tempi si troveranno in officio, di regolarla proporzionevolmente con un discreto arbitrio.

Es. 15

**Trento**

*Nel nome di Dio &c.*

In Trento : per Francesco Michele Battisti stampator civico, [1775]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione presunta nel tit.: Trento, 10 giugno 1775

Incipit: *In giorno di sabato li 10. giugno 1775. in Trento nella sala del palazzo consolare alle ore nove di mattina.*

*Invitati pro his &c. comparvero ...*

Sottoscrizione: Leonardo Dall'Aquila (cancelliere)

Proclama del Magistrato consolare di Trento sull'appalto delle candele

Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: o.e. m.o. f-n- tora (S) 1775 (Q)

I. Tit.



## NEL NOME DI DIO &c.

In giorno di Sabato li 10. Giugno 1775. in Trento  
Nella Sala del Palazzo Consolare alle ore nove di Mattina.

Invitati *prò his &c.* comparverò gl' infra scritti Illustriissimi Signori Consoli

Antonio Clemente Conte degl' Alberti Capo-Console.  
Antonio Emanuele Sardagna Zel Scarpioni.  
Giovanni Bassetti.  
Gio. Giorgio Triangi.  
Antonio Crivelli.  
Bernardino Conte de Mancì.  
Girolamo Graziadei.

*Omissis &c.*



Vendo l' Appaltatore pubblico delle Candele di Sevo di questa Città avanzate recentemente a quest' Illustriissimo Magistrato forti lagnanze di ritrovarsi egli mal servito da questi pubblici Macelli di grascio, dandosi l' orgonate per diversi fini, e riguardi a Persone private, con premurosa supplica di pronto rimedio, non vedendosi altrimenti in stato d' adempiere al suo impegno con grave suo danno; perciò conoscendosi poter aver qualche fondamento questo suo richiamo, e volendosi levare ancora in questa parte ogni disordine, ed introdotta miglior regola, si è creduto doveroso d' esaudirlo, e di seriamente ordinare, e comandare, siccome col presente secondo il dettame d' una retta giustizia s' ordina, e comanda a chi ne ha sopra di ciò incombenza in detti Macelli di dover dare (venendo fatto qualche assegno a qualche privato) secondo le regole d' equità, e giustizia, tutto il grascio d' un bue, due, o tre secondo la somma, che verrà accordata più, o meno, in guisa che non resti pregiudicato l' anzidetto Appaltatore: cosicchè, abbastando quello d' un bue, non s' abbia a prenderne d' un altro, non essendo poi sufficiente quello del primo, ne occorrendo tutto quello del secondo, s' abbia a prenderne dell' secondo quello mancherà trà buono, mezzano, ed inferiore secondo la giusta intenzione di questo Magistrato fondata sull' equità: e ciò sotto pena di Troni 15. da esser irremissibilmente incorra dal Distributore tante volte, quante contrafarà, e della rimozione dall' ufficio.

*Omissis iterum.*

*Leonardo dall' Aquila Cancelliere.*

Es. 16

**Roma**

*Roma 25 Messifero anno VI dell'era francese e I della Repubblica romana una ed indivisibile*

In Roma : presso i Lazzarini stampatori nazionali, 1798

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di emanazione nel tit.: Roma, 13 luglio 1798

Incipit: *Il Consolato considerando, che sono ancora nella sua piena osservanza tutte le leggi del passato governo riguardanti li generi di sussistenza...*

Prima del tit.: Libertà Eguaglianza

Proclama della Repubblica romana sul prezzo della suola

Impronta: 8.no tome zito o.te (S) 1798 (A)

I. Repubblica romana (1789-1799). Consolato II. Tit.



*Roma 25. Messifero Anno VI dell' Era Francese , e 1.  
della Repubblica Romana una ; ed indivisibile.*

**I**l Consolato considerando , che sono ancora nella sua piena osservanza tutte le Leggi del passato Governo riguardanti li generi di sussistenza della Città di Roma a forma della Legge del General S. Cyr dei 5. Fiorile .

Considerando altresì , che si rende indispensabile per evitare qualunque Monupolio , e fraude di seguitare a fissare il prezzo della Suola con una giusta proporzione , la quale indennizzi li Fabbri- catori del Genere , e non aggravi ingiustamente li Compratori :

Ordina quanto siegue :

Che il prezzo della Suola debba fissarsi per ora , e sino a nuova disposizione a baj. trenta la libbra , purchè sia Mercantile , ed asciutta , e questi in moneta di rame tanto per la Suola , quanto per l'altra che si estrae dalla Città .

Che questa fissazione di prezzo da variarsi però secondo le circostanze , debba durare per soli due anni dalla data del presente :  
Passato questo tempo sarà libero il prezzo di questo genere .

Che intanto sia lecito a chiunque di stabilire nuove Concie per la Fabricazione della Suola , come ancora di commetterla dai Stati esteri per venderla in Roma . Alla Suola forastiera non s'intende fissato alcun prezzo .

Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto .

*Il Presidente del Consolato*

*Panazzi*

*Dal Consolato*

*Il Segretario*

*Bassal*

*Per Copia conforme*  
*Petrarca Capo del Segretariato*  
*del Ministro dell' Interno*

Es. 17

**Perugia. Guardia civica**

*Ordine del giorno* / il Colonnello comandante i battaglioni riuniti della Guardia civica di Perugia

[Perugia] : Santucci (tip.), [1849]

1 manifesto ; 53 cm

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Perugia, 10 febbraio 1849

Il tit. è preceduto dalla form. di resp.

Incipit: *Lo zelo dell'autorità governativa si è rivolto alla prevenzione del finesto vizio de giuochi di azzardo ...*

Proclama della Guardia civica di Perugia sulla prevenzione del gioco d'azzardo

I. Tit.

# IL COLONNELLO

COMANDANTE I BATTAGLIONI RIUNITI DELLA GUARDIA CIVICA

## DI PERUGIA



### Ordine del Giorno

**L**o zelo dell' autorità Governativa si è rivolto alla prevenzione del funesto vizio de' giuochi di azzardo contro cui la cultura e la pubblica moralità di questa Popolazione non avea mancato di elevato reclamo. — Se la Guardia Civica costantemente addimosta tutta la premura e la vigilanza per cui gli ordinamenti che tutelano il quieto e regolato vivere ed i preziosi vantaggi della civiltà siano rispettati ed eseguiti, mi persuado che addoppierà le sue cure siccome col presente Ordine è invitata affinché la notificazione in proposito emanata dal Preside della Provincia li 5 stante sia rigorosamente obedita, e sia sradicata la tristissima usanza indegna di Popoli che sonosi mostrati cotanto meritevoli della LIBERTA', la quale nasce cresce e fruttifica solo fra le virtù domestiche e patriottiche.

*Dalla Cancelleria del Comando Superiore della Guardia Civica di Perugia li 10 Febrajo 1849.*

IL COLONNELLO COMANDANTE  
**GUARDABASSI F.**

IL TENENTE COLONNELLO CAPO DI STATO MAGGIORE  
**R. GIAMBONI**



Es. 18

**Istituto di Beneficenza, Trento**

*L'Istituto di Beneficenza ai benefattori del Reclusorio de' poveri : avviso*

Trento : dalla tipografia di Simone Battisti, , [1818]

1 foglio ; 1/2 (160x110 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 29 marzo 1818

Incipit: *Il reclusorio da voi eretto, o cittadini d'ogni stato, grado e sesso, in cui il misero colpito dai disagi, perseguitato dagli infortunj...*

Sottoscrizione: Benedetto Giovannelli (presidente), Isidoro Salvadori, Gaetano Gerloni, Giovanni Puzzer, Girolamo Pompeati, Girolamo Malfatti, Massimiliano Mancini, Gian Giorgio Martini (deputati)

Proclama dell'Istituto di beneficenza di Trento per una sottoscrizione a favore del Reclusorio dei poveri

Prima del tit.: Nro. 1702

Impronta: i.i. i.E. i.i. A.i. (S) 1818 (Q)

L. Tit.

# L'ISTITUTO DI BENEFICENZA

AI BENEFATTORI DEL RECLUSORIO DE' POVERI

## A V V I S O .

IL reclusorio da Voi eretto, o Cittadini d' ogni stato, grado e sesso, in cui il misero colpito dai disagj, perseguitato dagl' infortunj trovò asilo e aita; questo monumento della sensibilità Vostra consacrato all' umanità ed al buon ordine, per cui questa a differenza di altre Città non è più funestata dallo squallore di quelle turbe mendiche che sozze ed importune assalivano per l' avanti sulle strade chiunque e assediavano le porte, questo monumento abbisogna ora nuovamente del pietoso vostro sostegno.

Preposti allo stesso abbiamo quindi pregato alcuni ottimi e distinti concittadini, perchè volessero a Voi presentarsi, farvi conoscere lo stato bisognoso, in cui si trova quest' Istituto e supplicarvi, perchè voleste nuovamente lasciar libero sfogo ai pietosi sentimenti da cui siete animati per l' infelice prossimo, e sottoscrivervi nell' elenco, ch' essi vi presenteranno, a quella mensile contribuzione, a cui, sia ella in generi, sia in danaro, vi consiglierà l' animo Vostro. E non temete già, che la carità che destinerete a tal uopo servissero ad alimentare l' ozio e l' infingardagine! no certamente; che se vorrete dedicare qualche momento ad una visita di quel pio luogo, Voi troverete ivi in ogni ora tutti i reclusi, purchè loro non lo vieti o la decrepità omai incapace età o la spossatezza di forze per vizio organico, occupati sotto apposito Ispettore, quali ne' lavori interni della numerosa famiglia, quali nello scavar sabbioni, quali nel filare bambaccia e disporre grado a grado il tutto, onde poter poi trasformare quell' istituto in una casa di comune lavoro, in cui anche qualunque non fosse recluso e mancasse di travaglio possa in avvenire rinvenirlo e così camparla onestamente; troverete ivi regnare accoppiato alla massima economia l' ordine, la divozione, la laboriosità e la pulitezza, e leggerete su tutti i volti di que' poveri le espressioni di gratitudine per i Vostri beneficj. Perciò sia della carità Vostra o Concittadini, l' accedere alle preghiere che vi saranno fatte dagli appositi Signori Deputati de' Quartieri, e compiacetevi di riconoscere nelle nostre sollecitudini l' esecuzione più adeguata di que' sacri doveri che sono proprj a tutti, ma che in Voi sono altresì emanazione de' proprj Vostri già tante volte comprovati umani sentimenti.

Il rendiconto esatto vi farà poscia conoscere l' impiego de' nuovi da Voi prestati soccorsi.

Trento li 29. Marzo 1818.

### BENEDETTO CONTE GIOVANELLI PRESIDENTE.

DEPUTATI	ISIDORO BARONE SALVADORI <i>Savio Municipale.</i>
	GAETANO GERLONI <i>Savio Municipale.</i>
	P. GIOVANNI PUZZER.
	P. GIROLAMO CONTE POMPEATI.
	GIROLAMO CONTE MALFATTI.
	MASSIMILIANO CONTE MANCI.
	GIAN GIORGIO DE MARTINI.

### Nomi dei Signori Concittadini pregati a ricevere le sottoscrizioni.

QUARTIERE DI S. MARIA MADDALENA.

SAN PIETRO.

S. BENEDETTO.

*P. Domenico Battisti.*

*Signor Paolo Angelini.*

*P. Michele de Sardagna.*

*Signor Tito de Bassetti.*

*Signor Lorenzo Gublon.*

*Signor Pietro Bruni.*

S. MARIA MAGGIORE.

DUOMO.

*Signor Giuseppe Conte degli Alberti.*

*Sig. Bartolommeo Conte de Lodron Laterano.*

*Signor Giambattista de Tevini.*

*P. Giovanni Zanetti.*

TRENTO, Dalla Tipografia di Simone Battisti.

Es. 19

**Regno d'Italia (1805-1814). Corte di giustizia civile e criminale dell'Alto Adige, Trento**  
*Napoleone per la grazia di Dio e per le costituzioni imperatore de' Francesi, re d'Italia, protettore della Confederazione del Reno e mediatore della Confederazione svizzera : a tutti i presenti e futuri salute / Regno d'Italia*

[Trento] : per Giambattista Monauni stampatore e librajo, [1812]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 2 settembre 1812

Sottoscrizione: Giovanni Berra (procuratore generale), Cipolla (commesso)

Incipit: *La Corte di Giustizia civile, e Criminale del Dipartimento dell'Alto Adige sedente in Trento, composta dal prescritto numero di giudici, ha pronunciato la seguente sentenza...*

Sentenza del Tribunale di Trento contro Antonio Fedel

Il tit. è preceduto dalla form. di resp. e da: N. 28. A.C.

Stemma del Regno d'Italia

Impronta: o.O. 2.a. o.le erE. (S) 1812 (Q)

I. Tit.



N.º 28. A. C.

# REGNO D' ITALIA N A P O L E O N E

Per la grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, Re d' Italia, Protettore della Confederazione del Reno, e Mediatore della Confederazione Svizzera

*A tutti i presenti, e futuri salute:*

**L**a Corte di Giustizia Civile, e Criminale del Dipartimento dell'Alto Adige sedente in Trento, composta dal prescritto numero di Giudici, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA.

Letto l'atto d'accusa delli 18 Luglio p. p. esteso dal Sig. Berra Regio Procuratore Generale, e la Sentenza d'ammissione di questa Sezione Correzionale delli 20 detto mese

### CONTRO

**FEDEL ANTONIO** del fu Giacomo, d'anni 41 di Cadine, ammogliato, Contadino, Pastore, non possidente.

### ACCUSATO

Del furto di una Pecora tutta bianca dell'età d'anni cinque in sei del girato valore di Lire 14 italiane di Salvatore Bommassar di Ravine data in consegna a Domenico Decarli di Fissavacca per il pascolo, mentre era nella Molga detta della Pozza sul monte Bondone, e cost nei campi in un giorno non ben precisato sul finir di Giugno dell'anno 1811.

Sentiti gli esami, ed i dibattimenti, ch'ebbero luogo all'Udienza pubblica di questa Corte del giorno 29 Agosto 1812, in cui furono osservate tutte le formalità prescritte dalla Legge.

Sentito il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni sul fatto e sulla colpeabilità, il quale domandò, che Antonio Fedel fosse dichiarato colpevole del fatto imputatogli colle qualità, e circostanze espresse nell'atto d'accusa.

Sentiti l'accusato, ed il suo Difensore Dou. Angelini, i quali ebbero gli ultimi la parola.

Fu chiuso il dibattimento pel giudizio sul fatto, e sulla colpeabilità.

Ritirati la Corte nella Camera delle deliberazioni:

Proposta dal Primo Presidente la questione, se l'accusato sia colpevole del fatto imputatogli colle qualità, e circostanze espresse nell'atto d'accusa?

Raccolti i voti, n'è risultato, che la Corte ha dichiarato, e dichiara, che l'accusato Antonio Fedel è colpevole del furto della Pecora colle qualità, e circostanze espresse nell'atto d'accusa.

Resistitisi la Corte nella Sala d'Udienza:

Letto dal Primo Presidente il suddetto Giudizio sul fatto:

Inteso nuovamente il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni sul diritto, colle quali domandò, che il dichiarato colpevole Antonio Fedel sia condannato a terminir dell'Articolo 388 del Codice Penale del Regno a cinque anni di reclusione, ad un'ora di berlina sulla pubblica piazza di questa Comune, ad essere sottoposto scontata la pena alla sorveglianza dell'Alta Polizia dello Stato durante tutta la vita, o dover dare per tale effetto la signoria per l'importo di Lire 600, a rimborsare le spese

del Giudizio al Tesoro dello Stato, e che la Sentenza sia pubblicata ed affissa nei luoghi dalle Legge stabiliti

Sentito nuovamente l'accusato, ed il suo difensore, i quali ebbero gli ultimi la parola:

Fu chiuso il dibattimento sul diritto:

Ritirati nuovamente la Corte nella Camera delle deliberazioni:

Proposta dal Primo Presidente la questione, se il fatto, di cui il Fedel fu dichiarato colpevole, sia punibile?

Raccolti i voti n'è risultato, che la Corte ha dichiarato, e dichiara che è punibile.

Proposta la questione, con qual pena debba punirsi?

Raccolti i voti n'è risultato, che

Visto l'Articolo 388. Codice Penale del Regno così concepito.

Art. 388. Chiunque avrà rubato nei campi dei cavalli, o bestie da somma, da tiro, o da cavalcatura, bestiame grossi o minuti, sarà punito colla reclusione, e

Leni gli Articoli 19. 21. 22. 23. 36. 44. e 47 dello stesso Codice:

Ha condannato, e condanna il nominato Antonio Fedel ad anni-cinque di reclusione, ad essere posto per un'ora alla berlina sulla pubblica Piazza di questa Comune, a rimanere per tutta la sua vita sottoposto alla sorveglianza dell'Alta Polizia dello Stato, prefiggendogli in caso di signoria la somma di Lire 500.

Atteso poi il seguito ricupero della Pecora rubata non essendovi luogo ad ulteriore restituzione

Visto l'Articolo 504. Codice Procedura Penale

Ha condannato, e condanna lo stesso Fedel al pagamento delle spese alimentari, e processuali verso il pubblico tesoro.

Ordina, che la presente Sentenza sia stampata per copie conforme, ed affissa nei luoghi prescritti dalla Legge, ed eseguita a diligenza del Regio Procuratore Generale.

Fatta, letta, e pubblicata all'Udienza della Corte di Giustizia in Trento, li 29 Agosto 1812 alla presenza dell'accusato

SERTOLI PRIMO PRESIDENTE.

LUTEROTTI GIUDICE.

RESMINI GIUDICE.

SANTANDREA GIUDICE.

SLUCKA GIUDICE.

LUPIS GIUDICE SUP.

PAROLI GIUDICE SUP.

SARTORI GIUDICE SUP.

Per Copia Conformis  
PUZZINI CANCELL.

PUZZINI CANCELLIERE.

**N**oi Giovanni Berra Regio Procuratore Generale presso la Corte di Giustizia Civile, e Criminale sedente in Trento:

Vista la Sentenza dalla stessa Corte pronunciata li 29 decorso Agosto, con cui ha condannato Antonio Fedel ad anni cinque di reclusione, e ad essere posto alla berlina:

Vista la dichiarazione del Cancelliere Criminale in data di jeri, da cui consta non essersi interposto verun ricorso contro detta Sentenza:

In virtù del potere attribuitoci dagli Articoli 116. del Regolamento organico 13 Giugno 1806, 556., e 563. del Codice di Procedura Penale:

Ordiniamo, e comandiamo ad uno degli Uscieri addetti alla medesima Corte di far mettere entro 24 ore dall'insimazione del presente il nominato Fedel alla berlina durante un'ora sulla pubblica Piazza di questa Comune con cartello al disopra della sua testa portante in caratteri chiari, e leggibili = ANTONIO

FEDEL D'ANNI 41, DI PROFESSIONE CONTALINO, E PASTORE, NATIVO DI CADINE, CONDANNATO PER FURTO AD ANNI CINQUE DI RECLUSIONE.

Parimente ordiniamo, e comandiamo, che eseguita l'esposizione alla berlina sia esso Fedel consegnato dal predetto Usciere alla Prefettura Dipartimentale per essere tradotto al luogo di pena, presentandoci di tutto il relativo processo verbale, e che sulle sostanze del condannato si verifichi il rimborso delle

spese verso il pubblico Tesoro a diligenza degli Agenti del Registro.

Inviavamo qualunque Depositario della Forza Pubblica a prestar mano forte a vista del presente nostro ordine per l'esecuzione della mentovata Sentenza.

Trento li 2 Settembre 1812.

**BERRA.**

CIPOLLA COMMISSO.

Per Giambattista Monanni Stampatore e Librojo.

Es. 20

**Trento (Principato vescovile)**

*Tariffa di quanto si doverà pagare al castello d'Ossana in Val di Sole, sotto titolo d'onoranza, con distinzione di quelle persone, che saranno obbligate pagarla*

In Trento : per Giovanni Parone stampator episcopale, 1713

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di emanazione in calce all'ordine di pubblicazione: Trento, 10 ottobre 1713

Sottoscrizione: Francesco Antonio Alberti (cancelliere), Bernardino Mancini (segretario)

Stemma di Giovanni Michele Spaur

Proclama preceduto dall'ordine di pubblicazione di Giovanni Michel Spaur; ristampa del proclama emesso il 2 maggio 1671 da Sigismondo Alfonso Thunn

Incipit dell'ordine di pubblicazione: *Noi Giovanni Michele vescovo e principe di Trento conte di Spaur &c. sendoci stata presentata la tariffa seguente dell'onoranza dovuta al castello d'Ossana per essere ristampata come approvata dal nostro antecessore Sigismondo Alfonso, l'approviamo e comandamo sij ristampata come stà qui sotto ...*

Impronta: 3.1. c.e. o.1. c.di (S) 1713 (A)

I.Thunn, Sigismondo Alfonso II. Tit.



# NOI GIOVANNI MICHELE

VESCOVO, E PRENCIPE DI TRENTO CONTE DI SPAUR &c. Sendoci stata presentata la Tariffa seguente dell'Onoranza dovuta al Castello d'Offana per essere ristampata come approvata dal nostro Antecessore Sigismondo Alfonso, l'approviamo, e comandamo sij ristampata come stà qui sotto:

Dat. dalla Cancell. del Castel del Buon Consiglio in Trento li 10. Ottobre 1713.

Ad Mandatum Suae Celsitudinis Reverendiss. proprium.  
*Franciscus Antonius de Albertis Cancellarius.*  
*Bernardinus Mancini Secretarius.*

## T A R I F F A

*Di quanto si doverà pagare al Castello d'Offana in Val di Sole, sotto titolo d'Onoranza, con distinzione di quelle Persone, che saranno obligate pagarla.*

**S**IGISMONDO ALFONSO per l'Iddio grazia Vescovo, e Prencipe di Trento, e Bressanone, Conte di Thurno, &c. In ordine al temperamento con nostra saputa, e consenso, e con soddisfazione, ed accettazione delle parti ultimamente preso dal nostro Consiglio di Trento, à diffinitione della controversia, che avanti di quello vertiva trà li Sindici generali delle Valli d'Annone, e Sole dall'una, e li Nobili Fratelli Bertelli, come Vassalli, e possessori di detto Castello, à causa della contesa nata intorno l'esazione di detta Onoranza, comandando d'osservarsi in avvenire comè segue:

Primo, che tutti li Sudditi Episcopali nostri abitanti nelle Valli d'Annone, e Sole siano liberi, ed esenti dal pagamento di detta Onoranza per qualunque Bestiami da essi in dette Valli allevati, ò comprati altrove, e fatti loro proprij, quando anco per venderli li facessero passare per quel passo in altre parti; E similmente per qualsivoglia sorte di Bestiame, che fossero per comprare in altri Paesi, ed introdurli pure per l'accennato passo nelle medesime Valli per loro servizio, ed uso, senza dolo, e senza fraude. Ma se poi detti Sudditi abitanti fossero per tradure à drittura in atto di mercanzia Bestiami levati in aliene Giurisdizioni facendoli passare istessamente in altri luoghi non compresi nelle ambi delle soprannominate Valli, all' hora doveranno pagare l'Onoranza qui sotto per gli altri limitata; Con avvertimento, che quello si è detto di sopra rispetto alli Sudditi abitanti nelle Valli haverà luogo anco per la Città di Trento, e suoi Cittadini abitanti, quali però nel passare per di là doveranno giustificarsi tali col mezzo di publico attestato di detta Città.

Tuttigli altri, che non saranno Sudditi Episcopali abitanti in esse Valli, ò Città, pagaranno à detto Castello d'Offana, ò suoi possessori Vassalli, come segue:

Per ogni Capo di Cavalli, ò Cavalle \_\_\_\_\_ gazete due  
Per ogni Mullo, ò Mulla \_\_\_\_\_ gazete due  
Per ogni Capo d'altro Bestiame grosso \_\_\_\_\_ gazete una  
Per ogni Centenaro di Peccore, e Castrati, ò Montoni, comprese anco le Capre. \_\_\_\_\_ gazete dodeci

E s'intenderanno tanto quelle, che si conducono per mercanzia, che le destinate à pascolo in quelli monti, con questo però, che paghino una sol volta ò nell'andata, ò nel ritorno; E non arrivando al numero di cento, ò quell' eccedendo, si pagherà l'Onoranza à proporzione della quantità, che farà, à ragione di gazete dodeci per cento, con aggiunta, che chi non pagherà la premessa Onoranza secondo al tenore della presente Tariffa, e resolutione, caderà nella perdita degli animali, tante volte quante contrafarà, e di marche venticinque al Fisco per la metà di tutto, e per l'altra metà alla Fabrica di detto Castello, e così, &c.

Dat. nella Cancell. del Castello di Trento a' 2. del mese di Maggio 1671.

Gio: Giacomo Sizzo Cancelliere.

Per comando di Sua Eccell. Rever. Vescovo, e Prencipe, &c. in Consiglio.

*Girolamo Martini Segretario, &c.*

IN TRENTO, Nella Stamparia Episc. di Carlo Zanetti. Con Licenza de' Superiori, 1671.

IN TRENTO, Per Giovanni Parone Stampator Episcopale, 1713.

Es. 21

**Trento (Principato vescovile)**

*Editto in materia delle bollette personali da prendersi dalli forastieri italiani alle porte della città di Trento / d'ordine e comando di sua altezza reverendissima monsignor Cristoforo Sizzo vescovo e del S.R.I. principe di Trento, marchese di Castellaro &c. &c. signore signore e padrone nostro clementissimo*

In Trento : per Gianbattista Monauni stampator vescovile, [1764]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 15 febbraio 1764

Sottoscrizione: Giambattista Antonio Alberti (cancelliere), Filippo Francesco Saverio Mancini (segretario)

Stemma di Cristoforo Sizzo

Segue: *Gl'infrascritti sono quelli, che pagano la bolletta alla città di Trento, secondo che Trento paga alle altre città e terre*

Impronta: e.t. L.4. a.3 3.3 (S) 1764 (Q)

L. Sizzo, Cristoforo II. Tit.



Editto in materia delle Bollette Personali da prendersi delli Forastieri Italiani alle Porte della Città di Trento.

D' ORDINE, E COMANDO.

Di Sua Altezza Reverendissima Monsignor

CRISTOFORO SLZZO

VESCOVO, E DEL S. R. I. PRINCIPE DI TRENTO, MARCHESE DI CASTELLARO &c. &c.

Signore Signore, e Padrone nostro Clementissimo.



Olendo l' Altezza Sua Reverendissima, che venga esattamente osservato l' Editto altre volte publicato in materia dell' uso dell' Ufficio delle Bollette altresì in vigore de' Privilegj, e Concessioni degli Augustissimi Imperadori, e Re de' Romani in questa Città introdotto, in virtù del quale li Forastieri Italiani, che procedenti dagli sottonotati Paesi, e Territorj passano per la stessa Città, tanto in Sedia, che a Cavallo, ed a Piedi, sono tenuti, ed obbligati di prendere la Bolletta dal Deputato dell' Eccelsa Superiorità. Col tenore perciò del presente Editto da publicarsi, ed affiggersi in copia ne' Luoghi soliti &c. &c. Si notifica, e manifesta a tutti li Forastieri Italiani, che dalli sotto indicati Paesi procedendo, vengono, ovvero passano per questa Città di Trento, qualmente debbano nell' entrare o passare per la medesima prendere la Bolletta da quel Portinajo, per la Porta destinata al quale saranno per entrare, o avanti la quale passeranno, pagando ciò, che dalla sottospecificata Tariffa viene prescritto, sotto pena di perdere le Robbe, che seco averanno, le quali saranno applicate per due terzi all' Eccelso Fisco, e per l' altro terzo al Portinajo suddetto, come a tal Ufficio deputato; avvertendo, che a quelli Forastieri, i quali non cadono sotto la presente Legge, sarà consegnata la Bolletta in bianco senza alcun pagamento, la quale però saranno, ciò non ostante, obbligati di levare dal mentovato rispettivo Portinajo, sotto la stessa pena d' applicarsi nel modo come sopra divisato.

In oltre si commette, e seriamente si comanda a tutti gli Osti, Bettoglieri, ed Albergatori tanto stabiliti in questa Città, quanto dimoranti ne' Borghi, e Sobborghi della medesima, qualmente non ardiscano, o presumino alloggiare alcun Forastiere Italiano, sia egli giunto in Sedia, a Cavallo, o pure a Piedi, se questo non averà pria levata nel modo sopra espresso dal Deputato Portinajo la stabilita Bolletta. Che se alcuno presa non l' avesse sarà incombenza de' medesimi Osti, Bettoglieri, o Albergatori di renderlo avvisato, affinché senza inoltrarsi a prendere l' alloggio debba portarsi dal Portinajo, per la cui Porta sarà entrato, o passato, o che fuori da vicino vi alloggiasse, ad effetto di levare la suddetta ordinata Bolletta: al quale obbligo di avviso mancando essi Osti, o Bettoglieri caderanno nella pena di Ragnesi dieci per cadauna volta da applicarsi per un terzo all' Eccelso Fisco, per l' altro al Portinajo, e per l' ultimo all' Accusatore, al quale si crederà con un sol testimonio, e si procederà al conseguimento di tali pene irremissibilmente per via di denuncia, ed anco d' inquisizione, o per qualunque altro miglior modo.

Finalmente affinché li Forastieri mentovati non possano pretendere ignoranza di tale Editto, si comanda, a tutti gli Osti, Bettoglieri, ed Albergatori, ed a qualunque altro, il quale fosse per alloggiarli per titolo di mercede, che debbano tenere un esemplare del presente affisso alle Porte delle loro Osterie, Bettole, o Alberghi in luogo eminente, e comodo, acciò tutti li Forastieri medesimi possino facilmente vederlo, e leggerne il contenuto: Altrimenti in caso di negligenza, o mancamento, oltre la pena di Ragnesi ro, nella quale caderà ipso jure cadaun Oste, o Bettogliere contrafficiente, o negligente, farà eziandio astretto a pagare all' Eccelso Fisco la pena stessa, nella quale sarebbe incorso il Forastiere, che scientemente avesse trasgredito il presente comando, toties quoties &c. e così &c. con questo &c. ed ogni altro &c.

Gli infrascritti sono quelli, che pagano la Bolletta alla Città di Trento, secondo che Trento paga alle altre Città, e Terre

Mantova, ed il Mantovano a cavallo, paga	g. 7 q. 2 a piè g. 2 q. 3	Cremona, ed il Cremonese a cavallo, p.	g. 4 q. — a piè g. 1 q. 3
Verona, ed il Veronese a cavallo, p.	g. 8 q. — a piè g. 2 q. 3	Farma, ed il Parmesano a cavallo: p.	g. 4 q. — a piè g. 1 q. 3
Cologna, ed il Colognese a cavallo, p.	g. 7 q. 2 a piè g. 2 q. 2	Pavia, ed il Pavese a cavallo, p.	g. 4 q. — a piè g. 1 q. 3
Reggio, ed il Reggiano a cavallo, p.	g. 7 q. 2 a piè g. 2 q. 2	Piacenza, ed il Piacentino a cavallo, p.	g. 4 q. — a piè g. 1 q. 3
Ferrara, ed il Ferrarese a cavallo, p.	g. 8 q. — a piè g. 2 q. 3	Tortona, ed il Tortonese a cavallo, p.	g. 4 q. — a piè g. 1 q. 3
Milano, ed il Milanese a cavallo, p.	g. 4 q. — a piè g. 1 q. 3	Alessandria, e l' Alessandrino a cavallo, p.	g. 4 q. — a piè g. 1 q. 3
Bergamo, ed il Bergamasco a cavallo, p.	g. 4 q. — a piè g. 1 q. 3	Novara, ed il Novarese a cavallo, p.	g. 4 q. — a piè g. 1 q. 3
Brescia, ed il Bresciano a cavallo, p.	g. 4 q. — a piè g. 1 q. 3	Padova, ed il Padovano a cavallo; p.	g. 4 q. — a piè g. 1 q. 3
Como, ed il Comasco a cavallo, p.	g. 4 q. — a piè g. 1 q. 3	Lodi, ed il Lodovano a cavallo, p.	g. 4 q. — a piè g. 1 q. 3

Chiarando, che a Cavallo s'intende ogni uno in Sedia, Carrozza, Lettera; o altra Vettura, e salva ancor più vera, e specifica Tariffa.

Dato in Trento dalla Cancelli. del Castello del Buon Consiglio li 15. Febr. 1764.

GIANBATTISTA ANTONIO DEGLI ALBERTI CANCEL.

Filippo Francesco Saverio de' Manzi Secret.

IN TRENTO, Per Gianbattista Monauni Stampator Vecovile.



Es. 22

**Trento**

*La municipalità di Trento per impulso del cittadino comandante della piazza insinuatole con dispaccio d'oggi di ordina a tutti li caffettieri, osti e bettoglieri ...*

In Trento : presso Simone Girolamo Battisti stamp. civico, [1796]

1 manifesto ; 1/2 (160x110 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 19 ottobre 1796

Sottoscrizione: Bernardino Girardi di Pietrapiana (console seniore), Sigismondo Guelmi (per il cancelliere)

Proclama del Magistrato consolare di Trento sul gioco d'azzardo

Impronta: o.e. reE. 6.e. o-i- (S) 1796 (Q)

I. Tit.



**A MUNICIPALITA'**  
di Trento per impulso  
del Cittadino Comandan-  
te della Piazza insinuato-  
le con Dispaccio d'oggidi  
ordina a tutti li Caffettieri, Osti, e  
Bettoglieri, e quelli, che tengono  
luoghi pubblici di non lasciare giuo-  
care giuochi d'azzardo nelle loro Ca-  
se, Botteghe, Osterie, Bettole, o luo-  
ghi pubblici a chichesia tanto esigen-  
do il buon ordine, e la pollizia delle  
Truppe, e della Città.

S' avverte perciò, che chi contra-  
verrà al premesso ordine della Muni-  
cipalità, verrà rigorosamente punito  
a norma delle rette intenzioni mani-  
festatele dal prefato Cittadino Co-  
mandante.

Dato dalla Municipalità di Trento li 19. Ottobre 1796.

**PIETRA PIANA CONSOLE SENIORE.**

*Guelmi Notaro per il Cancelliere  
Civico d'ordine.*

---

IN TRENTO, Presso Simone Girolamo Battisti, Stamp. Civico.

Es. 23

**Trento**

*Avuto il sentimento d'accreditati mercanti intorno al valore della carne porcina fu stabilita ed ordinata la quì sotto notata tassa, che servire deve per tutto il corrente mese ...*

In Trento : presso Simone Girolamo Battisti stamp. civ., [1787]

1 manifesto : 1 stemma ; 1/2 (160x110 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 11 ottobre 1787

Sottoscrizione: Luigi B. Prato, Girolamo Graziadei (sindaci), Giuseppe Bellesini (cancelliere)

Proclama del Magistrato consolare di Trento (dallo stemma) sul prezzo della carne di maiale

Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: v.e. EITO 7.3\* .4.8 (S) 1787 (Q)

I. Tit.



**V**uto il sentimento d'accreditati Mercanti intorno al valore della Carne Porcina fu stabilita, ed ordinata la qui sotto notata Tassa, che servire deve per tutto il corrente Mese d'Ottobre, indi Novembre, e Dicembre, salva per altro la ritassazione secondo le circostanze ec.

Questa Tassa dovraffi da ogn' uno de Venditori esattamente osservare, e tener' esposta nelle rispettive loro Botteghe sotto le solite pene ec.

Salcicia la libbra	—	—	Marchetti	11
Fegato	—	—	March.	10
Brafole	—	—	March.	9
Testa	—	—	March.	6
Lucaniche fresche	—	—	March.	14
Dette impassite	—	—	March.	15
Lardo vecchio	—	—	March.	16 $\frac{1}{2}$
Lardo nuovo	—	—	March.	15
Songia vecchia	—	—	March.	18
Detta nuova	—	—	March.	17
Pariane	—	—	March.	5
Scodiche	—	—	March.	8
Piedi Paesani 1° uno	—	—	March.	4
Detti Italiani 1° uno	—	—	March.	3 $\frac{1}{2}$

Data in Trento dall' Ufficio Sindicale li 11. Ottobre 1787.

LUIGI B. PRATO }  
GIROLAMO DE GRATIADEI } SINDICI.

*Giuseppe Bellefini Cancelliere d'ordine.*

IN TRENTO, Presso Simone Girolamo Battisti, Stamp. Civ.

Es. 24

**Francescani**

*Decreta Sacrae Congregationis*

[S.l. : s.n., 1653]

1 foglio ; 1/2 (160x110 mm)

Data di stampa dalle date di emanazione in calce ai singoli decreti: Roma, 18 gennaio 1653; 22 marzo 1653

Foglio stampato su entrambi i lati

Contiene: *De voto decisio in Diffinitorijs ; De subrogatione Diffinitorum*

Impronta: r.i. s.I. t.\*-2. e.em (S) 1653 (Q)

I. Santa sede. Congregazione dei vescovi e regolari II. Tit.

# DECRETA SACRAE CONGREGATIONIS.

De voto decisiuo in Diffinitorijs.



Beatissimo Padre.

**F**Rà Sebastiano di Gaeta Commissario Generale de  
Min. Osseu. Riformati prostrato à santi Piedi di V. B.  
espone come quasi tutte le Prouincie Cismontane commesse  
al suo gouerno, sono d'ordinario in Diffinitorio sei Pa-  
dri, cioè Prouinciale, Custode, e quattro Diffinitori.  
E perche tal hora così nell' electioni de Guardiani, & altri  
officiali, come nella determinatione delle cause; & di altri  
negotij graui possono in contraditione riuscire i voti pari,  
onde senza concluderfi cosa alcuna nasce disordini;  
Supplica humilmente P. Santità à procedere ad opportuno  
rimedio in futuro; ò comandando; ebe in tal caso di pa-  
rità, s'aggiunga al Diffinitorio un altro. Bate con voto  
attiuo, ò concedendo al Prouinciale il voto decisiuo; seco-  
me Urbano P. III. di fel. mem. il concedè in Præsidenti  
dell' electioni Canoniche (hora dalla S. Congregatione de-  
chiarato non intenderfi per li Prouinciali, ma per li Com-  
missarij quando si mandano dal Superiore Generale) ò  
pure in altro miglior modo, che parerà alla S. Vostra.  
Quam Deus &c.

**S**Acra Congregatio S. R. E. Cardinalium negocijs,  
& consultationibus Episcoporum, & Regularum,  
præposita, ad euitandam paritatem suffragiorum,  
quæ ex numero pari sex vocalium, quibus Definitoria  
Prouincialia constant, tam in electionibus faciendis,  
quam in negocijs decidendis oriri potest, Ministris  
Prouincialibus deficiente Præside, in huiusmodi casibus  
votum decisiuum concessit. Dat. Romæ 13. Martij  
1653.

M. Card. Ginettus.

Locus † sigilli.

Hi. Archiepiscopus Patracensis Secr.

## De subrogatione Diffinitorum.

**S**Acra Congregatio S. R. E. negocijs, & consulta-  
tionibus Episcoporum, & Regularium præposita re-  
maturè perpensa censuit, & declarauit vacationem  
sexennij à die expleti officij statutam in Breue sanct. me.  
Gregorij XV. emanato sub die 22. Februarij 1622.  
non habere locum in subrogationibus, quas ad præ-  
scriptum Constitutionum Ordinis fieri contingit. Dat.  
Romæ hac die 17. Nouembris 1651.

M. Card. Ginettus.

Locus † sigilli.

M. Albericius Secr.

Es. 25

**Francia. Armée d'Italie**

*Copia della lettera del cittadino La Croix ... scritta ai cittadini commissarj del Direttorio esecutivo della Repubblica Francese dal Quartier generale di Otricoli li 19 glaciaie anno 7 : vittoria cittadini commisarj [sic] vittoria!*

Macerata : dai torchi di Antonio Cortesi, anno VII Rep. [1798]

1 manifesto : 1 insegna ; atl. (380x240 mm)

Data di emanazione nel tit.: Otricoli, 9 dicembre 1798

Segue: *Estratto della Lettera dell'Aiutante generale Capo dello Stato maggiore generale della Divisione della Van Guardia in data del 19 glaciaie anno 7 : ai commissarj del Governo francese*

Impronta: p.a. o-e. d-do o-he (S) 1978 (F)

I. Lacroix, François-Joseph-Pamphile II. Tit.



# COPIA DELLA LETTERA

DEL CITTADINO

## LA CROIX

AJUTANTE DI CAMPO

Scritta ai Cittadini Commissarij del Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese

Dal Quartier Generale di Orvieto li 19. Glaciale Anno 7.

VITTORIA CITTADINI COMMISSARIJ; VITTORIA!

Dopo la brillante giornata del 16. le nostre Truppe si riposarono un poco delle insuperabili fatiche che erano state obbligate di sopportare.

Il mio Generale avendo saputo, che la Colonna batuta dal General Mathieux erasi accampata a Calvi risolvette di circondarla con una marcia rapida, ed audace, in conseguenza egli fece partire nella scorsa notte il General Polacco Kniaziviecz alla testa di tre Battaglioni, e d'uno Squadrone di Cacciatori a Cavallo dirigendosi da Magliano sul di dietro di Calvi; il General Mathieux, marciava dritto verso i nemici con tre altri Battaglioni, e due Squadroni di Cavalleria. Le nostre Colonne arrivarono allo spuntar del giorno, elleno subito si riconobbero, e con de' pronti movimenti circondarono da per tutto il Nemico. La fucilara continuò per qualche tempo. Noi ci impadronimmo di tutte le alture, che essi difendevano; li costringemmo a ritirarsi tutti in Città. Allora egli non tardarono punto a dimandare una Capitolazione. Il mio Generale inviòmi a significar loro l'*ultimatum ultimum* (espressione insolente di Mack) che nello spazio di cinque minuti; la guarnigione sarà prigioniera di guerra a discrezione; o passata a fil di spada. Queste minacce l'intimidirono; e rimisero la loro sorte alla generosità del General Mathieux, che per vendicarsi degli orribili attentati commessi da questa Colonna, ordinò che fossero lasciate agli Officiali le loro spade, e i loro bagagli. In seguito essi sortirono sugli ordini Militari, e sono stati qui condotti. Ecco il dettaglio.

Il Maresciallo Generale Meiss.  
Il Brigadier Generale Emmanuele Cirillo.

Venti tra Colonnelli, Tenevi Colonnelli, e Maggiore.  
Cento Officiali particolari.

Quattro in cinque mila prigionieri.

Sei Bandiere.

Trecento Cavallo senza comprenderci quelli degli Officiali.  
Finalmente cinque mila Fucili, Gibberni ec.

Io m'incammino per condurre a Terni i due Generali, che comandavano la Colonna che il General Mathieux aveva incominciato a battere fin da tre giorni. Elleno non avevano avuto il tempo di provvedersi d'altra Artiglieria; siccome noi ne avevamo neppure.

Mack ha passato il Tevere sotto il Monte Orsini. Egli marcia in persona alla testa d'una Colonna Vergine. Tosto che noi l'avremo riconosciuta marceremo contro di lui. Il mio Generale partirà d'istinto per recarsi a Calvi, e decidere degli ulteriori movimenti. Alcuni altri successi ancor sorprendenti, ed eccoci disimbarazzati dell'Armata Napoletana. Le loro Truppe, cominciano molto a disertare, e sopra tutto nell'interno. La mancanza dei viveri, e la loro disfatta sono la massima cagione del loro disgusto.

Una volta per sempre, io non vi farò più l'elogio dei nostri Soldati. La loro audacia, e la loro bravura hanno del prodigioso, ed affidati a questi due potenti mezzi non dubitano più di niente. Salute, e Rispetto

Sottoscritto l'Ajutante di Campo  
LA CROIX

Estratto della Lettera dell'Ajutante Generale Capo dello Stato Maggiore Generale della Divisione della Van Guardia in data del 19. Glaciale Anno 7.

AI COMMISSARIJ DEL GOVERNO FRANCESE.

La undecima mezza Brigata ha ancor dato grandi prove della sua intrepidezza; e del talento de' suoi Capi nell'attacco eseguito sulle alture. Il Capo di Brigata Calvin, e i due Capi di Battaglioni si sono comportati, di una maniera assai distinta. L'Ajutante Generale della Legione Nazionale Romana Borghetto che serviva di Ajutante di Campo al General Mathieux ha dato prove ancor egli di talenti Militari, e d'una gran bravura: avendo in ciò imitato il Cittadino Trincali Ajutante di Campo del suddetto Generale.

Gli Officiali, e Soldati si sono al solito condotti come le migliori; e le più coraggiose Truppe dell'Europa.

Il General Polacco circondava l'inimico dalla parte di Ravio; e non poteva agire; ma egli ha inviato al General Mathieux un Battaglione che gli era necessarissimo.

Salute, e Fratellanza

Sottoscritto LEOPOLDO BERTHIER

Per copia conforme  
Il Segretario della Commissione  
SAINT MARTIN

MACERATA. Dai Turchi di Antonio Cortesi. Anno VII. Rep.



Es. 26

**Trento (Principato vescovile)**

*Proclama con cui s'inibisce il cacciare nelle campagne, ove sono pendenti l'entrate l d'ordine e comando di sua altezza reverendissima monsignor Domenico Antonio vescovo e del S.R.I. prencipe di Trento ec. march. di Castellaro ec. de conti di Thunn ec. signor signor e padron clementissimo*

In Trento : per Gianbattista Parone stampador vescovile, [1745]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 29 agosto 1745

Sottoscrizione: Gianbattista Antonio Alberti (cancelliere), Filippo Francesco Saverio Mancini (segretario)

Stemma di Domenico Antonio Thunn

Impronta: e.o. E.5. 9.c. a,a, (S) 1745 (Q)

I. Thunn, Domenico Antonio II. Tit.



# PROCLAMA,

*Con cui s'inibisce il Cacciare nelle Campagne,  
ove sono pendenti l'Entrate.*

D'Ordine, e Comando di Sua Altezza Reverendissima Monsignor  
**DOMENICO ANTONIO**  
Vescovo, e del S. R. I. Prencipe di Trento ec. March. di Castellaro ec.  
de Conti di Thunn ec. Signor Signor, e Padron Clementissimo.

**S**ono di tal natura le doglianze umigliate all'Altezza Sua Reverendissima Signore, e Padrone Nostro Clementissimo da molti, quali si risentono gravemente dannificati dall'indiscretezza de' Cacciatori, facendosi lecito senza verun riguardo d'entrare con Cani, ed anco senza, cacciando, ò sotto pretesto d'uccellare nelle Campagne vestite per anche delle pendenti Entrate, che hanno mosso l'animo paterno della medesima Altezza Sua Reverendissima a non differir punto il più opportuno ripiego a' disordini cotanto perniciosi al pubblico, e privato interesse. Col tenore perciò del presente Editto d'essere pubblicato non tanto in questa Città, e Distretto di questa Pretura, con restarne affissa ne' Luoghi soliti la copia, ma ben anche in tutte le altre Giurisdizioni del Prencipato dell'Altezza Sua Reverendissima, s'inibisce, e seriamente si vieta a qualunque Persona di che stato, e condizione esser si voglia il poter Cacciare con Cani, ò senza, ò in qualunque altra maniera tendere insidie agli Animali tanto quadrupedi, che volatili, ed entrare sotto pretesto d'uccellare con Schiopo, ò senza nelle Campagne, nelle quali faranno per anco pendenti l'Entrate, sotto pena non solo di Taleri cento d'incorrersi toties quoties &c. d'essere applicati per un terzo all'Eccelso Fisco di Sua Altezza Reverendissima, e per gli altri due, uno al Dannificato, e l'altro all'Accusatore, ma ben anco della prigionia in subsidium. Avvertendo, che si crederà ad un sol Testimonio degno di fede; alle quali pene si passerà senza alcun riguardo, ò eccezione di Persona, ma a norma di quanto prescrive una retta, ed indifferente Giustizia, e così con questo ec.

*Dato in Trento dalla Cancellaria del Castello del Buon Consiglio li 29.  
Agoſto 1745.*

GIANBATTISTA ANTONIO DE ALBERTI CANCELLIERE.

Filippo Francesco Saverio Mancì Segretario.

---

IN TRENTO, Per Gianbattista Parone Stampador Vescovile.

Es. 27

**Francia. Armée des Grisons**

*Avvertimento ai Tirolesi / il generale di divisione Joubert = Nachricht an das Tyroler-Volk / der Divisions-General Joubert*

[S.l. : s.n., 1797]

1 manifesto ; 1/2 obl. (110x160 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 9 febbraio 1797

Tit. e testo in italiano e tedesco su due col.

Form. di resp. in calce

Incipit: *Ho saputo, che molti abitanti di Roveredo, Trento, e delle campagne vicine portano ancora le armi contro la repubblica francese ...*

Proclama del generale Barthélemy Joubert sulla resistenza alle armate francesi

Impronta: T.NE 7.e. i.o- ieo- (S) 1797 (Q)

I. Joubert, Barthélemy II. Tit.

# AVVERTIMENTO AI TIROLESII,



**H**O saputo, che molti Abitanti di Roveredo, Trento, e delle Campagne vicine portano ancora le Armi contro la Repubblica Francese arrolati in Compagnie sotto il nome di Bersaglieri; non possono eglino ignorare il Proclama del Generale Buona-parte, ed il rigore delle misure, che egli ha prescritto contro quelli, che farebbero presì colle Armi alla mano.

Li Francesi sono entrati nel Tirolo coll' intenzione di dar sollievo al Popolo, e di fargli comprendere la differenza, che esiste fra il loro modo di operare, e la tirannia Austriaca: gli ordini i più severi sono stati dati per mantenere la più esatta disciplina nelle Truppe, e per restituire la tranquillità nei Paesi.

Quelle misure di buona amicizia farebbero inutili qualora gli Abitanti del Paese sconquiaso fossero ancora occupati a farci la guerra.

Io dichiaro dunque, che io riguarderò come nemici dei Francesi tutti i Padri di famiglia, i figli dei quali saranno arrolati nelle Compagnie de' Bersaglieri Tirolesi, che io li farò arrestare, e confiscare i loro Beni a profitto della Repubblica.

Io dichiaro nel tempo stesso, che accorro otto giorni dalla data del presente Proclama a tutti quelli, che avessero prese le Armi contra l' Armata Francese, per ritornare nel seno delle loro Famiglie, promettendo loro un' intera dimenticanza del passato. Spirato il termine fissato, farò uso dei mezzi di rigore qui sopra indicati.

Dichiaro finalmente, che io riguarderò come Assassini gli Abitanti delle Ville, che si frammischieranno fra le Truppe Austriache, e che darò severi esempi sopra le loro Terre. L' Armata Francese sarà per esse al pari terribile che il fulmine del Cielo; al contrario, se troverò Abitanti pacifici, ho ordine dal Generale Supremo d' avere tutti li riguardi possibili per il Tirolo, e lo eseguirò fedelmente; Ala, Mori, Roveredo, e Trento sono garanti della mia parola; ho provato, che io amo le vie della dolcezza, proverò egualmente, che saprò incrudelire contro i mal intenzionati.

Trento li 21 Piovolo anno 5.<sup>to</sup> della Repubblica Francese una ed indivisibile.  
V. S. 9 Febbrajo 1797.

IL GENERALE DI DIVISIONE  
JOURBERT.

# Se a Ph i Ph i

an das Tyroler-Volk.



**I**ch bin versichert worden, daß viele Sinnwöhner vor Rovered, Trient, und den umliegenden Dorfschaften in Compagnien versamlet unter dem Titel von Schützen wider die Französische Republik noch die Waffen tragen. Das Proclama von General Buonaparte, und die scharfen Maßregeln, welche er wider jene, die mit den Waffen in der Hand betreten werden, bestimmet hat, können ihnen keineswegs unbekant seyn. Die Franzosen sind in Tyrol gekommen mit der Absicht, das Volk zu erlösen, und ihm begerlich zu machen den Zustand, welcher jüdischen ihre Denksungesart, und die Österreichische Tyrannet ist: die schättesten Besätze sind schon erbeutet worden, um unter den Truppen die genaueste Aufsicht zu erhalten, und im Lande die Ruhe herzustellen.

Diese Berechtigungen einer guten Freundschaft wider aber vertheilt werden, wo die Sinnwöhner des schon eroberten Landes noch im Regeisse ständen, wider uns den Krieg zu führen.

Ich erkläre daher, daß ich alle jene Hausväter, deren Söhne sich in den Frewilligen Schützen Compagnien noch wirklich befinden, als Geinde der Franzosen ansehen werde. Sie sollen in Verhaft genommen, und ihre Häuser und Güter zum Nutzen der Republik eingezogen werden.

Ich erkläre, daß ich alle Dorfseinswöhner, die zu den Österreichischen Truppen schon mitzeln geben werde.

Ich erkläre ferner, daß ich allen jenen, die wider die Französische Armee die Waffen schon ergriffen hätten, die Geißel von acht Tagen von dem Datum des Ereignisses gestatter, um sich in den Büschen ihrer Gantillen einzustellen, unter Verprechung ihr Verzeihen in eine vollkommene Vergesslichkeit zu sehen. Nach Verlauf aber dieser anberaumten Geißel werde ich zur Schwärze der obangezeigten Mittel schreitten.

Die Französische Armee wird gleich dem Donner von Himmel herabfallen seyn. Werde ich aber ruhig über Sinnwöhner finden: so habe ich von dem Obersten General den Auftrag, daß das Land Tyrol alle thumliche Grundrecht zu tragen. Ich werde bejaglichen gewiß genaues nachsehen; und Ala, Mori, Rovered, und Trient sind von diesem mächtigen Worte befreit. Ich habe geachtet, daß ich den Segen der Milde liebet; und ich werde gleichfalls am Ende sehen, daß ich auch wider die Unbedächtigen grausam seyn kann.

Trient den 21ten Plovols ( das ist den 9ten Novemur 1797. ) im fünften Jahre der einig und untheilbaren Republik.

Der Divisions-General  
Jourbert.

Es. 28

**Francia. Armée des Grisons**

*D'ordre de la République Française : le Conseil de Trente a tout le pays dependant de son administration = D'ordine della Repubblica Francese : il Consiglio di Trento a tutto il paese sottoposto alla sua amministrazione*

[S.l. : s.n., 1797]

1 manifesto ; 1/2 obl. (110x160 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 15 marzo 1797

Incipit: *Par ordre exprés du citoyen Naudin commissaire ordonnateur de l'Armée de la République Française avec le present arrêté, ...*

Sottoscrizione: Filippo Consolati, Giambattista Manci

Proclama del Consiglio di Trento sulla nuova circolazione monetaria

Tit. e testo in francese e italiano su due col.

Impronta: i.I. .)se s.s. ne=. (S) 1797 (Q)

I. Tit.

D'ORDRE  
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

LE CONSEIL DE TRENTE

A TOUT LE PAYS DEPENDANT DE SON ADMINISTRATION.



ar ordre exprès du Citoyen NAUDIN Commissaire  
Ordonnateur de l'Armée de la République Fran-  
çaise avec le present arrêté, qui sera publié, et  
affiché selon la couume, on rend public à chacun,  
que la nouvelle monnoie de la République de Bo-  
logne, sera mise en cours dans tout le Pays pour  
la valeur de sept livres, trois sous, et sept deniers  
de Milan, ou dix livres, seize sous du Pays.

Ce qu'on rend public pour règle de chacun, et afin que la qualité de la  
monnoie soit bien connue pour éviter tous les equivoques on la décrit ci-dessous.

Elle porte en face l'empreinte de notre Dame, et au-dessous le rilet de  
la Ville de Bologne et les mots: *Bon. dext.* Avec la legende *Præsidium,*  
& dext. et de l'autre côté les Armes de la même Ville avec la legende:  
*Communitas & Senatus Bonon.*

On avertit, que la susdite monnoie de Bologne après l'examen, qu'on a  
fait dans les formes est de meilleure qualité, et plus saine, que celle d'Espa-  
gne, qu'on appelle *Colonaria nuova*.

On noûte encore, que la nouvelle piece Colonnaire dite Piastra d'Espagne  
aura le cours de sept livres, et trois sous de Milan c'est à dire de dix livres,  
quinze sous selon la valeur accoutumée du Pays.

Fait à Trente a la Chancellerie du Conseil les 25 Ventose  
( 15 Mars 1797.. )

CONSOLATI,

Mant,

D'ORDINE  
DELLA REPUBBLICA FRANCESE

IL CONSIGLIO DI TRENTO

A TUTTO IL PAESE SOTTOPOSTO ALLA SUA AMMINISTRAZIONE.



er espresso avviso del Cittadino NAUDIN Commissario  
Ordonatore dell'Armata della Repubblica Francese col  
presente Editto da essere pubblicato ed affisso nelle con-  
fucate forme fa noto, e manifesto, che la nuova moneta  
della Repubblica di Bologna sarà posta in corso in tutto  
il Paese pel valore di Lire sette, tre soldi, e sette denari  
di Milano, ovvero Lire dieci, soldi sedici del Paese.

Il che si notifica per regola di chiarezza, ed a fine si conosca la qualità  
della moneta, e non nascano equivoci viene la medesima qui sotto descritta.

Essa porta in fronte l'impronta della Beata Vergine con sotto la figura  
della Città di Bologna, e le parole *Bon. dext.* e colla legghenda  
*Præsidium,* & dext. et dal rovescio le Insegne della stessa Città colla  
legghenda *Communitas, & Senatus Bonon.*

Si avverte che questa moneta Bolognese fattone il convenevole sperimento  
nelle forme è di qualità migliore e di peso maggiore di quella di Spagna  
denominata *Colonaria nuova*.

Si rende noto altresì, che ciascuna pezza ossia Piastra nuova di Spagna  
avrà il corso di Lire sette, e tre soldi di Milano, cioè di Lire dieci, soldi  
quindici secondo il solito valor del Paese.

Dato in Trento dalla Cancellaria del Consiglio li 15. Marzo 1797.

CONSOLATI,

Mant,

Es. 29

**Trento**

*Proclama : tariffa delle robbe diverse mangiative fatta d'ordine dell'Ufficio sindacale nel presente quadrimestre dell'anno 1735*

In Trento : per Giambatista Parone stampator vescovile, [1735]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 23 febbraio 1735

Sottoscrizione: Sigismondo Antonio Manci, Giulio Giuseppe Siciliani (sindici), Aloisio Orazio Biscalia (cancelliere)

Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: e.e. i)j. i)5. 5.e- (S) 1735 (Q)

L. Tit.



# PROCLAMA

Tariffa delle Robbe diverse mangiative fatta d'ordine dell'Ufficio  
Sindicale nel presente Quadrimestre dell'Anno 1735.

M Andole la libbra	Soldi 15 q.
Figuoli la libbra	S. 15 q.
Figli di Venezia la libbra	S. 6 q.
— detti farinati	S. 5 q.
Zucchero fino in panetti	S. 30 q.
— detto in panon la libbra	S. 25 q.
— detto Verzia fiorente	S. 22 q.
— detto Secondo	S. 20 q.
— detto Mascabi	S. 16 q.
Orade la libbra	S. 20 q.
Fevere la libbra	S. 40 q. 2
Anguile salate, grosse	S. 17 q.
— dette piccole	S. 16 q.
Cievoli salati	S. 13 q. 1
— detti Marinati	S. 15 q.
Tarantello novo	S. 30 q.
Moronns	S. 15 q.
Salomon nuovo la libbra	S. 17 q. 1
Pecchi novi, due per	S. 5 q.
Sardelle sei per	S. 5 q.
Pesci marinati la libbra	S. 11 q. 2
Anguiloti fiori, e trasi la libbra	S. 15 q.
Colpemoni grandi quattro per	S. 15 q.
Renghe salate la libbra	S. 6 q. 2
Caviaro l'Onza	S. 5 q.
Sapone di Venezia la libbra	S. 13 q. 1
Butiro fresco	S. 11 q.
— detto cotto	S. 15 q. 2
Fasoletti piccoli la libbra	S. 2 q. 1
Fizzoli la libbra	S. 2 q. 1
— detti franti	S. 4 q.
Riso bello la libbra	S. 5 q.
Farina di Formento la libbra	S. 4 q. 1
— detta di Formentone la libbra	S. 2 q. 1 e m.
— detta di Formentazzo la libbra	S. 2 q. 1 e m.
Bigoli di Formento belli la libbra	S. 5 q.
Uva passa nuova la libbra	S. 7 q.
Uva di Calabria la libbra	S. 11 q. 2
Stoffio novo Tedesco la libbra	S. 10 q.

**O**rdinano, e seriamente comandano a cadauna Persona, che osservar debba la presente Tassa, sotto pena della perdita della Robba, in ordine allo Statuto, che verrà a maggior prezzo venduta, o suo valore, e di Lire 10. per ogni volta sarà contrafatto, d'applicarsi nel modo, che comanda lo Statuto de' Sindici, e Proclama pubblicato, restando quello negli altri Capi confermato.

Più si commette a qualunque Persona non ardisca esporre per vendere Robba insufficiente, o guasta, sotto pena della perdita di quella, e di Lire 25. d'applicarsi come sopra.

Si proibisce di più, che niuna Persona ardisca esporre per vendere veruna forte di Commestibili negli pubblici luoghi di questa Città, Piazza, Cantone, od altronde, con banchetti, terminata la Fiera, se prima non sarà peritata, ed ottenuta la licenza da quest' Ufficio Sindicale, sotto pena della perdita della Robba, e di Lire 25. Commettendo inoltre ad ognuno, che averà delle suddette Robbe da vendere sì in Fiera, che fuori, di tener la presente Tassa esposta in vista di ognuno, sotto la predetta pena di Lire 25.

Data in Trento li 23. Febbrajo 1735.

Sigismondo Antonio Mancini )  
Giulio Giuseppe Siciliani ) Sindici.

Aloisio Orazio Bisaglia Cancelliere.



Es. 30

**Zeni, Domenico**

*In morte di S.M. Leopoldo II imperadore re d'Ungheria e di Boemia, arciduca d'Austria ec. ec. :  
sonetti / di Domenico Zeni pittore*


In Trento : per Giambattista Monauni stampator vescovile ..., 1792

1 foglio : ill. ; 1/2 (160x110 mm)

Segue la form. di pubbl.: con licenza de' superiori

Impronta: 2.e. O.O. LETO O.LE (S) 1792 (A)

1793



IN MORTE  
 DI S. M. LEOPOLDO II.  
 IMPERADORE,  
 RE D'UNGHERIA, E DI BOEMIA,  
 ARCIDUCA D'AUSTRIA *Ec. Ec.*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 X SONETTI X  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DI DOMENICO ZENI PITTORE.

QUEL DÌ, CHE AL CIEL L'ALMA D'AUGUSTO ASCESE  
 NON LUNGI ERA LA FAMA, E VOLTA INTORNO  
 GRIDÒ, CHE BEN L'UDÌ QUESTO, E QUEL CORNO:  
 AHI LASSA IL COMUN BEN MORTE CI PRESE!



E QUINCI PUR DOLENTE A DIR RIPRESE:  
 PASSÒ LEOPOLDO A MIGLIORAR SOGGIORNO,  
 QUEL GRAND' EROE, CUI SOLO AVREBBE UN GIORNO  
 RINNOVELLATE APPIEN LE AVITE IMPRESE.



QUINDI AL CIELO D'ITALIA IL CAMIN VOLTO,  
 DISSE: ALL'AUSTRIA IL SOVRAN DUCE REGALE  
 FU QUASI IN UN BALEN CONCESSO, E TOLTO.



TORNÒ POSCIA SU L'ISTRO, E ALLOR CHE A CANTO  
 SI VIDE ALLA CESAREA URNA FERALE  
 ALTAMENTE PRORUPPE IN LARGO PIANTO.

POICHE' LEOPOLDO ALLA SUA STELLA ASCESE  
 DELL'AUSTRIA I FIGLI AL FREDDO MARMO INTORNO  
 SI ALTO ULULAR, CHE L'UNO, E L'ALTRO CORNO  
 DEL LOR GIUSTO DOLOR PIETA' NE PRESE.



MORTE PUR SDEGNÒ IL PUNTO IN CUI RIPRESE  
 L'EMPIO FERRO A ROTAR ENTRO IL SOGGIORNO  
 DEL PRODE AUGUSTO, A CUI, LE LUCI AL GIORNO  
 CHIUSE, ONDE ACCRESCER VANTO A PROPRIE IMPRESE.



AHI CRUDA! MA SE AL CIEL PER TE SI E' VOLTO  
 L'ECCELSO SPIRTO, IL NOME SUO REGALE  
 NON SPERAR CHE DAL MONDO UNQUA FIA TOLTO.



VIVRA' MAI SEMPRE: ED OR CHE AL VERBO A CANTO  
 STA LA GRAND' ALMA, OGN' ASPRO DUOL FERALE  
 SBANDITE, O FIGLI, E DALLE CIGLIA IL PIANTO.



IN TRENTO,  
 Per Giambattista Monauni Stampator Vescovile.  
 Con Licenza de' Superiori 1792.

Es. 31

**Trento (Principato vescovile)**

*D'ordine e commissione di sua eccellenza reuerendiss. sig. Sigismundo Alfonso vescouo e prencipe di Trento e Bressanone, Co. di Thunno, &c. signore e patron nostro gratiosissimo : in materia di beni communi*

In Trento : nella stamperia episcopale del Zanetti, 1670

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)


Data di emanazione in calce: Trento, 9 aprile 1670

Sottoscrizione: Giacomo Sizzo (cancelliere), Girolamo Martini (segretario)

Stemma di Sigismondo Alfonso Thunn

Impronta: O.r. l.O. o.si n-ue (S) 1670 (A)

I. Thunn, Sigismondo Alfonso II. Tit.



D'Ordine, e commissione di Sua Eccellenza Reuerendi ss.  
**SIG. SIGISMUNDO ALFONSO**  
Vescouo, e Prencipe di Trento, e Bressanone, Co: di Thunno, &c.  
Signore, e Patron nostro Gratosissimo.

IN MATERIA DI BENI COMMUNALI.

**S**endo peruenuto alla notizia di Sua Eccellenza Reuerendiss. qualmente da Deputati al gouerno delle Communità nel temporal Dominio di questo suo Vescouato di Trento, contro al tenore delle Leggi venghi usurpata l'autorità d'alienare Boschi, Pascoli, & altri beni stabili aspettanti à quelle Communità, e Popoli, de quali essi n'hanno l'amministrazione, d'onde ne succede notabilissimo danno publico, e singularmente di poveri, mentre li vien ristretto l'uso e beneficio di beni communitari, e volendoui perciò l'Eccellenza Sua opportunamente procedere, col tenore del presente Proclama seriosamente ordina, e comanda, che ne Consoli, Sindici, Giurati, o qualsiuoglia altri Deputati al gouerno di qualunque Communità, ne dall'istessi Popoli delle soderte Communità, sijno venduti, impegnati, o in altro modo alienati qualsiuoglia sorte di beni comuni trà essi Popoli, senza l'espressa licenza in scritto di Sua Eccellenza Reuerendiss. o del suo Consiglio, sotto pena non solo di nullità di qualunque contratto, ma anco di Ragnesi cento, nella quale incorreranno tanto li Amministratori d'esse Communità, quali haueranno parte in tali contratti, quanto li compratori, o in altro modo contrahenti, contro la serie del presente Editto, con dichiarazione, che non ostanti tali contratti sij lecito, & permesso à qualsiuoglia vicino delle medesime Communità di valersi à suo piacimento di quei beni, con quell'istessa libertà, e ragione, che li competiua auanti che somiglianti contratti fosseron fatti, e con riserua anco di procedere contro quelli, che per il passato si sono estesi à fare qualunque alienatione senza la debita, e necessaria forma dalle leggi prescritta, e di reintegrare l'antedette Communità de loro beni nulla, & indebitamente distratti. E così s'ordina, e si comanda con ogni miglior modo.

Dat. in Trento nella Cancell. del Bon Consiglio Adì 9. Aprile 1670.

Gio. Giacomo Sizzo Cancell.

Girolamo Martini Segr.

IN TRENTO, Nella Stamparia Episcopale del Zanetti. 1670.

9 Aprile

Es. 32

**Marchesani, Luigi**

*Per i felici sponsali dei nobili signori Prospero de' Cosmi e Barbara Cobelli de Freüdenberg : sonetto umiliato al distinto merito del nob. sig. Clemente Cobelli, fratello amorosissimo della sposa / in segno di rispetto e congratulazione Luigi e Girolamo Marchesani.*

In Roveredo : [Luigi Marchesani], 1789

1 foglio ; atl. (380x240 mm)

Form. di resp. in calce al testo

L'A. è probabilmente anche lo stampatore

Segue la data di stampa: Con licenza de' superiori

Impronta: i.X. i.ne O.E, O,E; (S) 1789 (R)

I. Marchesani, Girolamo II. Cosmi, Prospero III. Cobelli, Barbara IV. Cobelli, Clemente

PER I FELICI SPONSALI  
DEI NOBILI SIGNORI

PROSPERO DE' COSMI,

E

BARBARA COBELLI


DE FREÜDENBERG

SONETTO

UMILLATO AL DISTINTO MERITO DEL NOB. SIG.


CLEMENTE COBELLI,

FRATELLO AMOROSISSIMO DELLA SPOSA.


 I DUE PARI IN VIRTU' SPOSI, ED AMANTI,  
BELLA MADRE D'AMOR, SECONDA I VOTI  
OR, CHE A L' AUREO TUO CRINE OFFRON DEVOTI  
VAGO SERTO DI GIGLI, E D'AMARANTI.



E PALLIDI SOSPETTI, E LE TREMANTI  
CURE GELOSE DAL LOR PETTO SCUOTI,  
E SIEN VANI DELIRJ, E NOMI IGNOTI  
L'ALTERNE RISSE CONJUGALI, E I PIANTI,



COME IN BIANCHEZZA A GLI ALTRI FIOR NON CEDE  
QUESTO PURO DEL SUOL CANDIDO FIGLIO,  
COSÌ CANDIDA ANCOR SIA LA LOR FEDE;



E STRINGA LE LOR VOGLIE UGUAL CONSIGLIO,  
E UNISCANSI DUE CUORI IN UNA SEDE,  
COME S' UNISCON L'AMARANTO, E 'L GIGLIO.

In segno di rispetto e congratulazione  
Luigi e Girolamo Marchesani.

---

IN ROVEREDO L' ANNO MDCCLXXXIX.  
Con licenza de' Superiori.

Es. 33

*Calendario festivo sopra l'anno bissestile MDCLXXXIII : correndo l'epatta 13 lettera dominicale B.A. l'inditione Romana 7 l'aureo numero 13*

In Trento : per gl'heredi Vida e Giouanni Parone stampator episcopale ... , 1684

1 manifesto : ill. ; atl. (380x240 mm)

Segue la form. di pubbl.: Con priuileg.

Impronta: 4.s. r.g. t.r. V.1. (S) 1684 (A)

©Provincia Autonoma di Trento



# CALENDARIO FESTIVO

## SOPRA L'ANNO BISSESTILE

### M. DC. LXXXIII.



Correndo L'Epatta 13. Lettera Dominicale B. A. L'Indizione Romana 7.

L'Aureo numero 13.

GENARO.	FEBBRARO.	MARZO.	APRILE.	MAGGIO.	GIUGNO.
1 a Circone, del Sig.	1 d Ignatio vesc. conf.	1 d S. Implic & Herc.	1 g Teodora v. vig. D. di RESVR.	1 b Philip. e Gio. apof.	1 c Corpus Domini.
2 a Macario abb.	2 e Purific. di M. V.	2 e S. Basilio mart.	2 a Terza Festa.	2 c Atanasio Vesc.	2 f Marcel. & c. m.
3 c Antero papa martir.	3 f Biagio Vesc. e mar.	3 f Marino martir.	3 b Seconda Festa.	3 d Inven. di S. Croce.	3 g Erasmo martir.
4 d Benedetta martir.	4 g Andera Conf. Vesc.	4 g Calimiro conf.	4 c Terza Festa.	4 c Monica Vedova.	4 f Odorico Vesc.
5 e Telesforo papa.	5 a Agata v. e mar.	5 a Dom. III. di Quarel.	5 d Vincenzo Ferrerio.	5 f Pio V. papa.	5 b Bon. Vesc. e mar.
6 f Epifania del Sign.	6 B Dom. di Sessagesima.	6 b Claudiano conf.	6 e Sisto papa martir.	6 g Gio. ante Port. Lau.	6 c Eustorgio arcieufc.
7 g Luciano Vesc. mart.	7 c Romualdo abbar.	7 c Tomaso d' aquino.	7 f Epifanio Vesc.	7 a Stanislao vef. e mar.	7 d Paolo Vef. e mar.
8 a Scucino Vesc. conf.	8 d Salomon martir.	8 d Appolopio mart.	8 g Dionisio Vescou.	8 b App. di s. Mich. Rog.	8 c Artenio Vesc.
9 B Mariana verg.	9 e Apollonia v., e mart.	9 e Quaranta Santi mart.	9 a Procolo mart.	9 c Greg. Naz. vef. Rog.	9 f Primo, &c.
10 c Paolo I. Erem.	10 f Scolastica verg.	10 f Vgo arcieufcouo.	10 b Apolon. e cop. mart.	10 d Gordiano m. Rog.	10 g Zacharia.
11 d Ignatio papa martir.	11 g Eufrofina verg.	11 g Costantino conf.	11 c Leone papa.	11 e Alcenf. del N. Sig.	11 a Barnaba apof.
12 e Probo Vescou.	12 a Fosca verg., e mar.	12 a Dom. III. di Quarel.	12 d Zenone Vesc.	12 f Nerone, &c. martir.	12 b Basilio martir.
13 f Illario Vesc.	13 B Dom. di Quinquages.	13 b Eufafia vergi.	13 e Giustino mart.	13 g Floriano mart.	13 c Antonio di Padoua.
14 g Felice Prete.	14 c Valentinno martir.	14 c Trasl. di s. Bonauent.	14 f Tiburt. e Valen. mar.	14 a Bonifacio mart.	14 d Basilio Vescouo.
15 a Remedio confess.	15 d Faustino, e Ion. mm.	15 d Longino mart.	15 g Eutichio mart.	15 b Ilidoro martir.	15 e Trasl. di s. Clemet. m.
16 B Marcello papa mart.	16 e Le CENERI.	16 e Patrio Vesc.	16 a Encratide verg. mar.	16 c Vbaldo vefcouo.	16 f Similiano vefcouo.
17 c Antonio Abb.	17 f Costantina verg.	17 f Geltruda verg.	17 b Aniceto papa mart.	17 d Eradio, e comp. mar.	17 g Agrippino vefcouo.
18 d Carh. di S. Pietro.	18 g Simeone vef. e mar.	18 g Anfelmo Vefcouo.	18 c Galdino Card. arcieuf.	18 e Venantio martir.	18 a Marco, e Marcel. m.
19 c Canuto Re mart.	19 a Sabino Prete.	19 A D. di Pas. e S. Giof.	19 d Ermogene martir.	19 f Petri Celef. Pp. conf.	19 b Gerual. e Prora. mm.
20 f Fabia, e Sebast. mm.	20 B Dom. I. di Quarel.	20 b Gibachi. Pz. di M. V.	20 e Amantio Vesc.	20 g Bernardin col. vigil.	20 c Silaerio papa martir.
21 g Agnefe ver. e mar.	21 c Massimiano vefc.	21 c Benedetto abb.	21 f Simeone Vesc.	21 a Dom. delle Pentec.	21 d Demetria ver. e mar.
22 a Vicenzo mart.	22 d Cath. di S. Piet. apof.	22 d Paolo Vef. di Narbo.	22 g Sotero, e Cajo mart.	22 b Seconda Festa.	22 e Paolino vefco.
23 B Raimondo de Pena.	23 e TEMPORE.	23 e Vittoriano martir.	23 a Giorgio mart.	23 c Terza Festa.	23 f Agrippina v. vigil.
24 c Timoreo Vesc.	24 f Lazar. monac. Vigil.	24 f Sim. Inoc. mar. Trei.	24 b Alig. tra. c. p.	24 g Inimputa. Temp.	24 a Parua di Trento.
25 d Geresof. V. Vef.	25 a Alessandro Vesc.	25 b Adalpreto Vef. mar.	25 c Liberal confef.	25 g Gio. Papa m. Temp.	25 c Crescentio vefco.
26 g Agnefe Seconda.	26 TEMPORE.	27 e Sisto papa.	27 f Virale mart.	26 A D. della Satic. Temp.	27 c Leone papa, vigil.
27 a Franc. di Sales Vefc.	27 B Dom. II. di Quarel.	29 d Eufafio abbare.	29 g Pietro mart.	27 g Sifinio, e Martir. mm.	28 d Demetria ver. e mar.
28 B Dom. della Settim.	28 c Macario martir.	30 e Secondo martire.	30 a Maffenza Ved. Ma-	28 c Felice papa mart.	29 e S. Piet. e Paul. apof.
29 c Pietro Noiafo.	29 Sabino Prete.	31 f Sabina verg.	30 a Maffenza Ved. Ma-	30 c Felice papa mart.	30 f Marcello mart.
			30 a Maffenza Ved. Ma-	31 d Petronilla verg.	

LUGLIO.	AGOSTO.	SETTEMBRE.	OTTOBRE.	NOVEMBRE.	DECEMBRE.
1 g D. Omittano abb.	1 c Pietro in vincola.	1 f L'Angelo Custod.	1 A D. del SS. Rosa.	1 d Viti e Santi.	1 f Proculo prete.
2 A D. Vift. di M. V.	2 d L. Perdo di S. Frac.	2 g Antoniano mart.	2 b L'Angel. Cust.	2 e Com. de' Def.	2 g Bibiana verg. m.
3 b Elidoro vefcouo.	3 f Mad. della Mercè.	3 A Eufemia verg.	3 c Candido martir.	3 f Malachia vefcouo.	3 A Dom. L. d'aduen.
4 c Elisabet. Reg. di Por.	4 f Domenico confessor.	4 b Rosa vergi.	4 d Francesco confel.	4 g Carlo Borrom. vefc.	4 b Barbara verg. e mar.
5 d Domitio mart.	5 g Madonna della Neuc.	5 c Vittorino martir.	5 e Placido, e comp. m.	5 a Zacharia Profeta.	5 c Balfo vefco.
6 e Iulia Profeta.	6 A Transig. del Sig.	6 d Moisè Profeta.	6 f Brunone conf.	6 b Leonardo abbar.	6 d Nicolò Vefcouo.
7 f Claudiano mart.	7 b Giuliano martir.	7 e Regina martir.	7 g Giuftina v. e mar.	7 c Profdocimo vefc.	7 e Ambrosio vefco.
8 g Magar. Reg. di Scot.	8 c Ciriaco, & c. mart.	8 f Natiuità di M. Verg.	8 A Brigida vedoua.	8 d Quat. Coronati mm.	8 f Cocet. di Maria Ver.
9 A Zenone mart.	9 d Romano mar. vigil.	9 g Gorgonio martir.	9 b Dionigio, & c. martir.	9 e Procolo vefcouo.	9 g Procolo vefc.
10 b Sette Fratelli mar.	10 c Lorenzo martire.	10 A Nicol. da Tolèt, cof.	10 c Lodou. Bertrād. conf.	10 f Ninfa martir.	10 a Dom. II. d'aduen.
11 c Pio papa mart.	11 f Tiburzio martir.	12 b Proto, e Giac. mar.	11 d Ermínio conf.	11 g Marino Vefcou.	11 b Damaso papa.
12 d Hermag. & Forti. m.	12 g Chiara vergin.	12 c Siro vefcouo.	12 e Tras. della M. del Car.	12 A Martino papa.	12 c Sinefio mart.
13 c Aniceto papa.	13 A Appolito, & c. martir.	13 d Sette Dormien. mm.	13 f Eduardo conf.	13 b Homobono.	13 d Lucia verg. & mart.
14 f Bonauent. vefcouo.	14 b Eusebio pap. vigil.	14 e Efalt. della Crocc.	14 g Calisto papa.	14 c Clemente martir.	14 e Spiridion vefcouo.
15 g Enrico confel.	15 c Abotiope della Mad.	15 f Nicomede martir.	15 A Teresia vergine.	15 d Leopoldo confel.	15 f Eusebio vefcouo.
16 A Solenità del Carm.	16 d S. Pietro Centif.	16 g Cornelio mar.	16 b Gallo abbare.	16 e Eucherio vefcouo.	16 g Albina verg. mar.
17 b Aleffio confel.	17 e Liberato abbare.	17 A Sting. di S. Eranc.	17 c Fiorenzino vefco.	17 f Gregorio Taumatur.	17 A Dom. III. d'aduen.
18 c Sinforof. c. 7. figli m.	18 f Agapito martir.	18 b Tom. de villanoua.	18 d Luca Euangel.	18 g Confor. del Duomo di Trento.	18 b Aulfentio vefcouo.
19 d Arfenio Eremita.	19 g Il voto della Citta.	19 c Iannario martire.	19 e Pietro d'alcant. cof.	19 A Pontiano pap. mart.	19 c Nemeffio mart.
20 c Marg. verg. e martir.	20 A Bernardo abbare.	20 d Eufachio martir.	20 f Maffimo martir.	20 b Elisab. Reg. d'Vngar.	20 d Domitia abb. Temp.
21 f Praxede verg.	21 b Anastasio martire.	21 TEMPORE.	21 g Orfolo c. 1100. ver.	21 c Simplicio vefc.	21 e S. Tomaso apof.
22 g Maria Maddalena.	22 c Timoteo martir.	22 e Matteo apofetolo.	22 A Marco, & c. martir.	22 d Present. di M. Verg.	22 f Teodofia v. Temp.
23 A Apollinar vefc.	23 d Zacheo vef. vigil.	23 f Maurizio m. Temp.	23 b Teodoro confel.	23 e Cecilia verg. e mar.	23 g Vittor. v. vige. Tep.
24 b Chiffina v. vigil.	24 e Barcolomeo apofetolo.	23 g Lino papa. Temp.	24 c Fortunato martir.	24 f Lucrezia vedouo.	24 A Dom. III. d'aduen.
25 c S. Giacomo apofetolo.	25 f Gineffio martir.	24 A Germano abbat.	25 d Crefpino, e Grisanto.	25 g Giufogono martire.	25 b Natiuità di N. S. G. C.
26 d S. Anna Mz. di M. V.	26 g Zefirino papa.	25 b Aurelia verg.	26 e Euaftriffo papa.	26 A Cattarina verg. e m.	26 c Steffano Protomartir.
27 e Pantaleon martir.	27 A Rufone vefco.	26 c Cipr. e Giuff. mart.	27 f Geltruda verg. vigil.	27 b Pietro Alessandro.	27 d Gio. apof. & Euang.
28 f Nazario, & c. mart.	28 b Agostino vefcouo.	27 d Colino, e Dam. mar.	28 g SS. Surte. c. 1100. apof.	28 c Giacomo martir.	28 e SS. Innocenti martir.
29 g Marz verg.	29 c Decol. di S. Gio. Batt.	28 e VVenceslao mar.	29 A Marcello martir.	29 d Saturno mart. vigil.	29 f Tomaso Cantuarien.
30 A Abdon, & Sen. mar.	30 d Rosa Limana vergin.	29 f Michele archangelo.	30 b Serapione vefco.	30 e Andrea apofetolo.	30 g Liberale vefc.
31 b Ignatio confel.	31 e Raim. Nohharo conf.	30 g Girolamo Dottore.	31 c VVolfag. vef. vigil.		31 A Silueffro Papa.

IN TRENTO, Per gli Heredi Vida, e Giovanni Parone, Stampator. Episcop. Con Priuileg.

1684.



Es. 34

**Roma**

*Roma 6 vendemmiale anno VII dell'era repubblicana : notificazione / Repubblica romana*

In Roma : presso i Lazzarini stampatori nazionali, An. 7 repubblicano [1798]

1 manifesto : 1 insegna ; atl. (380x240 mm)

Data di emanazione nel tit.: Roma, 26 settembre 1798

Il tit. è preceduto dalla form. di resp.

Prima del tit.: Libertà Eguaglianza

Incipit: *I segni di giubilo, le feste, e le arie patriottiche nel ricordare l'epoche fortunate della nostra rigenerazione ...*

Proclama della Repubblica romana sulla musica repubblicana nei teatri romani

Impronta: noio i)li i)i. e-to (S) 1798 (F)

I. Roma. Grandi edili II. Tit.



# REPUBBLICA ROMANA

*Roma 6. Vendemmiale Anno VII. dell' Era Repubblicana*

---

## NOTIFICAZIONE

**I** Segni di giubilo, le Feste, e le Arie patriottiche nel ricordare l'epoca fortunate della nostra rigenerazione, irritano gli Aristocratici, ed i nemici della Democrazia. Fanno essi ogni sforzo per soffogare quello spirito energico, che la Musica repubblicana eccita negli animi, e la screditano, e la scherniscono. Cittadini Romani, alla Musica repubblicana sono debitori i bravi Francesi di una gran parte delle grandi azioni, che hanno fatte. Lo stesso entusiasmo deve propagarsi in tutti gli Uomini liberi. Non ne possono essere insensibili, che le anime degli Schiavi, e dei Vili. Chiunque pertanto disaproverà le Arie patriottiche, che si suoneranno ne' Teatri, e altrove prima dell' alzata del Sipario, e frà gli Atti, sarà riguardato come nemico del buon ordine, e della Democrazia, e sarà tradotto avanti le Autorità giudiziarie per essere castigato severamente a seconda delle Leggi veglianti.

Franchi  
De Romanis } Grandi Edili  
Gorirossi }

Serpieri Segretario

Es. 35

**Trento**

*D'ordine e comando degl'illustrissimi signori consoli e provveditori della città di Trento*

In Trento : presso Simone Girolamo Battisti stampatore civico, [1797]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 23 dicembre 1797

Incipit: *Venendo a spirare alla prossima Pasqua la vigente locazione di questo macello pubblico; desiderose le signorie loro illustrissime di manifestare la loro deferenza ai voti del pubblico ...*

Sottoscrizione: Giulio Guarinoni (capo console), Giambattista Sardagna (cancelliere), Baldassare Anghel (cavaliere)

Proclama del Magistrato consolare di Trento sull'appalto del macello

Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: o.o. e.hi n-o- e,7. (S) 1797 (Q)

I. Tit.



D' ORDINE, E COMANDO  
DEGL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI  
CONSOLI, E PROVVEDITORI  
DELLA CITTA' DI TRENTO.



Enendo a spirare alla prossima Pasqua la vigente locazione di questo Macello pubblico; desiderose le Signorie Loro Illustrissime di manifestare la loro deferenza ai voti del Pubblico stabiliscono le seguenti preliminari condizioni al futuro Incanto fissato nei giorni 9. 20. 30. del prossimo Gennajo alle ore 3. dopo mezzodi.

Primo. Per eccitare la concorrenza, ed emulazione al maggior servizio del Pubblico, e nel tempo stesso per facilitare l'impresa, e minorare l'impegno si divideranno i Macelli di questa Città in più Zocchi nel luogo, che le Signorie Loro Illustrissime si riservano di destinare.

Secondo. Resterà in libertà d'ogni Applicante di ricevere uno o più Zocchi; sotto l'obbligazione però de' proprj Beni, quando ne posseda sufficientemente in questa Pretura: se no, me-

diante benevisa Sigurtà di mantenerli ben provveduti di Carni per tutto il tempo della Locazione.

Terzo. Cadaun Zoccho, oltre la libertà di ammazzare Manzi, e Castrati nei mesi fissati dalla vigente Locazione, averà ancora quella di vendere Carni di Vitello; sempre però sotto la subordinazione alle regole, e prescrizioni comuni agli altri Beccaroti.

Quarto. Ognuno, che manterrà un Zoccho, potrà, volendo, conseguire dalla Cassa pubblica un imprestito di Fiorini 2000., sotto però benevisa Sigurtà, e coll'interesse al quattro per cento.

Quinto. Il prezzo delle Carni di Manzo, e di Castrato verrà stabilito al tempo della Licitazione, in cui le prefate Signorie Loro Illustrissime si riservano di fissare altre condizioni secondo le circostanze, e il numero degli Applicanti.

Trento dal Palazzo Civico li 23. Dicembre 1797.

GIULIO GUARINONI, CAPO-CONSOLE.

*Giambattista Sardagna, Cancelliere Civico.*

OGGIDI' 29. DICEMBRE 1797.

FU pubblicato il presente Proclama ad alta voce, premesso il triplicato suono di Tromba secondo il costume, ne' tre luoghi soliti di questa Città di Trento, cioè alla Piazza grande, ed a quelle della *Becheria*, e del *Canone*, da *Baldassare Anghel* Cavaliere dell' Illustrissimo Magistrato Consolate, a dettame di me Cancelliere, gran concorso di popolo presente, ed ascoltante: e copia del medesimo è poi stata affissa in tutti e tre i detti luoghi dal detto *Anghel* così riferente.

246

*Giambattista Sardagna, Cancelliere Civico.*

IN TRENTO, Presso Simone Girolamo Battisti, Stampatore Civico.

Es. 36

**Trento**

*Modificazione delle tasse de' comestibili emanate li 3 ottobre 1790*

In Trento : presso Simone Girolamo Battisti stamp. civ., [1790]

1 manifesto : 1 stemma ; 1/2 (160x110 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 1 dicembre 1790

Sottoscrizione: Bernardino Girardi di Pietrapiana, Gaudenzio Gaudenti Roccabruna (sindici), Domenico Antonio Bernardelli (cancelliere)

Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: v.d. o.o. 0.--ra (S) 1790 (Q)

I. Tit.



## MODIFICAZIONE DELLE TASSE DE' COMESTIBILI

*Emanate li 3. Ottobre 1790.*

**C**Arne di Vitello: Quarto d'avanti Car. 3  $\frac{1}{2}$  la Libbra  
 — — — — Quarto di dietro : 4 — — —

*NB.* Ai Rivendicoli di Vitello all'ingrosso; o sia agl' Incettatori, che comprano i Vitelli per rivenderli ai Beccarotti, si tafsano

in ragione di — — — Troni 5 Car. 6 il Peso

Ova: Si tafsano agl' Incettatori, o sia Rivendicoli — — — — Soldi 2 l' uno

Il Fiore di Farina gialla — — — : 2  $\frac{1}{2}$  la libbra

Farina gialla più grosa — — — : 2 — — —

Bigoli di Formento, di bella qualità : 5 — — —

Dato in Trento dall' Ufficio Sindicale il primo di Dicembre 1790.

GERARDI di PIETRA PIANA, Sindaco.

GAUDENTI di ROCCA BRUNA, Sindaco.

*Domenico Antonio Bernardelli Cancell. Sind.*

Es. 37

**Trento**

*Proclama*

In Trento : per Giambatista Parone stampator vescovale, 1732

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Incipit: *D'ordine, e comando degl'illustrissimi, e clarissimi signori sindici del presente quadrimestre dall'illustrissimo Magistrato consolare di Trento deputati ...*

Proclama del Magistrato consolare di Trento sull'importazione dell'olio

Data di emanazione in calce: Trento, 16 ottobre 1732

Sottoscrizione: Francesco Bonaventura Alberti, Carlo Girolamo Battaglia (sindici), Francesco Andrea De Sartis (cancelliere)

Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: 2.&c iati 2.o.ioad (S) 1732 (A)

I. Tit.



# PROCLAMA

**D**'Ordine, e comando degl' Illustrissimi, e Clarissimi Signori Sindici del presente Quadrimestre dall' Illustrissimo Magistrato Consolare di Trento Deputati, li quali invigilando sempre più al bene di questo Pubblico, e per ovviare alli disordini, ed abusi, che s'osservano sopra l'esito dell' Oglio, che viene fatto diversamente dalla convenzione seguita in questo particolare, e regolare l'avidità indiscreta di chiunque, col tenore del presente pubblico Proclama inherendo in tutto, e dappertutto ad altro rilasciato dal medesimo Ufficio in tal proposito sotto li 3 Ottobre 1721 Ordinanza, e seriosamente comandano a tutti, e singuli li Negozianti in questa Città sì terrieri, come forestieri, qualmente in avvenire non possono introdurre, ó far introdurre nella medesima Città di Trento Oglio di che condizione, e qualità esser si sia senza la precedente licenza d'essi Signori Sindici, e molto meno cavarlo, ó farlo cavare dalle Botti, ó Vasi, ne quali sarà condotto senza l'assistenza del medesimo Ufficio Sindicale ó de' Deputati, con obbligo di dare a' medesimi, ó suoi Deputati il saggio in carafine, per puoterlo scandagliare, e peritare, e d'insinuare le necessarie, e sufficienti giustificazioni, cioè di premettere l'accostumato legittimo attestato giurato sotto pena non solo della perdita del medesimo Oglio, ma anche di Lire 50. in cadaun caso di contravvenzione, d'applicarsi per un terzo all' Accusatore, e per gli altri due terzi alla Cassa dell' Illustre Città: commettendosi perciò à cadaun delli Portinari sotto l'istessa pena di Lire 50. d'applicarsi come sopra non debbano permettere alcuna introduzione d'Oglio in Trento, ó sopra le Rive dell' Adice esistenti sotto, ó sopra il Ponte di Santo Lorenzo.

In oltre si commette, e seriosamente si comanda ad ogni, e qualunque Caradore solito, ó insolito à condurre simili Oglj, e Fachino à non discargarlo senza l'espressa licenza di quest' Ufficio, ó suoi Deputati sotto la premessa pena di Lire 50. d'essere levata irremissibilmente à cadauno toties, quoties sarà contrafatto in qual caso s'averà fede ad un solo testimonio e così ordinano, e comandano non solo col premesso, ma eciandio con ogni altro miglior modo.

Dat. in Trento dall' Ufficio Sindicale li 16. del Mese d' Ottobre 1732.

Francesco Bonaventura de Alberti } Sindici  
Carlo Gerolamo Battaglia }

*Francesco Andrea de Sarris Cancelliere Sindicale d'ordine &c*

---

IN TRENTO, Per Giambattista Parone Stampator Vescovale 1732.



Es. 38

**Trento (Principato vescovile)**

*Di ordine e commissione espressa dell'illustriss. e reuerendiss. sig. monsig. Carlo Emmanuele Madruzzo, vescouo, & prencipe di Trento, conte di Chiallant, &c. signor e pattron nostro gratiosissimo : in materia di caccie et vcellare*

In Trento : nella stamperia episcopale del Zanetti, 1655


1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di emanazione in calce: Trento, 20 aprile 1655

Stemma di Carlo Emanuele Madruzzo

Impronta: 5.5. o.a. ioo- lede (S) 1655 (A)

I. Madruzzo, Carlo Emanuele II. Tit.



Di ordine, e commissione espressa  
DELL' ILLVSTRISS. E REVERENDISS. SIG. MONSIG.  
**CARLO EMMANVELE MADRIZZO.**  
Vescouo, & Principe di Trento, Conte di Chiallant, &c.  
Signor, e Patron nostro gratiosissimo.

IN MATERIA DI CACCIE, ET VCELLARE.

**E**SSENDO peruenuto à notizia di Sua Signoria Illustriss. e Reuerendiss. come in questo suo temporal Dominio di Trento, molti per gli anni à dietro s' hanno fatto lecito d' Vcellare, e Cacciare in tutti li modi, ancon in li mesi prohibiti dall' istesse leggi, mentre gli Animali, e volatili, e quadrupidi, à beneficio publico sono in opra alla multiplicatione, à segno che dalla scarfezza de' Saluatici, che à suo tempo si vegono, dimostra l'isperienza, che sia quasi distrutta, & annichillata la specie. Per tanto non volendo sua Sig. Illustriss. e Reuerendiss. dissimular, nè tollerar più oltre vna sì fatta indiscretione, e mal termine; col presente publico Editto, ordina, e seriamente comanda, che alcuna persona, di che stato, e conditione esser si voglia, dopò la publicatione del medesimo, e sino spirato il mese di Giugno prossimo, e così negli anni à venire, incominciando il primo di Marzo, e fino per tutto il Giugno successiuamente, tempo proprio, e riservato alla multiplicatione, non ardisca, ò presuma in alcun Luogo, Bosco, ò Selua esistente nel Dominio Temporale di questo Vescouato di Trento, Vcellar, ò Cacciar in qual si voglia modo, ò con qual si sia instrumeto insidiar à qualonque sorte d' Animali, tanto volatili, quanto quadrupidi, comestibili però, e destinati alla sostentatione dell' huomo, sotto pena de' Ragnesi cinquata da incorrerli da ogni persona c' hauesse ardire di contrafare al presente Editto, tante volte, quante contrafarà, d' essergli leuata irremissibilmente, & applicata per due terzi al Fisco di Sua Sig. Illustriss. e Reuerendissima, e per vn terzo all' Accusatore, che volendo farà tenuto secreto, e giustificarà l' accusa col detto d' vn solo testimonio giurato, però di buona qualità, e fama, & in oltre sotto pene corporali di Gallera, Corda, Berlina, e Bando che si praticaranno contro Figliuoli di famiglia, e Forastieri, che non hauessero in questo Principato beni per sostener l' executione della pena pecuniaria, secondo la qualità de' gli eccessi, in arbitrio di sua Sig. Illustriss. e Reuerendiss. Volendo che la presente prouisione duri, e sempre si offerui inuiolabilmente in auuenire, ancor che non venisse rinouata successiuamente la di lei publicatione.

Dichiarandosi più oltre che ritrouandosi persone Forastiere abitanti nel Temporal Dominio del Vescouato di Trento sopradetto, nel medesimo, queste non possano, ò debbano, sotto l' istesse pene, dà incorrerli come sopra tante volte quante &c. Vcellar, ò Cacciar in qualsiuoglia modo, ò con qual si sia instrumeto, in qualonque stagione, o parte dell' anno, quando non habbino acquistato la vicinanza de' Luoghi; doue habitano, ò altrimenti concortino con gli Sudditi Episcopali proportionatamente alle grauetze, e fattioni occorrenti, repugnando all' equità, e ragione di natura, che i medesimi Sudditi sostenghino le fontioni passiuue, & onerose, & i Forastieri che vanno da quelle esenti, godano il beneficio de' gl' accidenti, che per ristoro de' Popoli Pacfanti, producono le Selue, e Campagne. E così si ordina, e comanda con ogni miglior modo.

Dat. in Trento, nel Castello di Budn Consiglio, adi 20. Aprile 1655.

*IN TRENTO, Nella Stamparia Episcopale del Zanetti, 1655.*

Es. 39

**Breyer, Lorenzo**

*Facendo professione nel venerabile monistero della Visitazione di Maria Vergine in Rovereto suor Maria Luigia de' Tartarotti : sonetto dedicato all'ornatissima signora Maddalena vedova de' Tartarotti ec. madre della medesima / in segno di profonda stima Lorenzo Breyer*  
compositor tipografico

Rovereto : per Luigi Marchesani stampatore imp. reg., 1794

1 foglio ; 1/2 (160x110 mm)

Form. di resp. in calce al testo

Impronta: V.G. TOo. mal. AICI (S) 1794 (R)

I. Tartarotti, Maria Luigia II. Tartarotti, Maddalena


FACENDO PROFESSIONE  
NEL VENERABILE MONISTERO DELLA VISITAZIONE  
DI MARIA VERGINE  
IN ROVERETO  
SUOR MARIA LUIGIA DE' TARTAROTTI  
SONETTO  
DEDICATO ALL' ORNATISSIMA SIGNORA  
MADDALENA VEDOVA DE' TARTAROTTI EC.  
MADRE DELLA MEDESIMA.



**N** È PER L' AUREE SUE PIUME ALTERO SPLENDE,  
NÈ PER L' ARABE SELVE AVVIEN CH' EI VOLE  
QUELL' AUGELLO DELL' ALI UNICHE, E SOLE,  
CHE SOL NEL NOME OGGI IMMORTAL SI RENDE.



NON FA DI AROMI IL ROGO, E NON L' ACCENDE  
COL DIBATTER SE STESSO INCONTRO AL SOLE,  
NÈ DI SE STESSO È GENITORE, E PROLE,  
DALLE CENERI SUE VITA RIPRENDE.




BEN EGLI È VER, CHE LIETA OGGI TEN VAI,  
NINFA, ALL' ALTA TUA CROCE, E IL COR VI LASCI,  
E SPINE RAGGRUPPANDO IL ROGO OR FAI;



E CHE OGNI POMPA AVVILUPPATA IN FASCI  
SOPRA LUI STENDI, E D' UN GRAN SOLE AI RAI  
MUORI INTREPIDA AL MONDO, E AL CIEL RINASCI.

*In segno di profonda stima*  
Lorenzo Breyer Compositore Tipografico.

ROVERETO



PER LUIGI MARCHESANI STAMPATORE IMP. REG.

M. D C C. X C I V.

Es. 40

**Trento (Principato vescovile)**

*Proclama in materia delle armi*

In Trento : nella stamperia episcopale del Zanetti, 1656

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)


Data di emanazione in calce: Trento, 24 gennaio 1656

Proclama di Carlo Emanuele Madruzzo (dal testo)

Stemma di Carlo Emanuele Madruzzo

Impronta: 6.a- u-li u-o. a-p- (S) 1656 (A)

I. Madruzzo, Carlo Emanuele II. Tit.



# PROCLAMA IN MATERIA DELLE ARMI.

**D**'Ordine, & Comando espresso dell' Illustris. & Reuerendissimo Sig. Monsignor CARLO EMMINVEL MADRVZZO, Vescouo, & Prencipe di Trento, Sig. & Patron nostro Clementissimo. Vedendo, & conoscendo S. S. Illustris. & Reuerendis. che molti malamente si seruono dell' uso, & delatione d' Archobuggi, & abusando le licenze a loro difesa, & altri atti leciti gratiosamente concessi, con quelli ardiscono commettere eccessi dannosi, e pregiudiciali, così al publico, come al priuato interesse de suoi Sudditi, e volendo perciò & intendendo S. S. Illustris. & Reuerendis. ouiare à simil disordini, e mali, che potrebbero succedere; per tenor del presente publico proclama prohibisce, à tutti & cada uno tanto Terriere quanto Forestiere di qualunque grado, stato conditione esser si no'gia il portar archobuggi lunghi, ò corti per questa Città, Distretto, & per tutto il suo Temporal Dominio: sotto qual si no'gia pretesto, causa, ò colore, sotto la pena di Rag. 100. à tutti, & cadauno, che contrasfarà d' esser applicata per vn terzo all' Accusatore ò Captori, & l'altri due terzi alla Camera Fiscale di S. S. Illustris. & Reuerendis, dichiarando che li disobbedienti ipso iure, oltre la detta pena pecuniaria, cascheranno anco nella perdita dell' armi prohibite, che gli faranno tolte, ò leuate dalli Captori, à quali faranno applicate. Reuocando, cassando, & annullando le licenze sin hora presentate concesse di portar armi, & specialmente archobuggi di qual si no'gia sorte, & misura, tanto concessa da S. S. Illustris. & Reuerendis. quanto da qualunque altro subordinato Magistrato, ancorche esse licenze hauessero bisogno di più special derogatione, eccettuando il caso di perseguir banditi, nelle quali emergenze si lascia, & concede à sudditi, la libertà è facilità data da li antecedenti proclami publicati contro banditi, & specialmente da quello dell' anno 1632. delli 26. Febraro, intendendosi con questo medesimo ordine di derogare qual si no'gia clausula, che fosse inserita in dette licenze, e che richiedessero più speciosa derogatione.

Volendo insieme, che li archobuggi et piccoli, ò siano pistole, che non arriuanò à due quarti di canna, come armi proditorie, restino sotto l' antica prohibitione à chi contrasfarà di perder la mano più valida, e di fiorini 100. nella quale ipso iure incorrerà cadauno disobbediente, dichiarando, che all' vbedienza del predetto ordine s'ino obligati anco li vassalli Nobili. & Illustri Persone, che saranno puniti e castigati nelle pene legati, ò in altre ad arbitrio di S. S. Illustris. & Reuerendis. ò de Claris. suoi Luogotenenti, e Consiglieri, e di più che in qualsiuoglia occorrenza di libato, ò esploitione di cosa il statuto sotto il Cap. 37. in Criminale habbia luogo, tanto non facendo, come facendo colta, e non colpendo, come colpendo.

Di più si prohibiscono pazimente le daghetie filletti ò altri pugnali filletati in cima alla lunghezza di tre dita come anco li coltelli Genouesi ò fatti in forma Genouese da esser conosciuti, & arbitrati dal Giudice della causa, prese le douute informa-

zioni, sotto pena di tratti tre di corda, & di Rag. 25. in ogn' vno delli predetti casi, con autorità, e libertà Giudici d' accrescer, e sminuir ne predetti casi le pene, come richiederà, la qualità, e circostanza dell' eccesso massime contro coloro, che temerariamente impediscono ò resistono à gli officiali nell' esercizio, & esecuzione del loro officio, ò che ardiscono portar e dette armi prohibite ò alcuna di quelle ne stessi Tribunali, & auanti il Giudice, e Magistrati, mentre amministrano la Giustitia. Aggiungendo, che alcuno non ardischi entrare nella predetta nostra Città con archobuggi lunghi, ò corti da ruota ò d' azzalino, se prima non hauera leuata, e separata la piastra dalla canna ouero li hauera consignati alla Guardia della porta, oue farà l' entrata, osservando l' stesso anco nell' uscire dalla medema Città, sotto le pene sopra scritte.

incriminando li Giudici, e Magistrati à inuigilare, e castigare non solo quelli che trasgrediranno il tenore del presente proclama, ne anco quelli che gratiati di noue licenze, con detti archobuggi, ò altre armi commetteranno, ouer attentaranno delitti, ouer in altro modo li abuseranno, condannandoli secondo la natura, e qualità d' essi delitti attentati, & abusi, nelle pene prescritte dalle leggi communi, statuti, proclami, e licenze fodette rispetiuamente, conforme faranno li casi.

Ordinando inoltre, che quelli inauenire impetreranno simil licenze, debbino innuarle all' officio criminale di cadauna Giurisdictione, oue voranno portare li sopra scritti archobuggi, & armi, benchè in esse licenze non fusse ingiunto tal obligo, altrimenti, se saranno ritenuti prigionij, & astretti al pagamento delle spese concernenti la loro cattura, e processo, non haeranno à dolersi, che dessi medemi.

Volendo, che in cadaun di questi casi, contro li trasgressori, le pene possono esser alterate à quel segno, che conuegno, e permettono, ò le leggi communi, ò Editti, e proclami municipali, in tal materia altre volte publicati à quali con il presente proclama non s' intendi derogato; volendo finalmente, che in cadauno del li precedenti capi si possa procedere per querella, denontia, inquisitione, e processo informatiuo suauamente, senza strepito, e figura di giudicio, & in qualunque altro miglior modo parerà à S. S. Illustris. & Reuerendis. e suo Eccello Consiglio, ò Giudici, & Magistrati, affine di venir in cognitione, della verità, contro tali delinquenti, & seueramente castigarli, non ostante alcuna cosa in contrario, lasciando sempre li Cittadini sotto la dispositione del Statuto al Cap. 114. in Criminale.

Cassando, reuocando, & annullando ogni altra provisione (nelli ponti contrarij ò difformi dal presente proclama) fatta sopra le cose in essa contenute, & in quella non riferate, come di sopra & questo proclama douerà hauere per sempre obseruanza perpetua, ed esecuzione inuolabile.

Dat. Tridenti die 24. Ianuarij 1656.

Es. 41

**Trento**

*Avviso / d'ordine degl'illustrissimi signori consoli e provveditori della città di Trento*

In Trento : presso Simone Girolamo Battisti stamp. civico, [1794]

1 manifesto : 1 stemma ; 1/2 (160x110 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 26 luglio 1794

Incipit: *Si fa noto a chiunque, che la tassa delle gallette del corrente anno ...*

Sottoscrizione: Giuseppe Francesco Castelaterlago (cancelliere)

Proclama del Magistrato consolare di Trento sulla tassa delle gallette

Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: o.o. 4.0\* noie z-i, (S) 1794 (Q)

I. Tit.



# A V V I S O .

*D' Ordine degl' Illustrissimi Signori  
Consoli, e Provveditori della Città  
di Trento.*

Si fa noto a Chiunque, che la  
TASSA DELLE GALLETTE del  
corrente Anno pubblicata in Ro-  
yeredo fù di Car. trenta, e mezzo  
la Lib. di Vienna di oncie venti,  
che fanno Marchetti trenta, e mez-  
zo la Libbra di Trento di oncie  
dodici, sono

MARCHETTI 30  $\frac{1}{2}$

Dato in Trento dall' Illustriss. Magistrato Consolare li 26. Luglio 1794.

*Giuseppe Francesco di Castel - Terlago, Cancelliere Civico.*

IN TRENTO, Presso Simone Girolamo Battisti, Stamp. Civico.



Es. 42

**Trento**

*Proclama / d'ordine e comando degl'illustrissimi signori consoli e provveditori della città di Trento*

In Trento : per Gianbattista Parone stampator vescovile e civico, [1755]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 31 maggio 1755

Incipit: *Li quali prevedendo, che per le savie disposizioni fatte altrove siasi per introdurre in questa città, e pretura maggior quantità di gente vagabonda ...*

Sottoscrizione: Giambattista Mancini (capo console), Francesco Sardagna (cancelliere)

Proclama del Magistrato consolare di Trento sui pitocchi e questuanti

Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: o.e. e.5. o.ni ta0. (S) 1755 (Q)

I. Tit.



# PROCLAMA

*D'ordine, e comando degl' Illustrissimi Signori Consoli, e Provveditori  
della Città di Trento.*

**L**I quali prevedendo, che per le savie disposizioni fatte altrove siasi per introdurre in questa Città, e Pretura maggior quantità di Gente vagabonda, che altresì con intolerabile disordine suole accostarsi, perciò col tenore del presente Proclama, raportandosi ad altri in tal proposito emanati, proibiscono alli Pitochi, e Questuanti Forastieri di qualunque età, e sesso l'annidarsi in questa Città, suoi Borghi, e Ville più vicine sotto pena di trè tratti di corda alli Uomini, ed un ora di Berlina essendo Donne, nella qual pena però non si comprendono li Pellegrini Patentati, e di transito, che potranno fermarsi un giorno, e non più.

Ma perchè all'accesso, e permanenza di costoro molto contribuisce la facilità degli alloggi, così parimente si proibisce agli Osti, Locandieri, ed Albergatori tutti sì entro, che fuori di Città il dare ricovero a medesimi sotto pena di Ragnesi 10. *zoties quoties* irremissibilmente da incorrersi, la quale intieramente verrà applicata all'Acusatore, che in oltre farà tenuto secreto, e così non solo ec. ma con ogni miglior modo.

Data in Trento dall' Illustrissimo Magistrato Consolare li 31. Maggio 1755.

Gianbattista Mancì Capo-Console.

*Francesco Sardagna Cancelliere d'ordine.*

In Trento Per Gianbattista Parone Stampator Vescovile, e Civico.

Es. 43

**Tranquillini, Giulia**

*Ai nuovi coniugi Giuseppe dei Colle ed Irene dei Tranquillini nascosti sotto i nomi pastorali d'Alcone e d'Egle / Giulia sorella della sposa*

In Mori : [Emiliano Michelini], 1799

1 foglio ; 1/4 (90x50 mm)

La stampa può essere attribuita a Emiliano Michelini unico tipografo attivo a Mori in quel periodo (La più antica tipografia dei 4 Vicariati / Antonio Zieger. - IN: I Quattro Vicariati. - A. 4. (1960), n. 2 ; p. 3-13)

Segue la data di stampa: Con permesso

Foglio stampato sulle due facciate interne, con il verso della prima c. e il recto della seconda c. a riscontro

Impronta: A.IA E.LI NIED E,GI (S) 1799 (A)

I. Colle, Giuseppe II. Tranquillini, Irene

SONETTO.

V  
Ago serto di fior su molle prato  
Io tessa lieca un dì qual ho in costume,  
Quando ( che il suol pur spesso ) il cieco Nume.  
Umile in vista mi si pone a lato;

Da me che cerchi impronto Dio bendato

A lui dissi sdegnata? Ei verso il fiume  
M' accennò colla palma ALCON beato,  
Dei giovani pastori esempio e lume.

T' intendo, allor sclamai; ALCONE apprezzo;  
Ma, o non fia che a tue leggi io m' assoggetti;  
O aver non dei tu della scelta il merito;

EGLE vedi colla dell' opera è prezzo  
Unir due cuori di concordi affetti;  
Amor partissi, ed io compie; il mio serto.

IN MORI. 1799.

CON PERMISSIONE.

AI NUOVI CONIUGI

GIUSEPPE DEI COLLE,

E D

IRENE DEI TRANQUILLINI

NASCOSTI SOTTO I NOMI PASTORALI

D' ALCONNE, E D' EGLE.

GIULIA

SORELLA DELLA SPOSA.

Es. 44

**Trento (Principato vescovile)**

*Proclama per li troni bavari / d'ordine e comando di sua altezza reverendissima monsignor Francesco Felice vescovo e del S.R.I. principe di Trento &c. marchese di Castellarò &c. consigliere intimo attuale di stato delle Il. mm. imp. regie &c. &c. de' conti degli Alberti di Enno &c. &c. signore signore e padrone nostro clementissimo*

In Trento : per Gianbattista Monaumi stampator vescovile, [1760]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 14 aprile 1760

Sottoscrizione: Gianbattista Antonio Alberti (cancelliere), Filippo Francesco Saverio Mancini (segretario)

Stemma di Francesco Felice Alberti d'Enno

Impronta: e.o. l.O. c.si l-a- (S) 1760 (Q)

I. Alberti d'Enno, Francesco Felice II. Tit.



*Proclama per li Troni Bavari,*

**D'ORDINE, E COMANDO**

*Di Sua Altezza Reverendissima Monsignor*

**FRANCESCO FELICE**

VESCOVO, E DEL S. R. I. PRINCIPE DI TRENTO &c. MARCHESE DI  
CASTELLARO &c. CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO  
DELLE LL. MM. IMP. REGIE &c. &c.

DE' CONTI DEGLI ALBERTI DI ENNO &c. &c.

*Signore Signore, e Padrone nostro Clementissimo.*




Ttesa la sicura notizia pervenuta all' A. S. Reverendissima della nuova fissata riduzione nelle Parti superiori a questo suo Principato delli Troni, Mezzi Troni, e Trajeri Bavaresi; prevenendo qualunque non forse atteso, ma pur troppo certo imminente maggior pregiudizio, che lasciando le stesse specie di Monete nel fino ad ora tolerato, benchè diminuito loro valore derivar puotesse alli suoi Sudditi; in vigore del presente Editto da publicarsi, ed affiggerli in copia ne' Luoghi soliti di questa Città, e delle Giurisdizioni tutte del Principato medesimo si fa noto, e manifesto a chiunque, come che fino e per tutto il prossimo giorno di S. Giorgio 23. corrente mese faranno bensì tollerati nel pubblico, e privato commercio i suddetti Troni Bavari a Carentani undeci, ed a corrispettivo ragguaglio i loro spezzati, ma d'indi poi non puotranno essere da chi si sij spesi, o ricevuti sotto verun pretesto, causa, o ricercato colore se non se in ragione di Carentani dieci li Troni medesimi, ed a doverosa proporzione li spezzati loro, sotto le pene espresse nell' antecedente Editto delli tre prossimi decorso mese di Febbrajo, il quale s' abbi in ogni sua parte per riassunto, e confermato, salva qualunque ulterior provvigione, e calo da intraprenderli a seconda delle circostanze, che si presenteranno &c. e così &c. con questo, ed ogni &c.

Dato in Trento dalla Cancellaria del Castello del Buon Consiglio li 14. Aprile 1760.

*Gianbattista Antonio degli Alberti Cancel.*

Filippo Francesco Saverio de Manzi Secretario.



IN TRENTO, Per Giambattista Monauni Stampator. Vescovile.

Es. 45

**Gesuiti, Trento.**

*Catalogus librorum quos Deo auspice sub finem anni MDCXXV postridie diei S. Catharinæ V. & M. nec non studiorum patronæ sacr[a]e, magistri Societatis Iesu more alijs gymnasijs solemni in pr[a]enobili vrbe Tridentina primum explicandos suscipient*

Tridenti : apud Ioannem Albertum, [1625]


1 manifesto : 3 stemmi ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dal tit.

Stemma del Magistrato consolare di Trento, trigramma bernardiniano, stemma della famiglia Madruzzo

Impronta: m.a. s.a. \*I. I.\* (S) 1625 (Q)

I. Tit.



CATALOGVS LIBRORVM

# QVOS DEO AVSPICE SVB FINEM ANNI M. DC. XXV.

Posttridie diei S. CATHARINÆ V. & M. nec non studiorum Patro-  
næ sacre, Magistri Societatis IESV more alijs Gymnasijs solemnè in  
pregonibili Vrbe TRIDENTINA priuim explicandos suscipient.

## In Humanitate.

Schola hoc anno suprema prelegentur.

M. T. Ciceronis de Officijs libri tres.  
Eiusdem Oratio pro Archia Poeta.  
Cypriani Soarij Rhetorica,  
P. Virgilij Maronis Æneid. lib. IX. & X.  
Q. Horatij Flacci Carmina.  
Hocrales ad Nicoclem.  
Iacobi Gretseri Syntaxis Græca.  
*Feria VI.*  
Catechil. maior P. Petri Canisij.  
*Sabbatho.*  
Euangelium Græcum.  
*Die recreationis per annum.*  
Epigrammata Martialis.  
*In Vacationibus æstiuis.*  
Tacitus de moribus Germanorum.  
Plauti Trinummus.

## In Prima Grammatices.

M. T. Cic. Epist. ad Fam. lib. III. & IV.  
Eiusdem Lælius siue de Amicitia.  
Emanuelis Aluari Syntaxis plenior.  
Eiusdem Profodia & Figuræ.  
P. Ouidij de Ponto lib. I. & II.  
Iacobi Pontani Progymnasmatû vol. II.  
Æsopi fabulæ selectæ.  
Iacobi Gretseri Grammatica Græca.

*Feria VI.*

Catechismus minor P. Petri Canisij.

*Diebus Sabbathi.*

Euangelium Græcolatinum.

## In Secunda Grammatices.

M. Tullij Ciceronis Epistolarum ad Fa-  
miliares lib. XIV.  
Emanuelis Aluari Syntaxis.  
Iacobi Pontani Progymnasmatû vol. I.  
Catechismus Græcus.  
Iacobi Gretseri Rudimeta linguæ Græcæ.  
*Feria VI.*  
Catechismus Latinus P. Petri Canisij.  
*Sabbatho.*  
Euangelium Latinum.

## In Tertia Grammatices.

M. Tullij Ciceronis selectarum Episto-  
larum lib. I.  
Emanuelis Aluari Rudimenta cû Intro-  
ductione Syntaxeos.  
Iacobi Pont. select. Progymnasf. lib. I.  
Iacobi Gretseri elementa linguæ Græcæ.  
*Feria VI.*  
Catechismus latinus P. Petri Canisij.  
*Sabbatho.*  
Euangelium Latinum.

Ad quotidianas & rustatas Magistrorû explanationes accedent repetitiones, scriptiones, dissertationes,  
declamationes publicæ, & priuatæ exercitationes, quibus discipulorum excitetur & acuetur industria.

Laus Deo virginique matri Mariæ.

TRIDENTI, Apud Ioannem Albertum.



Es. 46

*Per el maridoz del sior Giacom Sgnengo citadim de Rovré colla siora Margarita Luteri : sonet alla rovretana dedicà al merit pù che grand del sior Genuim Sgnengo pare amoros del noviz*

En Rovré : per Luigi Marchesani stampatore imp. reg., 1800

1 foglio ; 1/4 (90x50 mm)

In calce al testo: en segn de stima e consolazion el vos compare e servitor

Impronta: C.RE E.r. ona. sam. (S) 1800 (R)

I. Sgnengo, Giacomo II. Luteri, Margherita III. Sgnengo, Genuino

P E R E L M A R I D O Z  
 D E L S I O R  
 G I A C O M S G N E N G O  
 C I T A D I M D E R O V R E  
 C O L L A S I O R A  
 M A L G A R I T A L U T E R I  
 S O N E T A L L A R O V R E T A N A  
 D E D I C A A L M E R I T P U ' C H E G R A N D  
 D E L S I O R  
 G E N U I M S G N E N G O  
 P A R E A M O R O S D E L N O V I Z .

*A* Migo vecchio, e servitor de casa,  
 E vos compare ancora el Calissom  
 Lassarò live ozios a pindolom,  
 E la Musa 'nsensaa comfà na masa?

*Ancoi, che Amor le Grazie allegro el basa,*  
*E che zirand Imem col so stizzom*  
*L'empizza dei morosi le passiom,*  
*E 'l cobbia quattro Sposi: (a) mi che tasa?*

*Ancoi che 'l me Sior GIACOM la so vita*  
*L'empegna, e che 'l regalla 'l coresim*  
*Alla pu brava, e savia MALGARITA;*

*Ancoi, che nozze fè, Sior GENUIM,*  
*No taso, se credes de far la pita,*  
*Canto, se me 'ngoses en bescottim.*

(a) Se referis al doppi Matrimonj, che nasce ancoi en casa della Sposa.

*En segn de stima, e consolazion*  
*El vos Compare, e Servitor.*

EN ROVRÈ.

PER LUIGI MARCHESANI STAMPATORE  
 IMP. REG. MDCCC.



Es. 47

**Trento (Principato vescovile)**

*D'ordine e comando di sua eccellenza reverendissima monsignor Francesco Felice vescovo di Miletopoli ec. consigliere intimo attuale di stato delle Il. imp. reg. maestà ec. coadjutore ed amministratore plenipotenziario di Trento ec. dei conti degli Alberti di Enno ec. signore signore e padrone clementissimo*

In Trento : per Giambattista Monauni stampator vescovile, [1758]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 6 febbraio 1758

Incipit: *Col tenore del presente editto, da pubblicarsi, ed affigersi in copia ne' luoghi soliti di questa città si notifica, e fa sapere, qualmente ...*

Sottoscrizione: Gianbattista Antonio Alberti (cancelliere), Filippo Francesco Saverio Mancini (segretario)


Proclama di Francesco Felice Alberti d'Enno sul privilegio rilasciato al tipografo Giovanni Battista Monauni

Contiene anche l'elenco dei libri privilegiati

Stemma di Francesco Felice Alberti d'Enno

Impronta: e.o. E.8. -714 3622 (S) 1758 (Q)

I. Alberti d'Enno, Francesco Felice II. Tit.



300

D' ORDINE, E COMANDO  
 Di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor  
**FRANCESCO FELICE**  
 VESCOVO DI MILETOPOLI ec. CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO DELLE LL.IMP.REG.  
 MAESTA' ec. COADJUTORE, ED AMMINISTRATORE PLENIPOTENZIARIO DI TRENTO ec.  
 DEI CONTI DEGLI ALBERTI DI ENNO ec.

*Signore Signore, e Padrone Clementissimo.*



OL tenore del presente Editto, da publicarsi, ed affiggersi in copia ne' luoghi soliti di questa Città si notifica, e fa sapere, qualmente l' Eccellenza Sua Reverendissima s'abbì dichiarato, e costituito per giuste cause moventi l' animo suo, Stampatore di questo Principato, e Vescovo Giambattista Monauni, con avergli accordato eziandio il convenevole Privilegio, ond' essere in grado non solo di poter esercitare tale impiego, ma ben anco affinché possa egli solo tenere, o far tenere venali, e rispettivamente vendere, o far vendere li sotto-notati Libri, ed Opere (oltre quelli, che in vigore di antecedenti Privilegj erano stati allo stesso Monauni accordati priacchè alla qualità di Stampatore Vescovile fosse assente) con altri, che di permissione dell' E. S. R.ña fossi per imprimere, potendone di essi fare, o far fare qualunque contratto, che più le piacerà,

non eccedendo però i prezzi a cadauno degli infrascritti Libri assegnato, ed osservando in appresso tutte quelle obbligazioni che gli furono dall' E. S. R.ña in tale incontro ingiunte, e come più diffusamente appare dallo stesso Privilegio spedito sotto il giorno d' oggi, al contenuto del quale volendo l' E. S. Reverendiss. che venghi prestata la dovuta esecuzione, in vigore perciò da presente si comanda, e seriamente si inibisce à qualunque Persona di che stato, e condizione esser si voglia il farsi lecite per se, o per altri di stampare o far stampare, vendere o far vendere entro i Confini Territoriali di questo Principato, e Vescovado alcuno de' sotto-notati Libri, ed Opere, nè tampoco introdurne per rivenderli tanto all' ingrosso, quanto alla minuta, lo che s' intendeva ancora delii altri Libri con separati Privilegj ad esso Monauni privatamente *quoad alios* accordati, ne quelli, o questi tener venali nelle Botteghe, o altrove; ritrattando perciò qualunque licenza forse per lo passato ad alcuno concessa, la quale non doverassi in conto alcuno attendere come se concessa non fosse, sotto pena in cadauno de' sopraddetti casi, e per ogni contrafacente di Marche cinquanta ogni qualvolta che ec. d' applicarsi per la metà all' Eccello Fisco, per un quarto al suddetto Giambattista Monauni Stampatore, e per l' altro quarto all' Accusatore, o Denunciatore, che volendo sarà tenuto segreto ec. concedendo però ad ogn' uno, che si trovasse avere Libri della qualità come sopra interdetta, e solo accordata al mentovato Stampatore Monauni, la facoltà di poter quelli entro il termine di due Mesi prossimi da computarsi dopo la pubblicazione del presente, vendere fuori di questo Principato, e Vescovado, qual termine passato, e non avendosi approfittato di tale concessione, s' intenderanno li contravenienti incorsi nelle pene istesse con dichiarazione, che contro de' medesimi si procederà per via di denuncia, querella, inquisizione, ed ogni altro miglior modo ec. e così ec. con questo ec.

A. Militus Probus	Carentani	9		Offic. Parv. de Immac. Concep.	Carentani	1
A. Comparationes		4		Oration. Select.		15
Catechismus Major		15		Philippi de Tricu		24
Catechismus Parvus		4		Principia, seu Rudimenta Grammaticae		12
Cicero de Officiis		12		Plutero		1
Commentaria Caesaris		20		Pontani Select. Progymnasmatum		8
Calendario de' Santi		2		Platini Praeconiales		3
Caepinus Pappus, seu Caesaris Calpurnia		43		Pontan. Volum. 1. & 2. pro quolibet		10
Candidatus Rhetorice		12		Quinti Curtii		1
Dichiarazione del Bellarmino		6		Quaestiones Tusculanae		4
Epistulae Familiares Ciceronis		18		Regia Parnassi		48
Epistolae Ciceronis Selectae		7		Rhetorica Soarrii		15
Epigrammata Martialis		12		Rudimenta Graeca		12
Fabulae Aesopi Graecae, & Latinae		14		Ritretto de' Foglietti Universali		2
Flor di Virtù		4		Syllabus		4
Grammatica Emanuclis in 8.		30		Seneca Tragediarum		27
Quadrino Spirituale		12		Statuta Congregationis		12
Giornale, e Lunario		1		Tesoro dell' anima del P. Corradi		6
Grammatica Emanuclis in 16		24		Tesoro di devotione figurato		7
Horatius Flaccus		9		Tit. Liv. decas 1. 2. 3. 4. pro quolibet		36
Istruzioni Christianae		3		Tomaso de Knipis		9
L' Indivino Inglese		3		Theaur. Novus Sinonimorum		44
Marci Tul. Cicero. Orac. vol. 1. 2. 3. pro quolibet		32		Tutti gli Officj de' Santi nuovi tanto stampati, che da stamparsi in ragione d' ogni Officio, che non passi un foglio		3
Marci Tul. Ciceronis in 16		9		Tutte le Stampe dell' Officio Spirituale in ragione d' ogni quinquennio		12
Narrationes ex Ciceroe		22		Virgilius Maro		18
Opera Graecae Graeca		36		Valerius Maximus		27
Ordius Nalo de Tristibus		14				
Ordo Divin' Officij		7				

Dato in Trento dalla Cancelleria del Castello del Buon Consiglio li 6. Febbrajo. 1758.

GIAMBATTISTA ANTONIO DEGLI ALBERTI CANCELLIERE.

Filippo Francesco Scario de Manci Secretaria.

IN TRENTO, ( Per Giambattista Monauni, ) ( Stampator Vescovile. )

Es. 48

**Trento (Principato vescovile)**

*Proclama sopra le strazze et scarnuzzi, del Vescouato di Trento*

In Trento : per Carlo Zanetti stampator episcopale, [1658]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 22 gennaio 1658

Sottoscrizione: Francesco Particella, Girolamo Martini (segretario)

Proclama di Carlo Emanuele Madruzzo (dal testo)

Stemma di Carlo Emanuele Madruzzo

Impronta: e.c. A.r. 8.s. di,o (S) 1658 (Q)

I. Madruzzo, Carlo Emanuele II. Tit.



# PROCLAMA

## SOPRA

### LE STRAZZE, ET SCARNUZZI,

#### DEL VESCOVATO DI TRENTO.



ESSENDO Monsig. Illustriss. & Reuerendiss. CARLO EMMANVEL MADRVZZO, Vescouo, & Prencipe di Trento, Signor gratiosissimo, venuto in cognitione del danno, che segue alle Carriere di questo suo Vescouato di Trento, per causa di quelli, che conducono le Strazze fuori in aliene Iurisdictioni, & Territorij, de maniera, che al più delle volte dette Carriere stanno otiose, & senza laborare; Però per ouiare a tanto disordine per beneficio publico, & anco priuato de Apaltadori, quali sono Michel Danza, Francesco Fiorezo, Bortolameo Pertagno, di Riua, s'ordina, con n. sette, & prohibisse come seguita.

Primo sarà prohibito per l'auenire a ciascuna persona, che non possino comprare, nè vendere per estrahere, & condurre fuori del Territorio Temporal immediatament sottoposto a questo Vescouato di Trento, Strazze, nè Scarnuzzi in poca, ò assai quantità, sotto pena di perdere dette Strazze, Scarnuzzi, Barche, Carri, ò Animali, & pagare vn Rainese per cadaun peso qual pena sarà applicata la metà al Filco, & l'altra metà all' accusatore, tutte le volte, & in ogni tempo, che faranno accusati, & l'accusatore sarà tenuto secreto.

Secondo sarà similmente prohibito alli Datiali dell' Episcopato, che non possino da tirare Strazze, nè Scarnuzzi, per condurre fuori del Vescouato sudetto, ma s'intendino immediate essere contrabando, tanto le Strazze, Scarnuzzi, Barche, & alito, come di sopra, & altrimenti faccdo essi Datiali caschino in pena di Rainesi cento, tante volte, quante datiaranno, & lasciaranno condurre fuori dette Strazze, & Scarnuzzi, ma solamente sarà in potere delli patroni delli Edificij, & Carriere di questo Vescouato, per vso, & seruitio loro.

Terzo che li Strazzaroli, che comprano, & vendono Strazze, & Scarnuzzi, siano tenuti, & obligati oltre il bisogno della Carriera di Trento, non possino in alcun modo vendere, nè barattare, ò lasciare in alcun luogo fuori del Vescouato dette Strazze, Scarnuzzi, ma condurle, & venderle per il bisogno delle Carriere di Riua, sotto pena di perdere dette Strazze, Scarnuzzi, Animali, Barche, & Carri, & pagare vn Rainese per peso, & questo tante volte quante contrafaranno, qual pena sarà applicata come di sopra, cioè la metà al Filco di Monsig. Illustriss. & Reuerendiss. & l'altra metà all'accusatore, qual sarà tenuto secreto, & caderanno nella detta pena così quelli, che venderanno, come quelli, che compraranno, & possino in ogni tempo essere accusati, & condannati.

Quarto, che li Strazzaroli, nè alcun'altra persona ardisca, nè presumi comprar, nè far far raccolta di Strazze, ò Scarnuzzi senza espressa licenza, e facultà dell' Apaltadori, ò dachi da esso haucrà commissione, e potestà di concederla, sotto pena di vn Rainese per peso, d'esser applicato come di sopra, totius quoties.

Dat. Tridenti, ex Arce boni Consilij die 22. Ianuarijs 1658.

*Ad mandatum Sua Illustriss. & Reuerendiss. Celsitud. propr.*

FRANCISCVS PARTICELLA.

Hieronimus de Martinis Sec.

Es. 49

**Trento**

*Avviso*

[Trento : Simone Girolamo Battisti, 1784]

1 manifesto ; 1/4 (90x50 mm)

La stampa, sulla base del riferimento cronologico e dello stemma impiegato, può essere attribuita alla stamperia di Simone Girolamo Battisti

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 8 gennaio 1784

Incipit: *Venendo a spirare alla prossima Pasqua la società di questo macello pubblico, già da parecchi anni esistente; resta quindi dall'illustrissimo Magistrato consolare invitato chiunque ...*


Proclama del Magistrato consolare di Trento sull'appalto del macello

Sottoscrizione: Domenico Frigeri (procuratore)

Impronta: o.4. e.n- n-oi ler- (S) 1784 (Q)

I. Tit.

# A V V I S O

 Enendo a spirare alla prossima Pasqua la Società di questo Macello Pubblico, già da parecchi anni esistente; resta quindi dall' Illustrissimo Magistrato Consolare invitato Chiunque volesse prendere in Appalto il nominato Macello, o proporre qualche altro contratto, a presentarsi legittimamente, e perentoriamente entro tutto il corrente Mese di Gennaio, e la metà del susseguente febbrajo nel Palazzo Civico all' ora dell' ordinario Consiglio, che si terrà ne' giorni di Martedì, e Sabato, per sentire, e fare le proposizioni a tale affare relative, le quali verranno di mano in mano autenticamente registrate. Terminato poi il tempo sopra prestato, ed eseguite le solite formalità, e ammoniti li Concorrenti, si farà scelta di quel Partito, che sembrerà più giusto; e convenevole.

Dato in Trento li 8. Gennaio 1784.

*Domenico Frigieri Procuratore Civico.*



Es. 50

**Confraternita della Santissima Annunziata, Trento**

*Indulgenze della ss. Annunziata che possono acquistarsi da ogni fedel cristiano ogni giorno ed ogni volta che farà quanto qui sotto è notato*

In Trento : per Gianbattista Monauni ... , 1749

1 manifesto : ill. ; atl. (380x240 mm)

Segue la form. di pubbl.: Con licenza de' superiori

Impronta: 9.a. nina a.i- r-hi (S) 1749 (A)

I. Tit.



# INDULGENZE DELLA SS. ANNUNZIATA,

CHE PUONO ACQUISTARSI  
DA OGNI FEDEL CRISTIANO

Ogni Giorno, ed ogni volta che farà quanto quì sotto è notato.

**Q**uello che riverentemente pronuncierà il Santissimo Nome di Gesù, ò di Maria acquista 25. giorni d'Indulgenza, e pronunciandolo frequentemente in vita, nell'ultimo estremo Plenaria.

Quello, che inchinerà il capo al Santissimo Nome di Gesù, ò Maria acquista 20. giorni d'Indulgenza.

Chi reciterà con divozione un' Ave Maria, acquista 60. giorni d'Indulgenza.

E se reciterà la terza parte del Rosario, acquista assieme con le sopradette Indulgenze cinque altri anni, ed altre tante quarantene.

Quello, che reciterà la Salve Regina, acquista 40. giorni d'Indulgenza.

Chi inchinerà il capo dicendo, ovvero udendo recitare da altri il Gloria Patri &c. acquista 30. giorni d'Indulgenza.

Chi bacierà con divozione il Crocefisso, acquista un anno, e 40. giorni d'Indulgenza.

Chi reciterà la sera al suono della Campana le tre Ave Maria, dicendo alla prima, *Angelus Domini nuntiavit Mariae & concepit de Spiritu Sancto*, ed alla seconda Ave, *Ecce Ancilla Domini fiat mihi secundum Verbum tuum*, ed alla terza Ave, *Et Verbum Caro factum est, & habitavit in nobis*; acquista Indulgenza plenaria.

Chi reciterà la sera al segno della Campana stando in ginocchio 3. Ave, acquista 20. giorni d'Indulgenza.

Udendo, ò celebrando la Santa Messa acquista 3800. anni d'Indulgenza.

Recitando le Litanie del Santissimo Nome di Gesù acquista 300. giorni d'Indulgenza.

Recitando le Litanie della Beatissima Vergine Loretana acquista 200. giorni d'Indulgenza.

Recitando cinque Pater, e cinque Ave in onore della Santissima Passione di Cristo, e de' Dolori di Maria acquista dieci milla anni d'Indulgenza.

E facendo coi ginocchi riverenza al Santissimo Sacramento acquista 200. giorni d'Indulgenza.

Accompagnando il Santissimo agl'Infermi acquista cinque anni, ed altre tante quarantene d'Indulgenza, ed accompagnandolo con torci ò candelina acquista un anno di più, che sono anni sei.

Recitando 15. Pater, ed altre tante Ave Maria per quelli che si trovano in peccato mortale, li farà rimettere la terza parte de' suoi peccati.

Quelli che si Comuniceranno nella Festa della Santiss. Annunziata di Maria Vergine come anco nella Festa di essa Assonta, ed il solo giorno di Pasqua, recitando la terza parte del Rosario, intendendo 63. Ave Maria, e sette Pater nostri acquista dieci anni d'Indulgenza, ed altre tante quarantene.

Essendo alla Predica da un Sacerdote dell'ordine Privilegiato, acquista 15. anni d'Indulgenza.

Es. 51

**Zeni, Domenico**

*Per le replicate vittorie dell'augusta Casa d'Austria riportate sopra de' Francesi l'anno 1799 e per la caduta di Mantova seguita li 28 luglio : canzone / D. Zeni*

Trento : per Giambattista Monauni stamp. vesc., [1799]

1 foglio ; 1/2 (160x110 mm)

Nome dell'A. in calce al testo

Data di stampa dal tit.

Segue le note tip.: Con permissione

Impronta: E.I. e.e, o,i: o,ti (S) 1799 (Q)



Es. 52

*Per le avventurose nozze del nobile signor dottor Matteo Zandonati consigliere del magistrato di Rovereto con la nobile signora Matilda de' Tazzoli entrambi cittadini roveretani : sonetto dedicato al merito singolare dell'ornatissima signora Maddalena de' Zandonati sorella dello sposo*

Rovereto : per Luigi Marchesani stampator imp. reg. ... , 1793

1 foglio ; 1/2 (160x110 mm)

In calce al testo: In segno di vera congratulazione N.N.

Segue la form. di pubbl.: Con licenza de' superiori

Stampato su carta rosa

Impronta: 3.N. neE. A,A; CEA! (S) 1793 (A)

I. Zandonati, Matteo II. Tazzoli, Matilda III. Zandonati, Maddalena

PER LE AVVENTUROSE NOZZE

MATEO ZANONATI

CONSIGLIERE DEL MAGISTRATO DI ROVERETO

CON LA SPOSA

MATEO ZANONATI

ENTRambi Cittadini Roveretani

SONETTO

DEDICATO AL MERITO SINGOLARE DELL'ORNALESSIMA SIGNORA

MADDALENA DE' ZANONATI

SORELLA DELLO SPOSO.

NON VOLGER D'ANNI, O FEMMINIL COSTUME  
UNQUA AI SOSPIR D'ESTO GARZON RUBELLA  
TE, O VERGIN, FECE: A GLI OCCHI TUOI FU BELLA,  
O GARZON, COSTEI SOLA, E FU TUO NUME.

QUAL MIGLIOR FIAMMA, E DI PIU' SALDO LUME  
ACCENDER PUO' L' AMATUNTEA FACELLA?  
FIDA AMICIZIA, ONDE VIRTU' S' ABBELLA,  
NON POGGIA AL SEGNO CON PIU' CERTE PIUME.

OH RARA PROVA! OH BENE AL FIN DISTRETTA  
DOPO I LUNGHİ DESIRI AUREA CATENA!  
PER CUI NON COME AL VULGO, A VOI GIA' MESCE

SUBITO PENTIMENTO AMARA PENA;  
ANZI PUR PACE, E QUEL GIOIR V' ASPETTA,  
DI CHE-COSTANZA IN UN SI PREMIA, E CRESCE.

In segno di vera congratulazione  
N. N.

ROVERETO, Per Luigi Marchesani Stampator Imp. Reg. X Con Licenza de' Superiori. X 1793.

Es. 53

**Trento (Principato vescovile)**

*D'ordine & espressa commissione dell'illustriss. & reuerendiss. sig. monsig. Carlo Emmanuel Madruzzo vescouo, & prencipe di Trento, &c. sig. nostro gratiosiss.*

In Trento : nella stamparia priuileggiata di Carlo Zanetti stamp. episc., 1653

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di emanazione in calce: Trento, 21 febbraio 1653


Incipit: *Si commette à cadauna persona, e conduttiere di qual si sia stato, e condition esser si voglia, che condurà con carri, caualli ...*

Proclama di Carlo Emanuele Madruzzo sul dazio di Levico

Stemma di Carlo Emanuele Madruzzo

Impronta: 3.p. s.3. o.di ala- (S) 1653 (A)

I. Madruzzo, Carlo Emanuele II. Tit.



D'ordine, & espressa commissione dell'Illustriss. & Reuerendiss. Sig. Monfig.

# CARLO EMMANVEL MADRZZO.

Vescouo, & Prencipe di Trento, &c. Sig. Nostro Gratosiss.



I commette à cadauna persona, e Conduchiere di qual si sia stato, e condition esser si voglia, che condurà con Carri, Caualli, ò in altro modo, per il Territorio della Giuriditione di Leuico, Biade, Vini, Animali, ò altre robbe di che sorte si sia, debbino fedelmente pagare il solito Dacio compitamente, conforme alla Tariffa, al Daciario che in detto Borgo di Leuico, sarà deputato, sotto pena di contrabando, & perdita di esse robbe, Caualli, Carri, & altri animali, mentre però non habbino la bolletta d'hauerlo dell'istesse robbe pagato à Trento, venendo da quella parte. E venendo con simili robbe dalle parti di sotto, e facendo transitò per Leuico, per venir direttiuamente à Trento, saranno tenuti, & obligati sotto pena di contrabando, denonciarli al premesso Daciario di Leuico, con assicurarlo che vengono direttiuamente à Trento con loro robbe, con obligo di consignarli al ritorno, la bolletta, ouer fede del Daciario di Trento, d'hauer venduto le sodette robbe in Trento, ouero iui pagato il Dacio, per passarlene, più oltre, il che non facendo potrà il medemo Daciario proceder contro qualunque per contrabando.

Prohibendo assolutamente sotto l'istesse pene di contrabando, & perdita come di sopra, tutte le stradde indirette, tanto al monte, come al piano della medema Giuridition di Leuico, per quali non possano, nè debbano passare detti Conduchieri con simili robbe, ò animali, mà seruirsi delle stradde Imperiali, e passando per il Borgo di Leuico, ò sua Giuriditione, debbano consignarsi nel modo sodetto. Quali pene saranno irremissibilmente esequite contro li Contrafacienti, & applicate per due terzi al Fisco di Sua Signoria Illustrissima, e Reuerendissima, per l'altro terzo al Daciario, ò sia all'Accusatore, che anche, volendo sarà tenuto secreto.

Le Mercè poi, ò robbe di qual si voglia sorte, che passano per Leuico, venendo dalle parti di sotto, per esser traddotte verso la Valle Lagarina, ò altroue, senza capitar alla Città di Trento, douranno da chi hà la carica della condotta, ò d'altri in suo nome esser nel passaggio denonciate, e denonciate al Daciario di Leuico, & insieme iui esseriuamente per quelle pagato il Dacio, conforme alla Tariffa, altrimenti s'intenderanno ipso iure, & ipso facto esser decadute in contrabando, & il loro dominio deuoluto alla Camera Fiscale, da esser compartito come di sopra. auertendo che in tal caso, non facendosi nel passaggio l'effettiuo pagamento, s'intenderà defraudato il Dacio, nè sarà admissa la scusa, che tal hora vien allegata di pagarlo al Postero di Mattarello, non hauendo questo autorità alcuna d'effigerlo in nome, & in luogo del Dacio di Leuico. E così si commette, & ordina, con ogn'altro miglior modo.

Dat. Tridenti, ex Arce Boni Consilij, die 21. Mensis Februarij 1653.

*Ad mand. Illustriss. & Reuerendiss.  
DD. Episc. Principisq; &c. prop.*



Es. 54

**Trento (Principato vescovile)**

*D'ordine e comando di sua altezza reverendissima monsignor Leopoldo Ernesto vescovo di Secovia, principe del Sac. Rom. Imp. ec. de' conti e signori in Firmian ec. coadiutore ed amministratore plenipotenziario di Trento ec. signor signor padrone nostro clementissimo ec.*

[Trento] : nella stamperia vescovile di Gianbattista Parone, [1750]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Trento, 22 gennaio 1750

Incipit: *Scuoprendosi alla giornata li prenzioni effetti provvegnenti dalli giuochi immoderati, che praticansi in varj luoghi del temporale dominio ...*

Sottoscrizione: Gianbattista Antonio Alberti (cancelliere), Filippo Francesco Saverio Mancini (segretario)

Proclama di Leopoldo Ernesto Firmian sul gioco d'azzardo

Stemma di Leopoldo Ernesto Firmian

Impronta: e.o. e.O. c.i- iaie (S) 1750 (Q)

I. Firmian, Leopoldo Ernesto II. Tit.



39

D' ORDINE, E COMANDO

*Di Sua Altezza Reverendissima Monsignor*

LEOPOLDO ERNESTO

VESCOVO DI SECOVIA, PRINCIPE DEL SAC. ROM.  
IMP. ec. DE' CONTI E SIGNORI IN FIRMIAN ec.  
COADIUTORE ED AMMINISTRATORE PLENI-  
POTENZIARIO DI TRENTO, ec.

*Signor Signor Padrone nostro Clementissimo ec.*

**S** Cuoprendosi alla giornata li prenzioni effetti provvegnenti dalli giuochi immoderati, che praticanti in varj Luoghi del temporale Dominio di Sua Altezza Reverendissima, singolarmente da quelli del Paraone, e Bassetta: in occasione de' quali li Giuocatori estendendosi a grosse somme d'invito, eccedenti le forze loro, ne risentono poi rilevanti perdite, con danno gravissimo alle proprie Famiglie, accompagnato bene spesso da particolari ostinate inimicizie, che producono indi quegl'inconvenienti, che l'esperienza ha più volte dimostrato: al che volendo il Paterno Zelo dell'Altezza Sua Reverendissima opportunamente provvedere: in vigore perciò del presente Editto, che dovrà essere da chi si sia riguardato per Legge espressa, si dichiara, ordina, e comanda, che per l'avvenire niuno di che stato, sesso, e condizione esser si sia ardisca giuocare al Paraone, e Bassetta in qual si sia Luogo, Ridotto si pubblico, che privato esente, o non esente ec. sotto pena a chi farà l'invito, e terrà il Banco di Talleri 50, ed alli Giuocatori di Talleri 20 per cadauno toties quoties ec. d'applicarsi per due terzi all'Eccelso Fisco di Sua Altezza Reverendissima, e per l'altro terzo all'Accusatore, nella qual pena s'intenderà eziandio incorso il Padrone della Casa suddetta, nella quale sarà permesso scientemente l'esercizio delli giuochi suddetti, e chiunque altro darà ricetto a simili Giuocatori toties quoties ec.: in prova del che si crederà ad un sol Testimonio degno di fede: dichiarando liberi, ed assoluti da qualunque somma perdita tutti quelli, che in simili giuochi avessero sofferta qualsivisia perdita in maniera, che nonostante qualunque Convenzione tra le Parti fatta, o da farsi in contrario si palesa, che occulta non ne nasca azione, ed obbligazione alcuna: vietando perciò alli Giudici il somministrare ad alcuna delle Parti il braccio di Giustizia, ma bensì in ogni caso di tale pagamento seguito, si darà, e competirà la repetizione del Danaro sborsato in ogni tempo da essere comandata, ed eseguita giudicialmente: restando però nientedimeno ferme le pene fiscali da esigersi dalli Trasgressori senza riguardo alcuno.

Finalmente ben sapendo l'A. S. R., siccome molti facciansi lecito di somministrare alli Figli di Famiglia Danaro, Merci, ed altro senza il previo permesso, e scienza de' proprj loro Genitori, dal che poi ne avviene, come l'esperienza alla giornata lo dimostra, che li medesimi Figli di Famiglia per sanare l'incontrato debito, spogliano li loro Genitori furtivamente di buona parte delle proprie rendite, quelle vendendo a prezzo vile, o pure somministrandole alli rispettivi loro Creditori, per lo più consapevoli, anzi corei di tali domestici furti, con lasciare in balia de' medesimi il formarne il prezzo, ciò che riesce di gravissimo danno a tante famiglie, ridotte bene spesso a deplorabile stato per lo scialacquamento appunto delli Figli di Famiglia. Col tenore perciò del presente Editto, ineredo altresì alle disposizioni legali, si vieta, e rigorosamente s'interdice a qualunque Persona di che stato, sesso, e condizione esser si sia il somministrare sotto verun pretesto, causa, o ricercato colore alli Figli di Famiglia alcuna quantità di Danaro, Merci, o altro, se pria non averà riportato il permesso de' rispettivi loro Genitori; poichè in difetto non potrà pretendere il diritto d'intentare azione alcuna per il conseguimento del proprio credito contro il tenore del presente formato: si avverte perciò qualunque si sia ad astenersi da quanto nel presente Editto resta vietato, per non vederli sottoposto senza riguardo, o eccezione alcuna alle prescritte pene; ed acciocchè niuno vaglia allegare ignoranza del tenore di esso, sarà pubblicato ed affisso in copia ne' Luoghi soliti delle rispettive Giurisdizioni, e così ec.

Dat. in Trento dalla Cancellaria del Castello del Buon Consiglio li 22. Gennajo 1750.

*Gianbattista Antonio de Alberti Cancelliere.*

*Filippo Francesco Saverio Mancì Segretario.*

Nella Stamperia Vescovile di Gianbattista Parone.

Es. 55

**Trento**

*D'ordine e comando degl'illustrissimi signori consoli e provveditori della città di Trento*

In Trento : presso Simone Girolamo Battisti stampatore civico, [1799]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione parzialmente integrata con nota ms. sull'esemplare BCT AC 3981: Trento, [19 ottobre] 17[99]

Incipit: *Essendo giunto a notizia di quest'illustrissimo Magistrato consolare, che molti possessori delle case di questa città sotto titolo di propria abitazione, o di fatte affittanze cerchino di sottrarsi...*

Sottoscrizione integrata con nota ms. sull'esemplare BCT AC 3981: Girolamo Graziadei (capo console), Gaetano Gerloni (cancelliere), Sebastiano Marostega (cavaliere)

Proclama del Magistrato consolare di Trento sull'alloggio ai soldati


Stemma del Magistrato consolare di Trento

Impronta: o.e. e.hi ano- e,17 (S) 1799 (Q)

I. Tit.



D' ORDINE, E COMANDO  
DEGL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI  
CONSOLI, E PROVVEDITORI  
DELLA CITTA' DI TRENTO.



Essendo giunto a notizia di quest' Illustrissimo Magistrato Consolare, che molti Possessori delle Case di questa Città sotto titolo di propria abitazione, o di fatte affittanze cerchino di sottrarsi dal collocare nelle medesime quel soldato, che loro viene assegnato dal Sig. Procuratore Civico; aggravando così più del dovere quelli, che di buon grado si apprestano; volendo perciò il Medesimo rimediare ad un così grave disordine, col presente Proclama da essere pubblicato ed affisso in copia ne' luoghi soliti di questa Città si ordina, e seriamente si comanda a qualunque Possessore di Casa o Case; sia egli di qualunque grado o condizione, che allor quando il Sig. Procuratore Civico gli spedirà il viglietto d' alloggio, debba dare a questo pronta esecuzione, quand' anche non avesse che la propria abitazione, od avesse altrui affittata la casa; giacchè questo debbe riguardarsi come un' aggravio reale delle Case medesime, da cui niuna va esente, ne è di ragione, che chi affitta le Case, ritraendone la convenuta pensione, senta il maggior utile, e non ne risenta alcun svantaggio, che va in conseguenza a cadere in danno altrui, potrà però il Proprietario della Casa redimersi col ritrovare a tutte sue spese un' altro alloggio per quel Soldato, che gli fu dal prefato Sig. Procuratore destinato: sotto pena in caso di disubbidienza dell' esecuzione militare, che verrà al momento impetrata dall' Illmo Sig. Maggiore Comandante di questa Piazza, che promise far rispettare, ed eseguire sul fatto l' antescritto Provvedimento.

Si assicura per altro questo Pubblico, che sarà osservata al possibile un' esatta distribuzione, affinchè non venga alcuno più del dovere aggravato. E così non solo con questo, ma con ogni altro miglior modo.

Dato in Trento dall' Illustrissimo Magistrato Consolare li 19. 8bre 1799.

*Girolamo de' Franchi*

CAPO-CONSOLE.

*Giuseppe Gerloni* Cancelliere d' ordine.

OGGIDI 20. 8bre 1799.

FU pubblicato il presente Proclama ad alta voce, premesso il triplicato suono di Tromba secondo il costume, ne' tre luoghi soliti di questa Città di Trento, cioè alla Piazza grande, ed a quelle della Beccberia, e del Consorzio, da *Sebastiano Cavaliere* dell' Illustrissimo Magistrato Consolare, a dertame di me Cancelliere, gran concorso di popolo presente, ed ascoltante: e copia del medesimo è poi stata affissa in tutti e che i detti luoghi dal detto *Sebastiano* così riferente:

*Giuseppe Gerloni* Cancelliere d' ordine.

IN TRENTO, Presso Simone Girolamo Battisti, Stampatore Civico.

Es. 56

**Rovereto. Magistrato alla sanità**

*Proclama / de mandato del Magistrato alla Sanità della città & prettura di Roveredo*

In Roveredo : per Gioseppe Gojo, [1713]

1 manifesto : 1 stemma ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione in calce: Rovereto, 29 aprile 1713

Incipit: *Quale intendendo per buon governo, & in ordine à quanto l'incombe provvedere con ogni potere à qual si sii inconveniente, che mai nascer potesse ...*

Sottoscrizione: Pietro Malinverno (cancelliere)

Proclama del Magistrato alla sanità di Rovereto sull'ingresso e l'alloggio in città di vagabondi

Stemma della comunità di Rovereto

Impronta: o.l. 3.ti c.i, o-ti (S) 1713 (Q)

I. Tit.



# PROCLAMA

**D**E mandato del Magistrato Alla Sanità della Città, & Prettura di Roveredo.--  
Quale intendendo per buon governo, & in ordine à quanto l' incombe provvedere con ogni potere à qual si s'ii inconveniente, che mai nascer potesse perciò,

**I**N virtù delle presenti si fa Publica Crida, & Proclama, commettendo, & ordinando seriamente, che Persona alcuna Vagabonda, Mendicante, Birbante, Ciarlatani, Paroloti, Zavatini, Portatori di Casselle, & altra simil sorte di Gente, niuna eccettuata, sotto qual si voglia pretesto, ò colore, non ardischi introdursi, ò portarsi in questa Città, & altri Luoghi, & Ville di questa Prettura palefamente, ò nascostamente, quali tutti s' intenderano Banditi, come si Bandiscono, in & sotto pena di Taleri cento d' applicarsi al Magistrato sudetto, per cadaun contrafaciente, & cadauna volta d' incorrerli ipso facto, & in difetto d' altre corporali arbitrarie all' istesso Magistrato, & essendovene in questa Città, & altri Luoghi di questa Prettura debbano subito levarsi, & absentarsi dalla med. Prettura, & Giurisdizione sotto

**C**ome pure seriamente si proibisce à tutti i ~~Homi, Detognen, Ammuan, &~~  
altra Persona di che conditione esser si voglia Abitante in questa Prettura il dare alloggi, ricetto, ò agiuto quovis modo à simil sorte di Gente espresse, ne per pocco, ne per assai tempo, & havendone in allogio, sotto pretesto d'amicizia, parentella, ò altra causa, debbano immediate licentiarle altrimenti s' intenderano essi incorsi nell' istesse pene sopra espresse iremissibilmente per esser applicate come sopra, & così toties quoties &c.

**I**ngiungendo in oltre à tutti li Massari, & Giurati di cadauna Villa di questa Prettura l' invigilare elatamente affine il presente Proclama s'ii inviolabilmente osservato, & in caso vi fosse qualche Persona che ardisce contrafare alla presente determinatione, debbano gli pred. Massari, & Giurati immediate insinuarlo a questo Magistrato, sotto pena di Fiorini 50. & altre arbitrarie toties quoties, & affine niuno possi pretendere ignoranza sarà affissa la copia del presente a Luoghi soliti, avvertendo che sarà proceduto contro li contrafacienti con tutto rigore, & così &c.

Data, & Publicata in Roveredo alli Luoghi soliti  
gli 29. Aprile 1713.

Pietro Malinverno Cancell.

Es. 57

**Rovereto**

*Regolamento dell'Ufficio dell'Ammona rinnovato e stabilito con civico decreto li 19 maggio 1782*

*Roveredo*

In Roveredo : nell'Imp. regia stamperia di Francescantonio Marchesani, [1782]

1 manifesto ; atl. (380x240 mm)

Data di stampa dalla data di emanazione nel tit.: Rovereto, 19 maggio 1782

Impronta: nime e.re i-ra toto (S) 1782 (Q)

I. Rovereto. Ufficio dell'Ammona II. Tit.

# REGOLAMENTO

dell' Ufficio dell' Annona rinnovato e stabilito con Civico Decreto

li 19. Maggio. 1782. Roveredo.

I. I Sigg. Deputati averanno l' Autorità di trattare, e comprare qualunque partita di grano, come giudicheranno, e stimeranno più avvantaggiofo al Pubblico; falva sempre l' approvazione del Magistrato Provveditoriale *pro tempore*, nè altri che detti Sigg. Deputati averanno l' incombenza, o l' autorità di trattare le compre de' grani, che effi folamente ad esclusione d' ogni altro. Non potranno però fare acquisti di Formento dalli Particolari, specialmente se fossero partite piccole, o se il Formento non farà d' ottima qualità e bene ftagionato, e al peso stabilito di Lire 204. di Vienna: nè uno de' pred. Sigg. Deputati potrà comprare senza il Consenfo dell' altro, poichè in fimili casi il Sig. Deputato Cassiere non dovrà pagare quella partita, che fosse da un solo acquistata.

II. Li Sud. Sigg. Deputati faranno di Mese in Mese il Calmiere del Pane fecondo che Loro parerà più proprio, riservata in ciò pure in ogni caso l' approvazione del Magistrato Provveditoriale. Ordineranno gli scomparti in maniera, che i Fornaj possano mediante il Formento avuto fare buon Pane, e bello; e che insieme sempre resti provveduto il Magazzino di grano buono: non potranno però fare gli scomparti nei Fondachi de' Particolari, ma folamente nel pubblico Magazzino, siccome Luogo a tal fine destinato. Dovranno pure invigilare che il Formento venga ben conservato, facendolo rivolgere ai debiti tempi, perchè non si riscaldi, come fuol succedere a chi vuole risparmiar questa spesa, la quale si rende talvolta anche per altro motivo necessaria, acciò non deteriori: come pure faranno con diligenza custodire i Coperti del Magazzino acciò non penetri acqua in danno del Formento, e della Fabbrica istessa.

III. Il Sig. Deputato Cassiere terrà Cassa particolare tanto dell' entrata, che dell' uscita, e gli utili refteranno presso il medesimo durante il tempo della Deputazione affine di far con questi un Fondo pubblico, o disporli come più, e meglio sarà per giudicare l' Illustre Consiglio, e farà egli finalmente responsabile del Danaro incassato.

IV. I Sigg. Edili dovranno distribuire il grano fecondo che Loro verrà ordinato dai Sigg. Deputati, e perciò tocca ad effi il dispensare i soliti Viglietti degli scomparti; pesare ogni giorno il Pane alla Banca per vedere se sia del peso stabilito nel Calmiere, mutando in ciò fare spesso ora, e moltiplicando anche le visite d' una giornata a seconda del bisogno. Sarà pure Loro dovere d' incassare di Mese in Mese, cioè il dì 10. di ciascun Mese il Danaro del Formento avuto tanto dall' appaltatore, quanto da' Fornaj, che fossero debitori, in Valuta buona, e subito consegnarlo al Sig. Deputato Cassiere; anzi a que' Fornaj, che nel giorno destinato non soddisferanno intieramente il loro debito, non farà compartito Formento per il Mese susseguente, se prima non avranno fatto il Saldo di tutto il loro dare per il Mese antecedente.

V. Siccome

V. Siccome è indispensabilmente necessario, che quelli, che hanno in consegna il sud. grano del Magazzino siano in ogni caso responsabili; e questi essendo più d' uno, così per l' unità di Responsabilità, e acciò niuna Persona possa aver riguardo d' adossarsela, faranno fatte quattro Chiavi differenti per la prima Porta del Magazzino, mancando una sola delle quali nessuno potrà entrarvi. Queste verranno consegnate due alli Sigg. Deputati, e due ai Sigg. Edili, i quali insieme coi Sigg. Deputati faranno in allora responsabili del grano avuto in consegna in caso di mancanza.

VI. Acciò poi non riesca incomodo ai sud. Sigg. Deputati, ed Edili l' unirsi in quattro ogni qualvolta si debba dar grano ai Fornaj, lochè succedeva spessissimo a cagione che i detti Fornaj non erano per parte provvisti di sufficiente Sigurtà; così dovranno in avvenire quelli che vorranno far Pane venale esser provvisti di detta Sigurtà benevifa all' Illustre Consiglio, la quale avrà a durare per il corso d' un Anno nonostante ciò che si è stabilito qui sopra al Capitolo IV. acciò si possa Loro affidare quella quantità di grano, che si giudicherà conveniente per incassare fimili continui disturbi.

VII. Restando così per più comodo stabiliti due giorni soli al Mese, nè quali all' ora indicata col mezzo d' una Tabella, che verrà affissa alla Banca si faranno due Scomparti l' uno li 28. Cadente, e l' altro li 18. susseguente Mese; le quali giornate refteranno anche fissate per trasportare al Magazzino il Formento acquistato.

VIII. Perchè venga levata ogni cagione di lagnanza, anche riguardo ai Fornaj intorno il peso del Formento, che loro viene consegnato da questo Magazzino, ed acciò si possa dare accuratamente a tutti il suo; così si preferanno in avvenire i sacchi sul Trabucchetto sugli occhi di tutti, e ciò per togliere ogni cagione di disputa.

IX. I Fondachi del Magazzino o Camerini non faranno affittati a nessuno, nè tampoco i Sigg. Provveditori o Deputati, o Edili potranno tenervi grano proprio di veruna sorte.

X. Non potranno i sud. Sigg. Deputati o Edili dispensare Formento senza il pubblico Misuratore.

XI. Dandosi il caso che i Sigg. Deputati venissero eletti nello stesso tempo Provveditori, riguardo agli affari del Magazzino non faranno considerati per tali, ma tutta l' autorità in ciò sarà trasferita negl' altri due Provveditori.

XII. Così pure dandosi il caso, che l' un, o l' altro dei Sigg. Deputati o Edili non potesse, o non volesse talvolta andare al Magazzino nei giorni destinati, dovrà in tal caso mandare colla chiave persona ad esso benevifa onde non restino arenati gli scomparti ai debiti tempi.



d

©Provincia Autonoma di Trento